



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

***L'IMPUTATO COME FONTE DI PROVA:
L'IBRIDA NATURA DELL'INTERROGATORIO***

Candidato

Silvia Chiodetti

Relatore

Chiar.mo Prof. Luca Bresciani

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. EVOLUZIONE STORICA DELL'INTERROGATORIO	7
1.1 La ricerca della verità nei diversi modelli processuali penali	7
1.1.1 Il sistema inquisitorio	7
1.1.2 (Segue) ... e quello accusatorio	12
1.2 Problemi di bilanciamento	15
1.3 La tortura come strumento per la ricerca della verità in sede di interrogatorio	18
1.4 Indirizzi legislativi dell'interrogatorio negli stati preunitari e post unitari	27
2. IL NOVERO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'IMPUTATO	34
2.1 La libertà di autodeterminazione	36
2.2 Il diritto di autodifesa	42
2.2.1 Il diritto di autodifesa passiva (<i>nemo tenetur se detegere</i>)	48
2.2.1.1 Il diritto al silenzio	49
2.2.2 Lo <i>ius tacendi</i> in rapporto alle garanzie previste dalla cedu e dal patto internazionale sui diritti civili e politici	59
2.2.3 Il diritto di autodifesa attiva e la facoltà di mentire	62
3. REGOLE GENERALI DELL'INTERROGATORIO	67
3.1 Nozione e inquadramento dell'istituto	67
3.2 L'articolo 64 c.p.p.: le regole generali	71
3.2.1 Le conseguenze dell'omissione degli avvertimenti	75
3.2.2 La disciplina transitoria alla luce della riforma del 2001	79
3.3 L'invito a presentarsi e l'accompagnamento coattivo	86
3.4 Gli atti preliminari all'interrogatorio	91
3.5 L'interrogatorio nel merito	95

3.6	Documentazione dell'atto nel verbale	99
4.	LE FORME DI INTERROGATORIO NELLE VARIE FASI PROCESSUALI....	106
4.1	Nel corso delle indagini preliminari	106
4.1.1	Ad opera del pubblico ministero.....	107
4.1.1.1	(Segue)...o ad opera della polizia giudiziaria dietro il rilascio di delega del pm	110
4.1.2	L'interrogatorio di garanzia.....	116
4.1.3	L'interrogatorio su richiesta dell'indagato	126
4.1.4	La presentazione spontanea dell'indagato per il rilascio di dichiarazioni	130
4.2	Interrogatorio e dichiarazioni spontanee nella fase dell'udienza preliminare	134
	CONCLUSIONI	142
	BIBLIOGRAFIA	145
	GIURISPRUDENZA	153
	RINGRAZIAMENTI	155

INTRODUZIONE

L'istituto dell'interrogatorio del soggetto sottoposto ad un processo penale racchiude in sé un corollario di garanzie e diritti che, nel tempo, sono stati protagonisti di molteplici interventi legislativi, che hanno cercato di rendere l'esercizio del diritto di difesa del soggetto che si trova ad essere imputato, maggiormente effettivo.

In passato, sotto la spinta della Chiesa, venne affermandosi il sistema inquisitorio, il quale inquadrava l'imputato come una "bestia da confessione", giudicato attraverso il metodo della "tortura", completamente privo di garanzie, atto alla ricerca della verità a tutti i costi, nei confronti di coloro che venivano accusati di eresia, tra i peggiori nemici della Chiesa stessa.

Successivamente, si dovrà al movimento illuminista l'iniziale abbandono della tortura, il quale la condannava fortemente, riconoscendole un carattere *contra naturam*, dovuto al fatto che si sostanziasse in un metodo immorale, che avrebbe obbligato il reo a confessare, talvolta, una verità non reale, pur di far cessare i supplizi imposti. Si assiste così ad un'evoluzione della figura dell'imputato, da "bestia da confessione" a "soggetto del processo", titolare di diritti e obblighi.

In seguito, con l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale nel 1948, molti sono stati i diritti riconosciuti

all'individuo, rafforzati anche dall'adesione a livello europeo alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Si sono così venuti ad affermare, ma soprattutto a riconoscere, diritti inediti per l'imputato, un tempo ritenuti lontani, se non addirittura, inconcepibili, tra i quali la presunzione di non colpevolezza e la possibilità di concepire la sua partecipazione al processo.

Una posizione emblematica di tale evoluzione può essere sicuramente individuata nel riconoscimento dello *ius tacendi* dell'imputato, poiché evidenzia la prevalenza del diritto di difesa sulle esigenze dell'accertamento penale. Il diritto al silenzio rappresenta la più lucida espressione dell'autodifesa passiva dell'individuo, inquadrabile nel principio *Nemo tenetur se detegere*, il quale può estrinsecarsi nella scelta dell'inquisito di non collaborare nel processo, evitando di fornire elementi *contra se* e dunque, anche di avvalersi del diritto di non rispondere.

Cercheremo di mettere in luce anche tutti quegli atti con cui l'imputato può, al contrario, apportare attivamente il suo contributo conoscitivo al processo, al fine di provare la sua colpevolezza, nei confronti di un addebito di un fatto di reato che lo vedrebbe colpevole. E' bene tener presente che il nostro

ordinamento presenta un carattere tendenzialmente accusatorio-garantista, in quanto a livello costituzionale, vige il principio di non colpevolezza, almeno fino alla condanna definitiva, riconosciuto dall'art. 27, 2° comma Cost., il quale si collega fortemente all'art. 6 CEDU, che al 2° comma, prevede la "presunzione di innocenza".

Posizione centrale è stata riconosciuta anche alla riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., avvenuta con l. del 23 novembre 1999, n. 2, alla quale si deve l'introduzione di principi ai quali l'ordinamento deve ispirarsi ai fini di un "giusto processo", annoverando tra questi, la ragionevole durata, l'imparzialità e la terzietà del giudice, parità della armi, garanzia di una celere informazione all'imputato della pendenza di un processo a suo carico, la possibilità di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo possono discolpare, la garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova, con la conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che, per libera scelta, si è sempre sottratto all'interrogatorio.

L'elemento di novità si coglie nel fatto che l'espressa formulazione del testo costituzionale impone ora, sia al

legislatore che agli operatori del diritto, un confronto continuo tra le regole processuali e l'art. 111.

Il legislatore ha dovuto operare infatti, un adeguamento del codice penale e di quello di procedura penale, emanando la l. del 1 marzo n. 63 del 2001.

Il presente lavoro si propone l'obiettivo di evidenziare le problematiche inerenti all'interrogatorio, legate al fatto che questo possa presentare una natura del tutto ibrida, atteggiandosi diversamente a seconda della fase processuale in cui veniamo a trovarci, mettere in luce le difformità che in tale contesto intercorrono tra lo status di imputato e quello di testimone e i diversi diritti e le diverse garanzie che gravitano intorno a tale istituto.

1. EVOLUZIONE STORICA DELL'INTERROGATORIO

1.1 LA RICERCA DELLA VERITÀ NEI DIVERSI MODELLI PROCESSUALI PENALI

Le garanzie riconosciute attualmente al soggetto imputato, soprattutto in relazione all'istituto del suo interrogatorio, sono frutto di un'evoluzione storica che affonda le sue radici nei previgenti sistemi processuali inquisitorio ed accusatorio.

Questi possono qualificarsi come “modelli processuali”, ricavati attraverso l'astrazione di particolari caratteristiche proprie dei singoli ordinamenti processuali che si sono combinati in concreto secondo diverse modalità, nelle varie epoche.

Nel corso della nostra analisi metteremo in luce, come l'interrogatorio del soggetto imputato assumerà vesti diverse a seconda del sistema all'interno del quale ci troviamo ad operare.

Occorre precisare come, mentre il sistema accusatorio si rivelava espressione di regimi democratici, quello inquisitorio esprimeva l'essenza dei regimi dispotici.¹

1.1.1 IL SISTEMA INQUISITORIO

Il sistema di stampo inquisitorio (dal verbo latino “*inquirō*”= ricerca, investigo, esamino, da cui deriva il termine “*inquisitio*” = inquisizione) rappresentava lo strumento giudiziario con cui la

¹ G.D. PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Ed. Giuffrè, Milano, 1960, p. 55.

Chiesa post-tridentina giudicava coloro che erano sospettati di eresia o comunque di comportamenti che violavano le disposizioni che essa dettava.

Si trattava di una forma di giudizio sviluppatasi in Europa nel Medioevo, proseguita poi nel corso del Rinascimento, dell'Illuminismo, della Rivoluzione francese e dell'epoca liberale.

Era una invenzione che la Chiesa aveva cominciato già ad elaborare nel tempo con l'intento di giudicare gli eretici, in virtù del dovere che le spettava di difendere la comunità cristiana dalla minaccia dell'eresia. Proprio questo fu uno dei motivi che la spinse in seguito ad adottare un nuovo modello processuale, distinto rispetto a quello già esistente quale quello accusatorio.²

Basti pensare, inoltre, che molti frammenti del *Digesto* si ponevano in netto contrasto con i principi ecclesiastici : in un passo, ad esempio, veniva affermato che nessuno poteva essere accusato sulla base di un mero sospetto, che piuttosto che condannare un innocente era preferibile lasciare impunito un colpevole.

Il modello inquisitorio per la Chiesa equivarrà ad "essere legittimamente sospettati". Ciò significa che l'inquisitore dovrà investigare e, in un secondo momento, giudicare, partendo però sempre dalla presunzione che l'imputato è "colpevole" e perciò

² I.MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, Milano, 1988, p. 180-184.

“deve” confessare le proprie colpe. Questo porta a ritenere che nel suo giudizio l’inquisitore potrà basarsi sul mero sospetto, non tanto su quanto risulta dagli atti, ma su quanto egli sospetti che sia.

Il sospetto infatti è un elemento fortemente emblematico di tale sistema.

Tutto questo permette di far luce sulla *ratio* per cui la Chiesa vedrà nel sistema accusatorio romanistico un modello inadeguato e scomodo, con l’intento di scomporlo e plasmarlo secondo le proprie convinzioni.³

Nel sistema inquisitorio vige il principio di disuguaglianza, in relazione alle possibilità di azione delle parti.

In particolare, attraverso l’interrogatorio, all’autorità procedente basterà ottenere la prova, attraverso la confessione dell’imputato, di quella verità di cui si è già convinto.

Siamo in un ordinamento che si basa sul c.d. *principio di autorità*, secondo il quale “la verità è tanto meglio accertata quanto più potere viene attribuito al soggetto inquirente”. Quest’ultimo cumula in sé tutte le funzioni processuali: opera

³ I.MEREU, *Ibidem*.

ora come giudice, ora come accusatore, ora come difensore dell'imputato.⁴

Quindi si evince che in un unico soggetto sono concentrati i pieni poteri, sia in relazione all'iniziativa del processo, quanto alla formazione della prova. Si pensa che, se l'autorità facilita l'accertamento del vero e del giusto, tanto maggiore sarà quella, tanto migliore sarà questo.⁵

Al contempo questo cumulo di funzioni nella figura del "giudice inquisitore" comporta il fatto che le altre parti private (l'offeso e l'imputato), siano relegati a meri "oggetti" del giudizio.

La procedura di stampo inquisitorio focalizza la sua attività istruttoria prettamente sulla figura dell'imputato che, colpevole o innocente, viene qualificato come "il depositario di una verità da spremere".⁶

Non viene riconosciuta alcuna garanzia, perciò, a colui che deve raccontare quello di cui, si presume, sia a conoscenza e pertanto deve considerarsi lecito qualsiasi strumento, pressione fisica o psicologica e perfino la tortura vera e propria. Infatti⁷, quanto

⁴ P. TONINI, *Lineamenti di diritto processuale penale*, XIII ed. Giuffrè editore, Milano, 2015 p. 5.

⁵ P. TONINI, *Ibidem*.

⁶ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè editore, 2012, p. 19.

⁷al riguardo, appare emblematica l'interpretazione data da I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Milano, 2000, p. 208, il quale definisce l'interrogatorio come "il padre legittimo della tortura". Attraverso tale istituto infatti, l'autorità inquirente deve solo venire in possesso della prova, attraverso la confessione, di quella verità di cui si è già convinto. Si tratta di un istituto che vuole asserire che la

alla prova, che rappresentava il fondamento del sistema accusatorio, essa avrà, attraverso questo nuovo metodo, il giusto riconoscimento mettendo in primo piano la prova delle prove: "la confessione dell'imputato".

Il processo si incentra perciò sulla contesa tra giudice-inquisitore e inquisito, nel quale si vede prevalere la tesi supportata dal primo. Infatti la figura inquisitoria e quella giurisdizionale confluiscono in una stessa persona denominata *inquisitore*.⁸.

Attraverso l'uso della forza l'imputato verrà chiamato a farsi accusatore di sé stesso e ad identificarsi con i fini dell'inquisitore/giudice.

Infatti, anche l'imputato, come i testimoni, è tenuto al giuramento *de veritate dicenda* e, pertanto, l'inquisitore potrà interrogarlo approfonditamente fin quando non arriverà a confessare quanto da lui sospettato.

L'inquisitore però, non dovrà rivelare all'inquisito né ciò che vuole sapere da lui, né la motivazione che ha portato ad invitarlo a presentarsi di fronte all'autorità. Spetterà all'inquisito indovinarne il motivo, facendosi un esame di coscienza,

verità appartiene solo a chi detiene il potere, mentre i sospettati sono dei "rei" cui spetta solo confessare. La tortura non potrà comunque assolvere alla funzione di specificazione dell'interrogatorio, tanto è vero che questo verrà diviso in esame semplice e rigoroso esame, ovvero la tortura".

⁸ G. D. PISAPIA, op.cit. p. 55.

ripensando agli atti che ha realizzato nella sua vita, per poi confessare il tutto.⁹

Potremmo dire quindi, che l'inquisitore e l'imputato possono essere associati alle figure del confessore e del penitente. Divergono però per un elemento: mentre nella confessione è il penitente che decide di presentarsi spontaneamente dal sacerdote confessando ciò che sa, ottenendo da lui l'assoluzione e la penitenza, nella procedura inquisitoria è l'inquisitore a sapere (o quantomeno presume di sapere) e l'inquisito non è ancora a conoscenza degli addebiti mossi nei suoi riguardi.¹⁰

L'interrogatorio è condotto proprio sulla base di questo capovolgimento di posizioni: l'inquisitore cercherà di apparire come "il padre amorevole che attenderà che il figliuolo gli confessi la verità".¹¹

1.1.2 (SEGUE) ... E QUELLO ACCUSATORIO

Se nel modello inquisitorio l'interrogatorio si può atteggiare come mezzo di prova, in quasi completa antitesi si pone nel modello di stampo accusatorio, dove assurge a vero e proprio strumento difensivo. Giudice e inquisitore sono stavolta due soggetti distinti e con funzioni diverse, la colpevolezza necessita

⁹ I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Mondadori, 1979., articolo reperito sul sito <http://www.secondanavigazione.net/mereuprocesso%20inquisitorio.pdf>.

¹⁰ I. MEREU, *Ibidem*.

¹¹ I. MEREU, *Ibidem*.

di essere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, basandosi sugli elementi che l'accusa riesce ad addurre al processo e l'accusato articola la propria difesa mantenendo la libertà personale fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Si sostanzia in un triangolo che vede al suo vertice il giudice e, alla sua base, l'accusa e la difesa che si contrappongono, ma su un piano di perfetta parità quanto a diritti e facoltà.¹²

L'essenza del sistema accusatorio risiede infatti in una contesa tra l'accusa e la difesa, mentre l'imputato tende ad essere considerato un mero soggetto passivo della pubblica inquisizione.¹³

Già a partire dal XVII secolo, in parallelo con lo sviluppo dell'Inquisizione romana, si cominciò a riconoscere che «un uomo interrogato dal sovrano, o da un'autorità, intorno ad un delitto che ha commesso, non è tenuto a confessare (senza garanzia di perdono), perché nessuno [...] può essere per patto obbligato ad accusare sé stesso».¹⁴

Tale espressione si basava sull'idea che ogni uomo è giudice e nello stato civile l'accusa è seguita dalla punizione, ossia un atto coercitivo al quale non si può imporre di resistere.¹⁵

¹² G. CONSO, *Accusa e sistema accusatorio*, in Enc. Dir. Vol I, Milano, 1958, p. 334 ss.

¹³ G. CONSO, *Ibidem*.

¹⁴ T. HOBBS, *Leviatano* (1651), trad. it., Roma, 2000, p. 151-152.

¹⁵ T. HOBBS, *Ibidem*, pag. 84.

Il riconoscimento del carattere contro natura e il rifiuto della tortura saranno poi i principi sui quali getteranno le basi gli Illuministi e troveranno il consenso dei giuristi italiani dell'epoca.

Tuttavia, nonostante la progressiva riscoperta dei valori della dignità umana e della libertà, per gli illuministi non si rilevò costantemente un diritto per l'imputato di difendersi non rispondendo, o rispondendo secondo verità.

Emblematico al riguardo fu il pensiero di Francesco Carrara, illustre giurista e politico, il quale si schierava a favore del sistema accusatorio, evidenziando l'illusione di realizzare una giustizia penale attraverso l'inquisizione nelle mani di un *solo uomo*. Tale concezione appariva sicuramente nobile, ma irrealizzabile «per la intrinseca repugnanza che una sola mente diriga i suoi passi a due diversi fini fra loro opposti».¹⁶

Per Carrara la difesa dell'imputato si qualificava sì come un "diritto originario dell'uomo", ma anche un valore che doveva essere garantito nell'interesse dell'intera collettività, sul presupposto che fosse necessario il contraddittorio tra le parti, basato su di una sostanziale parità, per addivenire alla verità.¹⁷

¹⁶ F. CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, Prato 1889, vol. I. pag. 119 ss.

¹⁷ Enc. Treccani, articolo reperito sul sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/francescocarrara>.

1.2 PROBLEMI DI BILANCIAMENTO

Si è così potuto rilevare come la disciplina dell'apporto del soggetto interrogato si atteggi diversamente a seconda dell'influenza culturale ed ideologica, dovuta al modello procedurale di riferimento considerato, in relazione alle visioni di giustizia e dei diritti fondamentali riconosciuti al reo che venivano a svilupparsi gradualmente nel tempo.

Infatti la verità oggettiva, in particolare nel processo, rappresenta solo un irraggiungibile "limite ideale".¹⁸

Se pensiamo alla verità in ambito scientifico, possiamo renderci conto che anche la verità di una teoria scientifica può non essere definitiva, può essere superata da un'altra teoria, può dunque essere relativa allo stato attuale delle conoscenze ed esperienze compiute fino a quel momento.¹⁹

A riguardo, Alfred Tarski, matematico e filosofo polacco, elaborò la c. d. *teoria semantica della verità*, secondo la quale il concetto attribuibile alla verità si basa sugli elementi fattuali, per cui «un enunciato vero è un enunciato che dice che le cose stanno così e le cose stanno appunto così». Per evitare paradossi come il "mentitore" è necessario formulare la definizione in un

¹⁸ A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica* (1944), in *Semantica e filosofia del linguaggio* (1952), a cura di L. Linsky, trad. it, Milano, 1969, p. 62.

¹⁹ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 7° ed., Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 23.

metalinguaggio distinto dal linguaggio-oggetto al quale si applica il concetto di verità.²⁰

Ecco, se trasferiamo tale ragionamento nel settore giudiziario, possiamo notare che le cose non sono poi così diverse.

L'oggetto dell'indagine riguarda accadimenti passati, che non sono suscettibili di una diretta verifica sperimentale. L'indagine sulla verità è basata sul riscontro empirico delle proposizioni fattuali (Caio ha commesso il fatto x) che viene compiuta in via induttiva basandosi sulle prove raccolte, e giuridiche (la legge penale prevede il fatto x come reato) in via deduttiva in relazione alle interpretazioni delle disposizioni.²¹

Ma tale concezione non è abbastanza esaustiva per dimostrare un criterio oggettivo della verità, ma si limita a fornire le condizioni dell'uso del termine "vero".²²

È il giudice che effettua la ricerca, influenzato dal suo stesso approccio, dagli strumenti e dalle prove che ha a disposizione, talvolta caratterizzate da un certo grado di incertezza e che assumono rilevanza in base alle regole che l'ordinamento impone.

²⁰ Enc. Treccani, articolo reperito al sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/semantica>.

²¹ O. MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. VII, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 14.

²² O. MAZZA, *ibidem*, p. 15.

Il giudice non dovrà tanto domandarsi se l'imputato abbia commesso il reato, quanto piuttosto limitarsi alla valutazione della sufficienza o meno delle prove raccolte per verificare il fatto così come proposto dall'accusa, per poi fornire un'interpretazione delle relative disposizioni legislative in merito al caso concreto.

Ma la verità processuale è strettamente connessa al principio della *giustizia* della decisione giurisdizionale e, se l'arrivo ad una verità assoluta può dirsi soltanto un'effimera illusione, allora anche la giustizia può non essere agevolmente raggiunta.

Giusta, in via assoluta, potrebbe essere solo quella decisione che avesse il pregio di affermare una verità altrettanto assoluta e inconfutabile.²³

L'unico modello che potrebbe avvicinarsi ad un ideale di tale portata potrebbe rinvenirsi in quello accusatorio-garantista, il quale sottopone a verifica o falsificazione gli enunciati fattuali e giuridici riguardanti l'ipotesi formulata dall'accusa, attraverso un procedimento che si propone di operare un contemperamento tra l'esigenza politica di tutela di certi diritti, (in particolare quelli costituzionalmente rilevanti), e l'esigenza di portare il giudice alla verifica degli elementi in suo possesso.²⁴

²³ O. MAZZA, op.cit. p. 16.

²⁴ O. MAZZA, op.cit.. p. 19-20.

1.3 LA TORTURA COME STRUMENTO PER LA RICERCA DELLA VERITÀ IN SEDE DI INTERROGATORIO

La disciplina dell'apporto informativo dell'imputato alla ricostruzione della verità dei fatti oggetto di un procedimento penale, contribuisce a delineare gli aspetti emblematici di ogni impianto processuale: la storia è testimone di come nel rito penale si sia sempre teso ad elargire la verità al soggetto imputato, tentando di colmare il gap tra una verità storica, oggettiva, assoluta e verità giuridica che, come tale, è condizionata dal contesto in cui viene resa e dai soggetti che vanno a condurre la ricerca.

Per molti secoli la ricostruzione fattuale operata in giudizio è stata fortemente legata al raggiungimento di un contributo conoscitivo dell'accusato, presupponendo che «la confessione appare come una testimonianza di sé medesimo, e per conseguenza merita fede, perché l'imputato si riporta alla sua *propria percezione*, e deve perciò stesso conoscere meglio di chiunque lo stato dei fatti».²⁵

Ciò era dovuto alla visione di una presunzione d'innocenza del tutto diversa da come viene intesa oggi.

²⁵ C. G. A. MITTERMAIER, *Teoria della prova nel processo penale* (1834), trad. it., Milano, 1858, p. 167.

E la ricerca della verità, fin dai tempi più antichi, fu inizialmente associata all'uso della tortura, considerata quale strumento coercitivo, meccanismo sanzionatorio e giudiziario, idoneo ad incidere sulla volontà della persona allo scopo di estorcergli quante più informazioni possibile.

Definita dal filosofo Michel Foucault come “lo splendore dei supplizi”²⁶, si sostanziava nell'inflizione pubblica di sofferenza atroce del reo e, al contempo, servente alla macchina della giustizia per giungere alla verità.

La tortura rappresentava quindi uno strumento tecnico “investigativo” con il quale “si cerca di estorcere all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio, fondando la sentenza sulla verità così ottenuta”²⁷ e al tempo stesso “punitivo” volto all'affermazione del dominio politico.

Sul metodo della tortura, si sono susseguite nel tempo notevoli discussioni filosofiche in relazione al momento in cui tale tecnica prese le prime mosse.

²⁶ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, 2005, p. 50.

²⁷ P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol I, Varese, 1954, p. 4ss.

Si trattava, infatti, di una tecnica risalente già ai tempi più antichi del diritto romano Repubblicano, utilizzata poi come vero e proprio mezzo di prova, che aveva preso il posto dei vecchi sistemi magici e basati sulle ordalie. Veniva impiegata però solo nei confronti degli schiavi, come testimoni o accusati, tranne il caso in cui le dichiarazioni fossero state rese a carico dei loro padroni (*quaestio in caput domini*) in quanto, dal momento che non era possibile costringere un uomo libero alla confessione mediante tortura, così non si poteva indurre uno schiavo a deporre nei suoi confronti.

Successivamente, se nel diritto Repubblicano si distingueva tra la tortura dei testimoni schiavi e quella in caput mundi, in età imperiale tale distinzione si attenuò e venne abolito il divieto di tortura nei confronti dei testimoni liberi, di stato incerto, i *milites* o gli *equites*, anche per provare i delitti più gravi come il falso nummario, la magia, i reati come la *salus publica* quali l'adulterio o l'incesto.

Con la fine dell'Impero Romano d'Occidente e l'affermarsi dei regni romano-barbarici, alla tortura vennero a sostituirsi una serie di nuove tecniche, basate su visioni privatistiche dei delitti, proprie delle popolazioni che si erano insediate con le invasioni barbariche, che si concretizzavano in un preventivo ed eventuale accordo tra il colpevole e la vittima, mentre il potere dello Stato

interveniva solo in caso di esito negativo di tale compromesso. Si può arrivare allora a comprendere come un metodo come la tortura non fosse più compatibile con tale visione, ma venisse sempre più ad essere gradualmente abbandonata, in virtù del fatto che questa assurgeva più a mezzo di ricerca della verità, che a strumento per risolvere i conflitti.

In seguito, infatti, nel periodo Medievale, si fece ricorso ai giudizi di Dio, attraverso l'uso delle antiche pratiche giuridiche delle ordalie, che consistevano in metodi violenti, impiegati per rinvenire la prova dell'innocenza o della colpevolezza dell'accusato, il cui esito veniva inteso come manifestazione della volontà di Dio.

L'accusato veniva immerso nell'acqua gelata, nell'olio bollente, cosparso di fuoco, e se riusciva a sopravvivere, ciò stava a significare che era innocente e che Dio lo aveva assolto.

Formulata l'accusa, infatti, al giudice spettava stabilire se ricorrere al giuramento o al giudizio di Dio. Qui si esauriva la sua competenza, poiché la sentenza era direttamente conseguente all'esito della modalità stabilita.

Il giuramento presupponeva alcune garanzie di solennità, tra cui l'intervento dei *coniuratores*, che erano tendenzialmente parenti dell'accusato, che giuravano insieme a lui sul presupposto dell'innocenza di questo. Tale istituto si era nel tempo venuto a

sostituire alle antiche faide, che si traducevano invece in un vero e proprio ricorso all'uso della forza, attraverso duelli tra il soggetto danneggiato o dei suoi familiari, nei confronti del soggetto accusato del reato.

Nell'alto Medioevo pertanto la tortura venne relegata a mero strumento residuale, per poi vedersi riaffermata durante il basso Medioevo, a fronte della crisi del sistema ordalico, perfettamente conforme alle ideologie proprie del processo penale inquisitorio che stava andando affermandosi. Fu valutata come mezzo razionale di prova che ben si sposava, quindi, con l'affermata centralizzazione del potere.

Ma la tortura venne nel tempo ad assumere molteplici finalità, in quanto, oltre ad assurgere a strumento di inflizione di punizioni, attraverso i supplizi si potevano talvolta ottenere dal condannato i nomi dei suoi complici, mentre nei confronti dei cristiani assumeva la precipua funzione di strumento discriminatorio, che potesse spingerli a rinnegare la loro fede.²⁸

La tecnica della tortura per far confessare il reo, come abbiamo avuto modo di evidenziare nel paragrafo precedente, veniva a

²⁸P. FIORELLI, *op. cit.*, pp. 4 ss.; T. PADOVANI, *Lezione III sulla tortura alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, 8 febbraio 2007, dattiloscritto e M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, ed. il Mulino, 2013, *cit.*, pp. 25 ss.

basarsi, in particolare in un sistema come quello inquisitorio, sul mero sospetto di quanto il reo avesse compiuto.

Essa veniva realizzata seguendo una serie di modalità-formalità, secondo un verbale che riportasse: la data in cui si faceva luogo all'interrogatorio, se veniva svolto di fronte al vescovo o all'inquisitore, le generalità del torturando ed il giuramento di dire la verità.²⁹

Il tutto prendeva avvio con gli inquisitori che rivolgevano benevolmente al reo l'invito a confessare poiché in caso contrario, avrebbero proceduto nei suoi confronti attraverso rimedi di diritto e di fatto. Il reo veniva così condotto nel luogo di tortura, spogliato, legato, e ammonito "benignamente" a rivelare la verità di cui era custode.

Qualora avesse desistito, i dottori ("*sedentes*") avrebbero ordinato di innalzarlo sul palo ("*mandaverunt in altum elevari*") sancendo l'inizio di una nuova fase processuale denominata "*rigoroso esame*".³⁰

«E se il reo, avvenga che con animo di non dire la verità, rispondesse: "mettetemi giù che voglio dir ogni cosa", che si

²⁹ I. MEREU, op.cit. pag. 221.

³⁰ I. MEREU, ibidem., pag. 222.

avrà da notare nel processo, dovranno i giudici *istare*, che cominci a dir la verità ne' "tormenti"». ³¹

Ma la questione inerente all'esistenza, in capo all'imputato, di un vero e proprio dovere di collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria ricorreva spesso soprattutto nei dibattiti sollevati dal movimento illuminista intorno ai temi della tortura e del giuramento del reo. ³²

Fra gli argomenti più significativi addotti dagli illuministi, che condannavano i sistemi che ammettevano la tortura e prevedevano l'obbligo di giuramento, vi era il principio che muoveva dalla convinzione che questi fossero metodi *contra naturam*, facendo leva sulla loro immoralità, in quanto avevano l'effetto di costringere l'imputato ad autoincolparsi.

Al riguardo, è da notare la posizione di Beccaria, il quale - dopo aver rilevato "una contraddizione tra le leggi e i sentimenti naturali dell'uomo" nell'istituto del giuramento imposto all'imputato «acciocché sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di essere falso, quasi che l'uomo potesse giurar daddovero di contribuire alla propria distruzione» - ribadiva lo stesso concetto, osservando, a proposito della

³¹ E. MASINI, *Il Sacro Arsenale*, 1621.

³² V. GREVI, *Nemo tenetur se detegere, Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, Giuffrè Editore, 1972, p. 9.
riguardo al problema della tortura, v. FIORELLI, op.cit, vol. II, Milano, 1954, p. 205;
quanto al giuramento dell'imputato v. ALLORIO, *Il giuramento della parte*, Milano 1937, p.143.

tortura, «ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato».³³

Spunti interessanti sono rinvenibili anche nel pensiero di Filangieri, il quale escludeva che l'accusato avesse un "dovere di confessare" il delitto commesso e pertanto a questo non corrispondeva il "diritto dell'autorità procedente" ad esigerne la confessione³⁴.

Gli illuministi posero infatti una vera e propria opera di demolizione teorica della tortura, ponendosi in contrasto con i principi che venivano ad essersi affermati in ambito penalistico.

Si tese progressivamente ad abbandonare il modello inquisitorio di processo proprio dell'*ancien régime*, e la confessione perse il suo fulcro, la centralità che fino ad allora aveva assunto.

Si affermò così un'idea nuova della persona verso la quale si procedeva: non più quindi «bestia da confessione», ma "soggetto" del processo, al quale vennero riconosciute garanzie e diritti ben determinati.³⁵

Tra gli argomenti addotti per colpire una tecnica quale la tortura, vi era l'idea dell'inutilità e la irrazionalità che la contraddistingueva.

³³ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ss XI E XII, ed. a cura di Calamandrei, Firenze, 1950, p. 210, 215.

³⁴ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, Genova, (1780-1785), pp. 451 ss.

³⁵ F. CORDERO, op. cit. p. 25.

Con la sofferenza, si poteva infatti ottenere che molti parlassero, ma non si poteva esser certi che quanto riferito in conseguenza del dolore patito potesse rappresentare la verità o soltanto una confessione volta unicamente a far cessare i supplizi subiti. Allora la tortura non permetteva di raggiungere la verità, ma, usando un'espressione di Beccaria «è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e condannare i deboli innocenti».³⁶

Per gli illuministi la tortura rappresentava perciò soltanto una atroce e disumana tecnica che non avrebbe portato ad ottenere alcuna verità utile.

Poteva al massimo essere considerata una pena inflitta nei confronti di un soggetto non ancora riconosciuto colpevole, realizzando pertanto una violazione della presunzione di innocenza.³⁷

Ma l'uso della tortura portò ad essere col tempo lentamente abbandonato, abolito in sede legislativa e la ragione del suo abbandono è da ricercarsi soprattutto in un rifiuto di tale mezzo, in quanto considerato inutile, irrazionale, disumano, ma anche nel suo scontrarsi con i nuovi affermati principi penali propri del XVIII secolo.

³⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 12° Edizione, Milano, Feltrinelli, 2007 p. 60.

³⁷ P. VERRI, *Osservazioni sulla tortura*, a cura di S. Contarini, p. 60 ss e C. BECCARIA, op. cit. p. 64.

In tale periodo, infatti, venne abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi europei travolti dal movimento illuminista, fino ad arrivare nel XIX ad essere vietata anche nei paesi d'oltre Europa.

Continuò a permanere però, in molti Stati, il dovere penalmente sanzionato per l'imputato di sottoporsi ad interrogatorio, ereditato dal processo di tipo accusatorio. Così la tortura assunse la nuova veste di pena.

In altri stati, invece, essa venne sostituita dalla promessa di vantaggi all'accusato, per ottenere una confessione.

1.4 INDIRIZZI LEGISLATIVI DELL'INTERROGATORIO NEGLI STATI PREUNITARI E POST UNITARI

Nel 1807 in Italia venne approvato l'unico codice italiano entrato in vigore durante il governo napoleonico, il *Codice di procedura penale pel Regno d'Italia*.

In esso si poteva rinvenire una chiara rottura con i principi passati, con i metodi coercitivi di estorsione della verità propri dell'istituto della tortura. Si apriva la strada ad una visione moderna rispetto ad altri ordinamenti dell'epoca, si arrivava finalmente a riconoscere la garanzia all'imputato di immunizzarlo da qualunque tipo di costrizione volta a forzare la sua dichiarazione in sede di interrogatorio.

Veniva infatti sancito il divieto di obbligarlo al giuramento³⁸ e di utilizzare «qualunque minaccia o seduzione onde ottenere una risposta diversa da quella che l'interrogato era disposto a fare spontaneamente» e che «se l'imputato ricusi di rispondere, o per rispondere si finga muto, il giudice l'eccita a rispondere, e lo avverte che si procederà oltre nell'istruzione, malgrado il suo silenzio».³⁹

Tali disposizioni permasero anche nelle legislazioni penali italiane successive al Congresso di Vienna, in contrasto con il *Code d'instruction criminelle* francese di pochi anni prima, dove si affermava che, in materia di interrogatorio dell'imputato, continuavano sempre a rimanere in vigore le disposizioni previste nell'Ordinanza del 1670, emanata «quando il sistema inquisitorio faceva maggior strazio degli imputati».⁴⁰

La disciplina del Codice del 1807 venne mantenuta anche nel successivo *Codice di rito penale sardo* del 1859 e verrà poi trasposta nel primo *Codice di procedura penale dell'Italia unita* del 1865.

³⁸ Alla base di un simile divieto vi era, in dottrina, la tradizionale equiparazione del giuramento alla tortura, evidenziandone il profilo della coercizione morale, BORSANI-CASORATI, *Codice di proc.pen.* it, vol. II, Milano 1876, p.493.

³⁹ V. GREVI, op. cit. p. 23-24.

⁴⁰ F. BENEVOLO, *Il decreto del 9 ottobre 1789, dell'Assemblea nazionale francese e le moderne legislazioni di procedura penale*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», a. XII, (1886), vol. XXIII, P. 529.

In quest'ultimo, si mise in luce, in particolare, la funzione nevralgica dell'interrogatorio come strumento di difesa del soggetto.

Nello specifico, si riconobbe un obbligo da parte dell'autorità procedente di avviso della facoltà per l'interrogato di indirizzare la sua difesa restando in silenzio di fronte alle domande che gli venivano rivolte.

La situazione cambiò con l'adozione di un nuovo codice Codice nel 1913 che prevedeva una forma di tutela "preventiva" per l'imputato, che doveva ricevere tale avviso ancor prima di avere la parola, in modo da orientare la sua difesa senza interferenze nella sfera della sua libertà morale.⁴¹ Ciò contribuì al rafforzamento dell'autodifesa dell'imputato.

Ma con l'avvento del fascismo le cose mutarono notevolmente, soprattutto in riferimento al diverso inquadramento dei rapporti tra l'individuo e l'autorità, ristabilendo una condizione di subordinazione dell'interrogato rispetto a questa.

Nel *Codice Rocco* del 1930, adottato in tale periodo, infatti, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale, non veniva più previsto alcun tipo di avviso preventivo da parte del giudice all'imputato, se non ,dopo la contestazione del fatto, un invito a

⁴¹ E. AMODIO, *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1974, 409.

«indicare le sue discolpe» e tutto ciò che riteneva idoneo alla sua difesa;⁴² qualora si fosse rifiutato di proferir parola, sarebbe stato annotato nel verbale e l'istruzione sarebbe proseguita.

La ratio di tale previsione risiedeva soprattutto nel mutato clima politico intervenuto con il regime fascista, propulsore di un'ideologia che tendeva ad agevolare l'esercizio del magistero punitivo da parte dello Stato⁴³.

Si ammise che il giudice, in sede di interrogatorio, non avesse alcun dovere di lealtà che gli imponesse di informare l'imputato della facoltà rimanere in silenzio, ma al contempo, non si prevedeva in capo all'imputato un obbligo di rispondere, né di farlo secondo verità.

Con l'adozione del Codice Rocco, dunque, si riaprì la strada alla vecchia concezione di subordinazione dell'imputato di fronte all'autorità, poiché « il non rispondere equivaleva a negare la soggezione che ogni imputato deve avere nei confronti dell'autorità giudiziaria»,⁴⁴ anche se, in caso di comportamento reticente o menzognero non era stabilita alcuna sanzione; tutt'al

⁴² La disposizione letterale della norma era la seguente: «Il giudice invita l'imputato a discolarsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione».

⁴³ V. GREVI, op.cit. p. 39

⁴⁴ MANZINI, *Trattato di dir. proc. pen. it.*, vol. I, Torino 1931, p. 161.

più un “obbligo morale” di sincerità, fulcro del principio di lealtà processuale.⁴⁵

Appurato che non era previsto dunque per l'imputato un obbligo giuridico di verità, in sede di interrogatorio nel merito invece, si parlava di un “onere di dichiarare il vero”⁴⁶, nel senso che qualora avesse optato per rimanere in silenzio o addirittura mentire alle domande, avrebbe rischiato di perdere credibilità di fronte al giudice, anche con riguardo alle eventuali dichiarazioni veritiere. Ciò avrebbe potuto portarlo ad essere condannato sulla base di meri indizi che, seppur da soli non sufficienti a fondarne la responsabilità, avrebbero convinto il giudice ad emettere una pronuncia a sé sfavorevole.

L'evoluzione concettuale successiva venne registrata con la caduta del regime fascista e l'adozione della Carta Costituzionale Repubblicana nel 1948, documento che sancì un vero e proprio diritto di difesa (art. 24, 2° Cost) affiancato e strettamente connesso ad una presunzione di non colpevolezza dell'imputato finché non fosse intervenuta la condanna definitiva (art. 27, 2° Cost).

⁴⁵ V. GREVI, op. cit. p. 43.

⁴⁶ G. FOSCHINI, *L'interrogatorio dell'imputato*, in *Annali di dir. e proc. pen.*, 1943, p. 271.

Questo rendeva del tutto diverso e nuovo l'approccio metodologico dell'accertamento penale.⁴⁷ e i rapporti fra lo Stato e gli individui.

Nell'art. 24, 2° comma si individuava il fondamento costituzionale della possibilità di non esprimersi fornendo elementi a proprio carico.

Ma seppur ci trovassimo in un clima politico-costituzionale che potremmo definire maggiormente garantista, vi era chi continuava a portare avanti l'idea che il comportamento menzognero o reticente del soggetto andasse considerato comunque come l'esito di un mezzo di prova. Se l'imputato rimaneva in silenzio, o mentiva, ritrattava, o si contraddiceva, il tutto portava a far emergere validi indici di colpevolezza.⁴⁸

Solo a seguito della riforma operata con la legge n. 932 del 1969, l'interrogatorio assumerà il valore di un tipico mezzo di difesa, che si evince dal fatto che, non solo l'imputato che vi si sottoponeva non era tenuto a rilasciare dichiarazioni *contra se*, ma anche perché doveva essere avvertito della facoltà di rimanere in silenzio (facoltà questa, espressione di un principio difensivo), essere informato del fatto contestatogli e degli

⁴⁷ V. GREVI, op. cit. p. 47.

⁴⁸ E. GIANTURCO, *La prova indiziaria*, Milano, 1958, p. 113-114.

elementi raccolti a suo carico ed infine invitato a produrre elementi atti a screditare l'accusa.⁴⁹

Simili previsioni esprimevano dunque, una scelta del legislatore chiaramente mirata a subordinare il fine della ricerca della verità alle scelte autodifensive dell'imputato. Il tutto faceva intendere anche l'intento di screditare l'idea dell'interrogatorio come mezzo di prova, sullo stesso piano di uno strumento di indagine probatoria.⁵⁰

⁴⁹ V. PATANE', *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Collana diretta da Bargis, Grevi, *Illuminati Kostoris, Orlandi, Zappalà.*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 27.

⁵⁰ V. GREVI, op. cit. p. 130-131.

2. IL NOVERO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'IMPUTATO

Il novero dei diritti fondamentali dei soggetti imputati in un processo penale è garantito e riconosciuto dalla Costituzione italiana, dalle Convenzioni sovranazionali e dai codici di rito e procedura penale.

Con l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale nel 1948, infatti, molti sono stati i diritti riconosciuti all'individuo, rafforzati anche dall'adesione a livello europeo alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

In particolare l'art. 27, secondo comma della Costituzione, sancendo la presunzione di non colpevolezza,⁵¹ rappresenta forse la più emblematica disposizione della radicale trasformazione che il sistema processuale penale ha subito nel periodo repubblicano, e, che in origine invece, non ebbe grande influenza sulle legislazioni penali.

Con la riforma del Codice di procedura penale avvenuta nel 1988, poi, il processo ha subito notevoli trasformazioni rispetto a quello statuito nel Codice Rocco del 1930.

⁵¹v. art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che così recita: "Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato".

L'opzione tendenzialmente accusatoria recepita nel codice del 1988, infatti, giustifica l'inquadramento dell'interrogatorio in termini prettamente difensivi.

Prima di procedere alla loro individuazione, attraverso un'analisi dell'ordinamento costituzionale e di quello processuale penale, si ritiene di dover fornire una definizione teorica del concetto stesso di diritto fondamentale.

I diritti soggettivi vengono considerati come fondamentali quando vengono riconosciuti universalmente a tutti gli esseri umani, o ad una classe universale di soggetti e quando presentano caratteri di indisponibilità e inviolabilità.

Rappresentano, pertanto, un limite non solo ai pubblici poteri ma anche all'autonomia dei loro titolari: pensiamo al diritto alla vita, o alla libertà: nemmeno volontariamente si potrebbe decidere di alienarli. Oppure pensiamo al fatto che un imputato possa decidere di non richiedere l'assistenza di un difensore nel processo, ma non possa invece essere obbligato a non chiederla.⁵² Qualunque atto di tale natura sarebbe da considerarsi, ancor più che invalido, inesistente.⁵³

Non è quindi ammissibile una rinuncia al diritto fondamentale da parte del suo titolare, in quanto indisponibile.

⁵² L. FERRAJOLI, *I diritti fondamentali nella teoria del diritto, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, 2001, p. 123 ss.

⁵³ L. FERRAJOLI, *Ibidem*, p.140-141.

L'indisponibilità dei diritti fondamentali non riguarda però l'esercizio ma la sua titolarità, che non viene meno, qualunque cosa facciamo o vogliamo, dato che i diritti fondamentali non sono altro che norme "tetiche".⁵⁴

Con riguardo alla loro inviolabilità, si registra una previsione di rango legislativo e costituzionale che dà vita ad un corrispondente dovere a carico dello Stato di esimersi dall'emanare una legislazione che possa impedirli.

L'articolo 2 della Costituzione ne rappresenta il fondamento sostanziale per eccellenza. Al riguardo merita segnalare una sentenza della Corte Costituzionale del 1994, la quale evidenzia che tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile dell'individuo, la disposizione dell'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti cosiddetti "inviolabili" dell'uomo, identificabili nel diritto di identità personale, comprendente il novero delle convinzioni morali, ideologiche, religiose e sociali proprie di ciascuno individuo.⁵⁵

2.1 LA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE

L'esame appena realizzato ci permette ora di individuare, sul piano dogmatico, quelli che rappresentano i diritti fondamentali

⁵⁴ L. FERRAJOLI, *Ibidem*.

⁵⁵ *Sent. Corte Cost. n°258/1994*

che vengono riconosciuti all'imputato in funzione del suo eventuale apporto alla ricostruzione della verità giudiziale.

Il principale diritto fondamentale che viene riconosciuto alla persona sottoposta a procedimento penale è quello di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte difensive, detto anche *diritto alla libertà morale*. La libertà di autodeterminazione dell'individuo rappresenta un diritto di portata generale, che ha la caratteristica fondamentale di applicarsi al rapporto tra l'individuo e l'autorità, ed è tutelato a pieno titolo nel novero dell'art 2 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo.⁵⁶

Ma la libertà di autodeterminazione trova tutela anche in altre fonti normative, quali ad esempio la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) che vieta i trattamenti disumani e consacrati, in particolare, dall'art. 3⁵⁷, che esprime uno dei valori delle società democratiche ritenuti tra i più fondamentali.

⁵⁶ In tal senso si è espressa la Corte Cost. con sent. n° 229 del 19 giugno 1998, p. 1790, la quale ha chiarito che la tutela della libertà morale della persona nell'assunzione della prova, non è altro che la diretta applicazione dell'art 2 Cost., e che il divieto di cui all'art. 188 c.p.p. di uso di metodi coercitivi atti a deviare la libera autodeterminazione, è l'insieme delle «regole che prima ancora della loro codificazione, figurano come espressione di principi fondamentali di civiltà giuridica».

⁵⁷ L'art. 3 CEDU così recita: "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

E ancora, l'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici approvato a New York il 16 dicembre 1966,⁵⁸ e l'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sempre a New York nel 1948.⁵⁹

Ovviamente anche la legislazione ordinaria italiana si occupa di tutelare e garantire al soggetto la libertà di autodeterminarsi. All'art 64 c.p.p. si vieta l'uso di metodi idonei a coartare la libera determinazione dell'individuo, la sua libertà morale e psichica, strettamente connesso all'art. 188 c.p.p. il quale estende il divieto ad ogni attività probatoria eseguita nel processo.

Tale disposizione infatti, dispone che «Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti». Si prevede un divieto probatorio di manipolare la libertà psichica attraverso metodi di costrizione mentale o fisica contro la volontà della persona, sanzionando l'eventuale violazione con l'inutilizzabilità della prova così ottenuta. Sotto il profilo etico, si tratta di un precetto che esprime chiaramente

⁵⁸ L'art. 7 del Patto così recita: "Nessuno può essere sottoposto alla tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico."

⁵⁹ L'art. 7 così recita: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti".

l'intento del legislatore di rifiutare quei mezzi che, seppur altamente affidabili, vanno a ledere la dignità della persona e, pertanto, di rinunciare alla verità ad ogni costo.⁶⁰

L'art. 188 c.p.p. rappresenta la trasposizione nel codice di rito del principio costituzionale affermato all'art. 13 comma 4 Cost., ai sensi del quale è «È punibile ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

Suscita infatti dei dubbi la scelta del legislatore di prevedere istituti quali, ad esempio, quello previsto dall'art. 132 c.p.p. che dispone l'accompagnamento coattivo dell'inquisito, attraverso un'ordinanza del giudice, per il compimento di un certo atto. In generale tale metodo di "costrizione" si rinviene nel corso delle indagini preliminari, fase in cui il pubblico ministero può ordinarlo, su autorizzazione del giudice, per procedere a interrogatorio o a confronto ex art. 376 c.p.p., nei casi di incidente probatorio ex art. 399 c.p.p., e nel corso del dibattimento, per alcuni atti, come la ricognizione o il confronto.

Ma necessario per comprendere appieno il contesto nel quale l'interrogatorio esplica la sua funzione garantistica è l'esame di

⁶⁰CONSO GREVI, *Commentario breve al Codice di procedura penale*, CEDAM, 2005, p.528.

ciò che si pone alla base della libertà di autodeterminazione di un soggetto imputato.⁶¹

Innanzitutto è bene precisare che le dichiarazioni che il soggetto rilascia in sede di interrogatorio devono essere il frutto di una scelta libera, consapevole, volontaria.⁶²].

La salvaguardia di tale libertà impone innanzitutto una tutela sul piano fisico, come specificato poc'anzi esaminando l'art. 188 c.p.p., poiché "la costrizione fisica, con i suoi strumenti (le manette per esempio) trascina spesso con sé anche forme di "costrizione morale".⁶³

Durante l'interrogatorio vige il divieto di uso di "metodi o tecniche" atti a condizionare psicologicamente il soggetto, creando una possibile alterazione sulla sua memoria e sul suo stato di valutazione. Non è infatti concesso l'uso di metodi scientifici come la narcoanalisi o l'ipnosi, o il *lie detector* (la macchina della verità)⁶⁴, né di sistemi che, durante lo

⁶¹ Una interessante definizione di "autodeterminazione" si rinviene in L. SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000, p. 2, secondo la quale sarebbe la libertà di «formare senza costrizioni la propria volontà e di muovere il proprio comportamento esteriore in conformità alle spinte psichiche interne, senza intromissioni e senza la sottoposizione coatta ad introspezioni che ne svelino il concreto funzionamento».

⁶² R.E. KOSTORIS, in *Commento agli artt. 64 e 65 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Utet, Torino, 1989, p.327.

⁶³ O. DOMINIONI, *Commento agli artt. 64 e 65 c.p.p.*, in E. Amodio-Dominioni, (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol I, Giuffrè, Milano, p. 402.

⁶⁴ La macchina della verità (poligrafo) viene ancora attualmente usata in Stati come il Giappone, Stati Uniti e la Romania. Lo strumento ha un grado di attendibilità

svolgimento dell'interrogatorio, possano influenzare la persona, evitando così una confessione artificiosa, e ciò, come chiarisce la norma dell'art. 64, 2° comma c.p.p., «neppure col consenso della persona interrogata», in virtù della natura indisponibile del divieto.⁶⁵

Si precisa al 1° comma dell'art. 64, che tale previsione viene estesa “sia al soggetto sottoposto alle indagini, che a colui che si trovi in stato di custodia cautelare o in altre forme di detenzione, che intervengono libere all'interrogatorio”, ad eccezione delle cautele che si rivelino necessarie per evitare il pericolo di fuga o di altre forme di violenza.

Ma le forme di restrizione realizzate potranno avvenire solo in caso di stretta indispensabilità e dovranno essere proporzionate al pericolo effettivo che si presenta in concreto.⁶⁶

L'art. 64 ai primi 2 commi, in combinato disposto con l'art. 188 c.p.p., inquadra l'interrogatorio come atto volontario naturale, specifica che qualunque dichiarazione egli renda deve essere il frutto di una piena e libera scelta, lontana da costrizioni, al punto che, qualora vengano violati tali precetti, si prevede

altissimo (circa il 90%). Molti ritengono che esso non rilevi in particolar modo se la persona stia mentendo o stia dicendo il vero, ma piuttosto il livello di stress del sottoposto.

⁶⁵ A tale conclusione perviene G.FIANDACA-G.DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Ed. Jovene, 2003, p.272; allo stesso modo V. GREVI, op.cit, p. 121, sia pure avendo come riferimento il sistema del codice di procedura penale del 1930.

⁶⁶ CORDERO, in *Comm. Cordero*, p. 78.

l'inutilizzabilità di quanto dichiarato, prevista all'art. 191 c.p.p.⁶⁷

Tale sanzione colpisce sia il vizio inerente all'elemento di prova (le dichiarazioni raccolte) sia quello del mezzo di prova stesso (la procedura stessa dell'interrogatorio così realizzato).

2.2 IL DIRITTO DI AUTODIFESA

La natura del nostro processo penale richiederebbe la diretta e personale partecipazione dell'imputato, attraverso il compimento di tutte quelle attività che gli consentano di esercitare il suo diritto di difesa, così come sancito dall'art. 24, 2° comma della Costituzione. Deve essergli dunque concesso di avvalersi di tutti quei poteri e facoltà che gravitano intorno a tale diritto.

Sussiste nel nostro ordinamento una notevole serie di atti specifici attraverso cui l'accusato può offrire il proprio contributo autodifensivo: tra i principali possiamo indicare i vari tipi di interrogatorio che possono intervenire durante il procedimento penale:

- gli art. 64 c.p.p. ("Regole generali per l'interrogatorio");

⁶⁷ Invece, sotto la vigenza del Codice Rocco, la dottrina riteneva che l'interrogatorio realizzato in presenza di una totale assenza di volontarietà, sarebbe stata colpita da inesistenza. Ad oggi l'inesistenza si giustifica solo in presenza di «una macroscopica divergenza fra l'atto e il suo modello, e in mancanza di una esplicita previsione normativa».

- l'art. 289, 2° comma c.p.p. ("Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio") poiché durante le indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è fatto obbligo al giudice di eseguire l'interrogatorio dell'indagato, con le modalità di cui agli artt. 64 e 65;
- art. 294 c.p.p. ("Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale");
- l'art. 364 c.p.p. ("Nomina e assistenza del difensore"), in quanto durante le indagini preliminari, se il pubblico ministero ritiene di dover procedere ad un c.d. "atto garantito", ovvero sia un atto per il quale è previsto l'intervento e l'assistenza del difensore dell'indagato, ovvero interrogatorio, ispezione o confronto, inviterà l'indagato a nominare (qualora non ne sia già provvisto) un difensore di fiducia;
- l'art. 388 c.p.p. ("Interrogatorio dell'arrestato o del fermato"), secondo cui, qualora il pubblico ministero lo ritenga utile e necessario ai fini della valutazione circa la legittimità dell'arresto o del fermo, o per la prosecuzione delle indagini, ha facoltà di procedere all'interrogatorio del fermato o arrestato;
- l'art. 391 c.p.p. ("Udienza di convalida") che prevede la necessaria presenza del difensore dell'arrestato o fermato;

- l'art. 421, 2° comma, c.p.p. ("Discussione") che si riferisce al momento successivo agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e prevede al 2° comma che l'imputato, dopo la discussione del Pm, ma prima di quella dei difensori, possa rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio, che verrà condotto nelle forme previste dagli art. 64 e 65 c.p.p.;

Occorre sottolineare che la L. n° 234 del 1997 ha previsto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio qualora questa non sia preceduta dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio nel corso delle indagini preliminari. Non può parlarsi di nullità invece, qualora l'avviso venga comunque reso, ma poi l'indagato non si sia concretamente presentato per sostenerlo. Le dichiarazioni che vengono eventualmente rilasciate in tale sede sono utilizzabili in dibattimento solo ai sensi degli artt. 500 e 513 c.p.p.⁶⁸;

Altre forme di autodifesa possono ravvisarsi nelle disposizioni di cui:

- all'art. 350 c.p.p. ("Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini"), che regola le diverse modalità con le quali la polizia giudiziaria può assumere

⁶⁸ Rispettivamente "Contestazioni dell'esame testimoniale" e "Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare".

informazioni dall'indagato. Si tratta di informazioni che l'indagato rilascia sotto sollecito della polizia giudiziaria durante le indagini preliminari e perciò, soggette a particolare tutela, che si sostanzia nella necessaria presenza del difensore e nel fatto che non possano essere assunte da un imputato *in vinculis*. E' previsto poi, dalla disposizione, la possibilità per l'indagato di rilasciare dichiarazioni spontanee, per cui rese di sua iniziativa, senza che queste siano frutto di domande o contestazioni da parte dei soggetti inquirenti (data la spontaneità dell'istituto, qui non sono invece previste le cautele di cui sopra circa la necessaria presenza del difensore e possono essere assunte anche se l'indagato sia in *vinculis*);

- all'art. 374 c.p.p. ("Presentazione spontanea") che sancisce che, qualsiasi soggetto che abbia avuto notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini, può presentarsi di fronte al pubblico ministero per rilasciare proprie dichiarazioni. Al 2° comma specifica che «Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. Si applicheranno così le disposizioni di riferimento di cui agli artt. 64, 65 e 364 c.p.p. »;
- all'art. 415-bis, 3° comma c.p.p. ("Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari") che chiarisce che

l'indagato può, entro venti giorni, oltre a presentare memorie, documenti, richiedere al pubblico ministero informazioni circa le investigazioni del difensore e chiedere atti di indagine, anche presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. In quest'ultimo caso, il pubblico ministero deve necessariamente procedere in tal senso.

La *ratio* di tale disposizione risiede nell'intento di garantire all'indagato una adeguata possibilità di difesa e l'esercizio del suo diritto alla prova, prima che il pubblico Ministero si esprima circa la richiesta di rinvio a giudizio ed, eventualmente, al fine di convincerlo a disporre l'archiviazione.

E' inoltre stato reso facoltativo l'interrogatorio dell'indagato prima della richiesta di rinvio a giudizio. Infatti, qualora il pubblico Ministero non ritenga di dover procedere ad interrogare l'indagato, sarà quest'ultimo che, se vuole essere sentito, dovrà avanzare una specifica richiesta in tal senso, a seguito della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini;

- all'art. 208 c.p.p. ("Richiesta di esame") che prevede che durante il dibattimento «l'imputato, la parte civile che non debba essere sentito come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono». Si tratta di un

mezzo di prova che, anche se di natura eventuale, è rimesso alla volontà delle parti stesse.

Riguardo a questa disposizione si è espressa la Corte Costituzionale con una sentenza del 1991,⁶⁹ dichiarando infondata la questione di legittimità che era stata sollevata in relazione alla parte in cui prevede che l'esame dell'imputato nel corso del dibattimento sia subordinato al suo consenso. La Corte ha motivato la sua decisione chiarendo che sia necessario distinguere nettamente l'interrogatorio reso dall'indagato nel corso delle indagini preliminari (artt. 294, 364, 375 c.p.p.), il quale rappresenta per lui uno strumento di difesa per confutare la versione formulata dall'accusa, dall'esame che si verifica nel corso del dibattimento, che costituisce invece un mezzo di prova subordinato alla disponibilità del soggetto che deve subirlo;

- all'art. 503 c.p.p. ("Esame delle parti private") che prevede che, quando le parti ne facciano richiesta o vi consentano, il presidente ne dispone l'esame secondo un ordine predeterminato: la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed infine, l'imputato.

Ecco che allora si può parlare della c. d. "autodifesa attiva" dell'individuo quando si realizza attraverso la sua collaborazione

⁶⁹ *Sent. Cort. cost.* 24 maggio 1991, n° 221.

al procedimento, attraverso un suo apporto positivo alla ricostruzione fattuale, seppur esente dall'obbligo di dire la verità (a differenza del testimone, secondo quanto prevede l'art. 198 c.p.p.).

Ma l'autodifesa può estrinsecarsi anche in una forma "passiva", attraverso la non collaborazione del soggetto e la facoltà di avvalersi del diritto al silenzio.

2.2.1 IL DIRITTO DI AUTODIFESA PASSIVA (*NEMO TENETUR SE DETEGERE*)

Essenziale manifestazione del diritto di difesa è il principio *Nemo tenetur se detegere*, (nessuno può essere costretto ad agire a proprio danno), affermatosi nel tempo in funzione di «limite allo strapotere dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'imputato sottoposto a interrogatorio»⁷⁰ ed è fortemente legato al concetto di autodifesa passiva propria dell'imputato, che consiste nella scelta di questo di non collaborare nel processo, evitando di fornire elementi *contra se*, consistendo anche nel diritto di avvalersi del silenzio.

Il diritto di difesa, nella sua componente negativa, si traduce allora nel garantire al soggetto l'esercizio della facoltà di non fornire prove della propria colpevolezza, per esempio rimanendo

⁷⁰ V. GREVI, op. cit. p. 6

in silenzio o rifiutando totalmente il colloquio con il soggetto interrogante.

2.2.1.1 IL DIRITTO AL SILENZIO

Tra i diritti fondamentali riconosciuti all'imputato, che si traducono anche nel principio di autodeterminazione, la più lucida espressione è il riconoscimento del diritto al silenzio, poiché evidenzia la prevalenza del diritto di difesa sulle esigenze dell'accertamento penale.

Fin dall'epoca del diritto comune si era affermata la tendenza a fare del sapere dell'imputato un elemento probatorio a fini processuali: tendenza che si sarebbe poi esasperata più avanti, adottando il sistema di prove legali che caratterizza il processo inquisitorio e l'utilizzo dei metodi coercitivi usati per far parlare l'imputato.

Il principio dello *ius tacendi* venne riconosciuto per la prima volta negli ordinamenti anglosassoni rispetto al resto dei sistemi europei.

Nel 1641 Carlo I sancì il divieto di giuramento dell'accusato innanzi alle corti ecclesiastiche, evitando il rilascio di dichiarazioni autoincriminanti.⁷¹

⁷¹ J.H. WIGMORE *A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law*, vol. VIII, a cura di McNaughton, Boston 1961, p. 238.

Solo più tardi, si deve al pensiero illuminista la lotta contro la tortura ed un inquadramento diverso del sapere dell'imputato, in reazione ad un tipo di processo che continuava a considerarlo come un semplice "oggetto di prova".

Tale orientamento si affermò in Italia e nei Paesi dell'Europa continentale le cui legislazioni processuali, nella seconda metà del XVIII secolo, ancora si ispiravano ai modelli più deteriori della procedura inquisitoria, soprattutto per quanto riguarda l'interrogatorio dell'imputato.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nel primo capitolo, il movimento illuminista, in relazione al dovere di collaborazione dell'imputato, si opponeva a quei sistemi che ammettevano la tortura e l'obbligo di giuramento, considerandoli istituti immorali e contro natura. Esercitava dunque una serrata critica a tutti quegli usi processuali che inquadravano l'imputato come "oggetto di prova".

Ma l'affermazione di un vero e proprio diritto al silenzio si ebbe solo con «l'attenuarsi del rigore dell'apparato coercitivo volto a ottenere il rispetto dell'obbligo di dire il vero, seguito da un

regime di “silenzio tollerato”, che trova la sua estrinsecazione nel “silenzio protetto” ». ⁷²

Nelle legislazioni dell'Europa continentale è stato un processo che si è compiuto solo nel XX secolo, periodo in cui furono adottate le prime carte internazionali dei diritti dell'uomo.

Il diritto al silenzio, così come viene recepito oggi, alla luce dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, del Codice di rito e delle norme pattizie sui diritti umani, si esplica in una multiforme dinamica di comportamenti che l'inquisito può adottare, che vanno dal diritto di ricevere l'avviso da parte dell'autorità della facoltà di non rispondere, al non essere obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti, potendo decidere di rispondere a tutte le domande, solo ad alcune o, addirittura, a nessuna, senza perciò subire pregiudizio per il suo atteggiamento reticente.

Nella versione precedente alla riforma del giusto processo, avvenuta nel 2001, l'art. 64, 3° comma c.p.p. prevede il riconoscimento sia all'indagato, in sede di indagini preliminari, che all'imputato, nelle successive fasi processuali, del diritto di rimanere in silenzio, precisando, che in tale evenienza, il procedimento proseguirà comunque. Il diritto allo *ius tacendi*

⁷² E. AMODIO, *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?* In Riv. Dir. Proc., 1974 p. 409.

incontra però qui un limite, dato dal richiamo all'art. 66 c.p.p., che prevede l'obbligo di declinare le proprie generalità e quindi, una deroga al diritto di tacere in relazione a queste. In caso di rifiuto infatti, verrà ad integrarsi il reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale).

Ai fini di una piena tutela si prevede che l'avvertimento di potersi avvalere della facoltà di non rispondere debba essere rivolto all'interessato in sede di ogni interrogatorio al quale verrà sottoposto o in qualunque altro contesto all'interno del quale saranno poste domande al soggetto.⁷³

Le disposizioni dell'art. 64 infatti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di assunzione di sommarie informazioni di garanzia di cui all'art. 350 c.p.p., ma anche in ogni interrogatorio, sia esso svolto dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

E' da notare che in sede dibattimentale invece, non possiamo più parlare di "interrogatorio" vero e proprio, bensì di "esame", al quale però le garanzie in esame vengono comunque estese: l'imputato potrà fare richiesta o prestare il suo consenso sia riguardo al suo diritto a non essere sentito, sia riguardo al fatto di avvalersi del diritto al silenzio. Si tratta però di un "silenzio parziale", non esercitabile *in toto*, poiché una volta prestato il

⁷³ *Relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale, in Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, p. 72.*

suo consenso o richiesto l'esame, egli può non rispondere ad una o più domande, in modo da orientare la propria scelta difensiva rivelando solo alcune informazioni, ritenendole utili per avvalorare la sua innocenza.

La garanzia prevista dall'art. 64 c.p.p. si estende, inoltre, alle dichiarazioni autoincriminanti di cui all'art. 63, 1° comma c.p.p. che prevede che «Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese».

L'invito alla nomina di un difensore e l'interruzione dell'esame con l'avviso di una mutata situazione soggettiva, concorrono a favorire la consapevolezza del dichiarante e ad orientarlo sulla strategia difensiva da adottare. Ai fini di una piena tutela del diritto è necessario che venga reso l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere.

Tale disposizione tende a garantire l'operatività delle garanzie legate al diritto di difesa, in particolare al diritto al silenzio, in tutti quei casi in cui emerga, in un contesto dichiarativo, un

coinvolgimento del dichiarante assimilabile a quello della persona indagata o imputata.⁷⁴

Inoltre, si tende a sanzionare l'eventuale elusione di tali garanzie da parte delle autorità procedenti, attraverso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni così rese, tutelando sia il dichiarante che la genuinità di queste. Si precisa che l'inutilizzabilità opera solo nei confronti di chi le ha rese, ma sono utilizzabili nei confronti di terzi.

E' bene evidenziare che la portata dell'art. 63 non è esclusa con riguardo alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 351 c.p.p. ("Altre sommarie informazioni") o dell'art. 362 c.p.p. ("Assunzione di informazioni") né alle dichiarazioni rese spontaneamente da chi non sia, o non risulti ancora, indagato.

L'art. 63 prevede, poi, al 2° comma che «Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate».

Dunque, nell'ipotesi di dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, o al giudice, da un soggetto che, pur raggiunto da indizi di reità, non abbia mai assunto la qualifica di indagato o imputato (nel senso indicato dall'art. 61 c.p.p.),

⁷⁴ CONSO GREVI, *Commentario breve al Cod. proc. pen.*, p.192.

queste sono inutilizzabili in via assoluta *contra alios*. (a differenza del 1° comma che, come abbiamo visto, prevede un'inutilizzabilità solo nei confronti del soggetto che le ha rese).⁷⁵

Dopo l'introduzione, ad opera della L. cost. n. 2 del 23 novembre 1999, dell'art. 111 Cost., recante le norme sul "giusto processo", sono stati consacrati principi e garanzie cui il processo stesso deve ispirarsi, quali la terzietà e l'imparzialità del giudice, la parità delle parti, la ragionevole durata del processo, ed il contraddittorio. Si è reso necessario allora apportare significative modifiche sia al Codice penale che al Codice di procedura penale, in materia di formazione e valutazione della prova, in quanto necessarie per adeguarsi al nuovo indirizzo seguito dal legislatore con la nuova norma costituzionale dell'art. 111, e alle fonti pattizie sui diritti umani. L'adeguamento è avvenuto attraverso l'emanazione della L. n. 63 del 1° marzo 2001.

Con riguardo alla realizzazione di un legittimo contraddittorio, sorge l'esigenza di ridurre al minimo le ipotesi in cui gli individui possano legittimamente sottrarsi al confronto dialettico con le altre parti. Intento questo, che poteva ravvisarsi già nel disegno originario del codice varato nel 1988.

⁷⁵Così come riconosciuto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite. Cass. Sez. Un., 13 febbraio 1997, Carpanelli e altri, in *Dir. proc. pen.*, 1997, 602.

Ma il principio del contraddittorio, affinché possa dirsi pienamente garantito, così come previsto dall'art. 111, 4° comma Cost.⁷⁶, necessita di un assetto normativo in cui i soggetti siano obbligati a rispondere, con il solo limite rappresentato dalle deroghe di cui al 5° comma dell'art. 111 Cost.⁷⁷ Per tale motivo si auspicava ad un sistema all'interno del quale la regola per la formazione della prova fosse rappresentata dalla scelta di rendere dichiarazioni davanti al giudice (permettendo così una dialettica processuale che esprimesse il principio del contraddittorio), mentre l'eccezione fosse la facoltà di non parlare, in presenza di particolari esigenze che il legislatore ritenesse maggiormente tutelabili rispetto al dovere di collaborazione. In altre parole, «la scelta della centralità del contraddittorio impone la predisposizione di istituti atti a stimolare la parola e quindi, tra le altre cose, a ridurre l'area del silenzio».⁷⁸

La ratio principale per cui si è proceduti alla modifica nel 2001, risiedeva soprattutto nel fatto che continuavano a sussistere talune previsioni del codice che ormai risultavano contrastanti

⁷⁶ L'art. 111, 4° comma Cost., così recita: "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio, nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".

⁷⁷ L'art. 111, 5° comma Cost., inserito dalla *L. cost. n. 2 del 23 novembre 1999*, recita: "La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertare impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

⁷⁸ L. MARINI-L. PEPINO, *Dieci anni di processo, in Quest. Giust.*, 2001, n. 2 p. 273 ss.

con il 4° comma dell'art. 111 Cost e che perciò dovevano essere dichiarate incostituzionali.

Era previsto infatti, nel codice di rito che, coloro che avevano rilasciato dichiarazioni *contra alios* nella fase preliminare alle autorità, che le avevano raccolte in via unilaterale, potevano “sottrarsi all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”, senza che tale deroga potesse essere giustificata dal fatto di proteggerli dal rischio di autoincriminazione, unico caso in cui era possibile derogare, in virtù di principi costituzionali ad esso connessi e ritenuti prevalenti.⁷⁹

Ecco allora che il legislatore ha sentito l'esigenza di porre dei limiti circa la possibilità del dichiarante *erga alios* di sottrarsi all'interrogatorio da parte dell'imputato.

Il rispetto dei nuovi principi costituzionali imponeva di salvaguardare da un lato, il diritto dell'imputato-dichiarante a non autoincriminarsi e per l'accusato il diritto di confrontarsi con l'accusatore, e dall'altro il principio del contraddittorio.⁸⁰ Ma prevedere soltanto la semplice irrilevanza probatoria degli elementi raccolti unilateralmente durante le indagini preliminari, rendendoli inutilizzabili, non sarebbe bastato: era necessario anche prevedere l'obbligo, per chiunque avesse reso

⁷⁹ V. PATANÈ, *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 147.

⁸⁰ V. PATANÈ, *op. cit.* p. 148.

dichiarazioni circa la responsabilità altrui , di rispondere in sede di dibattimento.

Così si è proceduto a modificare il comma 3 dell'art. 64 c.p.p.⁸¹ prevedendo che: «Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

- a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- b) salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
- c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis.

È stato inoltre introdotto il comma 3-bis, il quale prevede che: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri, non

⁸¹ L'art. 2 L. 1/3/2001 n. 63 ha sostituito il comma 3 con i nuovi commi 3 e 3-bis. Il testo previgente era il seguente: "3. *Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso*".

sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone».

La scelta operata dalla legge del 2001 alla fine è stata quella di creare un «assetto variabile» in base al contesto processuale in cui ci si trovi ad operare e della posizione assunta dall'imputato dichiarante.

2.2.2 LO IUS TACENDI IN RAPPORTO ALLE GARANZIE PREVISTE DALLA CEDU E DAL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Le garanzie che abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi devono essere lette anche in base ai parametri dettati dalle Carte internazionali dei diritti, attraverso l'emanazione di una normativa delegata di adeguamento «alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona sul processo penale»⁸².

In particolare, vi è una disposizione del Patto Internazionale dei diritti civili e politici, che riconosce all'accusato il duplice diritto a “non essere obbligato a deporre *contra se*” e a “non dover confessare la propria colpevolezza”. La *ratio* di una simile previsione risiede nel riconoscere ad un soggetto coinvolto in un procedimento penale la possibilità di esercitare liberamente tutti quegli atti ricompresi nel novero del principio del *nemo*

⁸² Così come previsto dall'art. 2 legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987.

tenetur se detegere, e di valutare se apportare la sua collaborazione al processo.

È bene chiarire che non può sussistere alcuna disposizione sovranazionale che riduca la tutela prevista a livello di ordinamento nazionale.

A tal proposito, un ruolo fondamentale per la costruzione di “principi processuali minimi di tutela dei diritti umani viene offerto dagli atti internazionali che, senza optare per un modello processuale piuttosto che un altro, prescrivono agli Stati una disciplina del processo ispirata ai criteri del *fair trial o process equitable*.⁸³ Nell’ottica di tale contesto, la giurisprudenza nazionale attribuisce una posizione centrale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in quanto dotata di un organo di controllo che ha sviluppato nel tempo una vera e propria “giurisprudenza” a riguardo,⁸⁴ la quale detta regole volutamente generiche, suscettibili di valutazioni adeguatrici, per permettere una applicazione versatile di queste, a prescindere dal sistema nazionale adottato da ciascuno Stato.⁸⁵

⁸³ A. MARANDOLA, *Le invalidità processuali*, Utet, 2015.

⁸⁴ Dal riconoscimento della rilevanza quale parametro interposto di costituzionalità alle disposizioni della Convenzione europea, a partire dalle note *sentenze n. 347 e 349 del 2007*, al rilievo da attribuire al “diritto vivente” quale espresso dalle pronunce della Corte europea.

⁸⁵ A. MARANDOLA, *op. cit.*

In particolare, il riconoscimento dello *ius tacendi* si ravvisa nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,⁸⁶ ma, anche se non proprio in via diretta, è possibile ricavarlo dalla disposizione dell'art. 6 CEDU che prevede il "diritto ad un equo processo"⁸⁷ e, implicitamente, nella garanzia generale del *fair trial*.

L'art. 6 CEDU prevede una serie di diritti processuali, quali l'accesso ad un giudice indipendente e imparziale, un procedimento che garantisca un legittimo contraddittorio e piena parità delle parti, e una ragionevole durata di questo.

Inoltre, viene riconosciuto il diritto di conoscere l'accusa mossa, di vedersi attribuito un tempo sufficiente a preparare la propria difesa, il riconoscimento dell'autodifesa, l'eventuale assistenza di un interprete.

Tali disposizioni necessitano di essere interpretate alla luce del *fair process*. L'equo processo infatti impone il doveroso richiamo art. 6 e a alle previsioni individuate dalla giurisprudenza europea.

Centrale a riguardo è la c. d. *fairness processuale*, la quale esige sempre una valutazione della singola vicenda processuale che si

⁸⁶ Approvata a Roma nel 1950.

⁸⁷ La Carta europea individua le garanzie minime e indefettibili che devono caratterizzare ogni disciplina processuale, in modo tale che essa vada ad integrare, a prescindere dal modello interno adottato, i canoni di un "giusto processo".

presenta, raccordata con altre garanzie che talvolta non sono esplicitate, ma possono sempre atteggiarsi quali elementi di un *fair process*.⁸⁸

2.2.3 IL DIRITTO DI AUTODIFESA ATTIVA E LA FACOLTÀ DI MENTIRE

L'imputato può scegliere di collaborare e partecipare attivamente al processo, esercitando quei diritti che gli sono riconosciuti, che gravitano intorno al diritto di difesa previsto all'art. 24 Cost.

Una delle garanzie che esprimono maggiormente la difesa dell'individuo, e che rientrano nel principio suddetto del *nemo tenetur se detegere*, è sicuramente quella di non prevedere un obbligo di verità, diversamente da quanto previsto per il testimone.⁸⁹

Ma questa previsione ha da sempre fatto sorgere dei dubbi circa la sua legittimità. Durante il periodo di vigore del Codice del 1930 venne proposto di estendere anche all'imputato, l'obbligo di verità previsto solo per il testimone.

Emblematica a tal riguardo l'espressione utilizzata dal giurista Carnelutti «l'imputato, che nasconde, affinché non sia punito, il suo delitto, somiglia a un malato, che nasconde, affinché non sia

⁸⁸ A. MARANDOLA, op. cit.

⁸⁹ O. MAZZA, op. cit. p. 65

curata, la sua malattia»⁹⁰ e dunque che l'obbligo dell'inquisito «di rispondere al giudice secondo verità ha propriamente il valore di aiutarlo a vincere la sua riluttanza a quella narrazione veritiera, la quale a lui sembra ma non è e non può mai essere in contrasto col suo reale interesse».⁹¹

Vi era chi dava per superato il principio *nemo tenetur se detegere*, in quanto proprio di un sistema in cui «la pena veniva concepita più come un male che come un bene per chi la subisce»⁹² e respingeva la tortura, poiché non dava alcuna garanzia di verità.

Su un altro fronte si ponevano invece coloro che erano convinti che per l'imputato non fosse un "obbligo", bensì una mera facoltà quella di dire il vero e che pertanto, il suo mentire o il suo tacere, potesse costituire esso stesso un risultato del mezzo di prova, servente per l'opera di convincimento del giudice.⁹³

Ma parte della dottrina si è espressa a riguardo ammettendo che sì, sussiste la possibilità di rispondere anche mentendo, ma tale facoltà esiste per il fatto che l'ordinamento non ha apportato sanzioni specifiche nel caso in cui l'inquisito assuma tale comportamento, se non nel caso in cui integri una vera e

⁹⁰F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947, p. 169 e 171.

⁹¹F. CARNELUTTI, *Ibidem*.

⁹²F. CARNELUTTI, *Ibidem*, p. 168.

⁹³G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, Giuffrè ed., 1968, p. 437.

propria ipotesi di reato, come nell'ipotesi del dovere di fornire le corrette generalità di cui all'art. 66 c.p.p., (come invece è previsto per il testimone che menta, che incorrerà nel reato di falsa testimonianza). Ma tale prospettiva non è sembrata abbastanza esaustiva. Infatti, un conto è affermare in chiave negativa che non esiste una disposizione che impone al soggetto un "obbligo" di dire la verità, un altro conto è riconoscere, magari a livello costituzionale, un vero e proprio "diritto alla menzogna".⁹⁴

Altra parte della dottrina allora si è orientata verso un'interpretazione della facoltà di mentire come estrinsecazione del diritto al silenzio.⁹⁵ Ma un conto è parlare di "silenzio" e un conto è il "mentire" che sono due aspetti di per sé autonomi, ma tra loro complementari.

Il silenzio infatti, presuppone un rifiuto di collaborare, attraverso il proprio apporto conoscitivo, con l'autorità, e rappresenta una chiara espressione del diritto di autodifesa passiva.

Il mendacio invece si inquadra a pieno titolo in una facoltà propria del diritto di autodifesa attiva, della dialettica processuale, per cui anche la facoltà di mentire è inquadrabile

⁹⁴ L. PALADIN, *Autoincriminazioni e diritto di difesa*, in *Giur. Cost.*, 1965, p. 311.

⁹⁵ C. TAORMINA, *Silenzio e mendacio dell'imputato sui suoi precedenti penali*, in *Giur. Cost.*, 1976, I, p. 1454. Il quale si esprime dicendo che «la facoltà di non rispondere non è semplicemente diritto al silenzio, significa anche poter rispondere come si vuole, e, quindi, anche mentire».

nel diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24 Cost. Si può arrivare ad ammettere allora che l'autodifesa possa esprimersi anche mentendo «su ogni elemento che possa portare alla formazione, alla verifica o all'aggravamento di un'accusa».⁹⁶

Constatato che il mendacio trova copertura costituzionale nei limiti di cui funge all'esercizio dell'autodifesa attiva, si deve cercare di comprendere come questo possa porsi in relazione con le norme incriminatrici che invece puniscono la menzogna. È necessario operare di volta in volta una verifica circa le motivazioni che spingono ad esercitare la facoltà di mentire, per comprendere se la menzogna sia stata giustificata da una effettiva necessità di difendersi.

Allorché la scelta di mentire dovesse rivelarsi effettivamente "necessaria", allora la condotta dell'interrogato non sarebbe perseguibile penalmente, in quanto coperta da scriminante di cui all'art. 51 del Codice penale.⁹⁷

Basti pensare ad una illogica situazione in cui un soggetto si trovi indagato per il reato di sostituzione di persona e l'autorità procedente lo sollecitasse a presentare le proprie generalità ex art. 66 c.p.p. Qualora rispondesse, ammetterebbe (nel caso in cui si fosse macchiato effettivamente di tale reato) la sua

⁹⁶ F. CORBI, *Falsa dichiarazione di conseguita patente di guida e art. 495 codice penale*, in *Giur. It.*, 1969, c.109.

⁹⁷ L'art. 51 c. p. non si estende soltanto alle ipotesi di menzogna, ma anche ai casi di silenzio.

colpevolezza; se invece decidesse di mentire verrebbe accusato del reato di cui all' 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri); se optasse per il silenzio rileverebbe per il reato di cui all'art. 651 (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale).

Si deve tener conto del fatto che la difesa è un diritto fondamentale, qualificato come inviolabile dall'art. 24, 2° comma Cost. e perciò superiore rispetto ad altri diritti e interessi, potendone concludere la prevalenza dell'esercizio del diritto al mendacio difensivo.

Se si ammette la facoltà di mentire come manifestazione dell'autodifesa attiva, dovremmo ammettere anche la sua irrilevanza ai fini probatori. In mancanza di altri elementi indicativi del fine di sottrarre il reo alla giustizia, il mendacio non può assurgere ad indizio di colpevolezza.⁹⁸

Spostando l'analisi invece sul piano meramente sostanziale, un orientamento della giurisprudenza ha riconosciuto che il comportamento reticente o mendace dell'imputato, nonostante sia espressione di una facoltà processuale, possa essere considerato dal giudice come un elemento tale da convincerlo a definirlo una personalità negativa.

⁹⁸ Cass. Sez. I, 3 ottobre 1985, Mondo, in *Giust. Pen.*, 1986, III, c. 724.

3. REGOLE GENERALI DELL'INTERROGATORIO

3.1 NOZIONE E INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO

In dottrina è controversa la natura giuridica che assume l'interrogatorio, potendo esso assurgere alla funzione sia di mezzo di contestazione dell'accusa, sia di mezzo di difesa, che di mezzo di prova.

L'istituto dell'interrogatorio infatti, può assumere duplice veste e in tal senso viene definito come un "atto complesso", in quanto prevale ora l'aspetto investigativo quando viene condotto dal pubblico ministero (o dalla polizia giudiziaria, previa delega del p.m. a norma dell'art. 320 c.p.p.), ora la connotazione garantistica e di controllo se effettuato dal giudice, con il diverso ruolo che tali organi ricoprono all'interno del procedimento.

Il legislatore ha operato la scelta di collocare la disciplina dell'interrogatorio tra le disposizioni riguardanti l'imputato, nel Titolo IV, libro I del Codice di procedura penale, invece che in quelle riguardanti le prove (come invece era previsto nel Codice Rocco del 1930).

Nella disciplina del nuovo codice è stato inserito anche un ulteriore istituto, che interviene nella fase dibattimentale, disciplinato nel libro III, sempre atto ad ottenere dall'imputato le

proprie conoscenze, ma stavolta inquadrabile come mezzo di prova. Si parla in questo caso dell' "esame dibattimentale", distinto dall' "interrogatorio predibattimentale".⁹⁹

La *ratio* di tale distinzione si può rinvenire nel fatto che, la prova si formerebbe solo in sede di dibattimento, o al massimo, in sede di incidente probatorio nelle fasi precedenti, quali le indagini preliminari e l'udienza preliminare.¹⁰⁰

Ma se mettessimo in discussione il fatto che "prova" sia solo ciò che si forma in dibattimento? Pensiamo ad esempio, al fatto che, in caso di confessione dell'inquisito, questo rappresenti uno dei presupposti per applicare il giudizio direttissimo (art. 449, comma 5 c.p.p.). In tal caso, anche le risultanze derivanti dall'interrogatorio del pubblico ministero rileverebbero sul piano probatorio, in quanto servirebbero a quest'ultimo per decidere circa l'esercizio o meno dell'azione penale. Ecco allora che potremmo cogliere l'emergere di prove anche in momenti "diversi" dalla fase dibattimentale: gli elementi di prova sembrerebbero infatti esser «dotati di diversi ambiti di potenzialità persuasiva»¹⁰¹, in quanto utili riguardo alle decisioni sull'azione penale, e per decretare l'emissione di eventuali

⁹⁹ O. MAZZA, op. cit., p. 92.

¹⁰⁰ Nella *Relazione prog. prel. c.p.p.*, p. 90 il legislatore delegato ha asserito di esserci ispirato al criterio secondo cui «la prova si forma in dibattimento – o comunque, davanti al giudice in sede di incidente probatorio visto come anticipazione del dibattimento».

¹⁰¹ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in ID. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 34.

provvedimenti restrittivi della libertà personale, in sede di udienza preliminare al momento di decidere se procedere con il rinvio a giudizio o emettere la sentenza di non luogo a procedere, e ancora, per giungere ad un giudizio definitivo sul merito dell'imputazione tanto nei procedimenti speciali (che non prevedono il dibattimento), quanto, eccezionalmente in sede dibattimentale attraverso le contestazioni di cui all'art. 503 commi 5 e 6 c.p.p.

Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito, asserendo che l'interrogatorio «è considerato un mezzo di difesa mirante a garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto, in quanto gli permette di contestare l'accusa in fatto e in diritto, totalmente o parzialmente, a meno che lo stesso imputato non presti la sua adesione, totale o parziale, o eserciti la facoltà di non rispondere».¹⁰²

Possiamo allora arrivare alla conclusione che l'interrogatorio si atteggi "anche" come mezzo di prova, oltre che come strumento difensivo.

Ma la struttura dell'interrogatorio compiuto della fase delle indagini non dà garanzia di contraddittorio, né in favore della difesa tecnica, né nei confronti delle altre parti private.

¹⁰² *Sent. cost. 1991 n° 221, in Giur. cost. p. 1953.*

Si è espressa anche su questo punto la Corte costituzionale chiarendo che il diritto di difesa deve includere la garanzia del contraddittorio e l'assistenza tecnico-professionale. Ciò equivarrebbe a dire che «quel diritto, di regola, è assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente esercitabile in assenza di un difensore».¹⁰³

Ma grazie alla deroga contenuta nell'art. 111, 5° comma della Costituzione, il contraddittorio viene garantito comunque nei casi in cui si prevede l'utilizzabilità degli elementi di prova raccolti, previo consenso dell'imputato, per l'applicazione del giudizio abbreviato, del patteggiamento o del procedimento per decreto.¹⁰⁴

Invece, una diversa ipotesi di utilizzazione probatoria la si può rinvenire nell'istituto delle contestazioni di cui all'art. 503, 5° e 6° comma c.p.p., le quali si riferiscono ad elementi di prova che non sono stati raccolti attraverso un contraddittorio delle parti e, pertanto, non rientrano nelle deroghe sancite dall'art. 111, 5° comma Cost.

Ma l'interrogatorio rimane comunque un eventuale mezzo di prova, senza considerare se gli elementi con esso raccolti presentino o meno lo stesso grado di dialetticità rispetto a quelli

¹⁰³ *Sent. corte cost.*, 16 dicembre 1970, n. 190, in *Giur. Cost.*, 1970, p. 2190.

¹⁰⁴ G. UBERTIS, op. cit. p. 33.

formatisi in sede di esame incrociato delle parti, istituto proprio del dibattimento.

3.2 L'ARTICOLO 64 C.P.P.: LE REGOLE GENERALI

Le regole che caratterizzano l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini sono dettate minuziosamente dagli artt. 64 e 65 c.p.p. (di questo secondo articolo ci occuperemo in seconda sede, quando tratteremo dell'interrogatorio nel merito).

L'art. 64, nei suoi primi due commi si occupa di tutelare la libertà morale dell'interrogato, il quale, se si trova in stato di custodia cautelare o detenuto per altra causa, deve intervenire da libero (a meno che non sussistano specifiche ragioni che impongano particolari precauzioni in modo da evitare il pericolo di fuga o di violenze). In particolare, detta le regole generali di svolgimento dell'istituto, dal quale si può evincere che dall'interrogatorio potranno ottenersi dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l'indagato decida liberamente di renderle.¹⁰⁵

Il comma 2 vieta di utilizzare, anche in presenza del consenso dell'indagato, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di

¹⁰⁵ L'art. 64 infatti recita al 1° comma: « La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza».

valutare i fatti. Attraverso tale disposizione il codice vuole sancire l'indisponibilità della libertà di scelta dell'indagato di sottoporsi a metodi e tecniche degradanti o disumane¹⁰⁶ e garantire la dignità dell'interrogando, nella convinzione che l'atto dell'interrogando sia uno strumento di difesa «che nella sua compiuta espressione è la proiezione del processo delle prerogative di libera autodeterminazione che assistono la persona in ogni settore della vita».¹⁰⁷

Infine in base al comma 3, come abbiamo già avuto modo di trattare precedentemente nel capitolo 2, si prevedono una serie di avvisi che devono essergli resi prima che abbia inizio l'interrogatorio. Tale comma 3, è stato oggetto di modifica radicale, con la correlativa introduzione del comma 3-*bis* nel corpo dell'art. 64, ad opera dell'art. 2 della l. 1 marzo 2001, n. 63 che ha attuato la legge Costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost. (riforma del "giusto processo").¹⁰⁸

In base alla precedente formulazione infatti, l'art. 64 comma 3 prevedeva che lo svolgimento formale dell'interrogatorio fosse preceduto dal semplice avviso al soggetto (indagato o imputato) della possibilità di avvalersi del diritto al silenzio, eccetto

¹⁰⁶ TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè Editore, 2014, p.132.

¹⁰⁷ O. DOMINIONI, *Commento agli art. 64 e 65 c.p.p.*, in E. AMODIO-O. DOMINIONI (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 402.

¹⁰⁸ L. cost. del 23 novembre 1999, n° 2.

l'obbligo di declinare le proprie generalità ex art. 66 comma 1, tutelato penalmente (art. 495 e 651 c.p), precisando che, qualora si fosse avvalso di tal facoltà, il procedimento sarebbe proseguito comunque nei suoi confronti.

Oggi le attività preliminari dell'interrogatorio si sostanziano in una serie di avvertimenti al soggetto che, se violati, colpiscono l'atto con la sanzione processuale dell'inutilizzabilità; avvisi che, secondo l'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, sono doverosi anche durante la fase dibattimentale.¹⁰⁹

Essi consistono nell'avviso, rivolto, in qualunque forma (purché sufficientemente chiaro¹¹⁰), al soggetto della possibilità di:

- avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, precisando che comunque il procedimento seguirà il suo corso, salvo appunto, l'obbligo di declinare le proprie generalità (art. 66 c.1 c.p.p.; art. 495 e 651 c.p);
- nell'avviso che qualora decidesse di non avvalersi di tale facoltà, le dichiarazioni che avrà reso potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti. Infatti le dichiarazioni rilasciate da questo saranno utilizzabili nei suoi confronti sia *contra se*, che a suo favore, sia durante le indagini, sia

¹⁰⁹ Corte cost. n. 191/2003, G. cost 2003, 1457.

¹¹⁰ La legge non prevede una formula sacramentale ben precisa riguardo al rilascio degli avvisi. Si prevede soltanto che siano resi in forma chiara e che vengano rinnovati ogni volta qualora l'interrogatorio non si esaurisca in un'unica sessione.

nel corso del dibattimento, anche se non si presenta o rimane in silenzio.

- Infine si prevede l'avvertimento che, qualora le dichiarazioni che rilascerà dovessero riguardare fatti che interessano la responsabilità di altri, egli assumerebbe la qualità di testimone, limitatamente a tali fatti, salve le incompatibilità di cui agli art. 197 e le garanzie previste dall'art. 197-bis.¹¹¹ Da tale ultima disposizione al comma 1 lett. a) si può dedurre che sono sempre incompatibili gli imputati in procedimenti per reati commessi in concorso di persone (art. 12 lett. a). Tali soggetti rimangono infatti incompatibili finché il loro procedimento risulta pendente, anche qualora avessero fatto dichiarazioni *contra alios*; essi possono essere sentiti come imputati connessi ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Quindi quegli imputati che hanno reso dichiarazioni sul fatto altrui potranno deporre come testimoni assistiti solamente in procedimenti connessi teleologicamente o collegati al procedimento pendente nei loro confronti (art. 12 lett. c e 371, c.2 lett. b).

L'art. 64 impone che tutti gli indagati debbano ricevere tali avvisi perché la natura del legame che intercorre tra il

¹¹¹ La modifica apportata nel 2001 ha limitato i casi in cui l'indagato (o l'imputato) può avvalersi dello *ius tacendi*, coniando una nuova figura: l'indagato-testimone, con l'obbligo dunque di verità.

loro procedimento e quello a carico, richiede di volta in volta una verifica in concreto a riguardo.

L'autorità procedente infatti, dovrà accertare se sussista un'ipotesi di connessione in senso stretto (art. 12 lett. a), di connessione teleologica (art. 12 lett. c) o di collegamento probatorio (art. 371, lett. b).

Perciò se ne può dedurre che, al di fuori dei confini di tale clausola di salvezza, incombono dunque, sull'interrogato che renda dichiarazioni *contra alios*, gli obblighi propri di un testimone. Si tratta di ipotesi nelle quali l'indagato viene sì sentito con l'assistenza del suo difensore, ma assumendo la veste di testimone, è obbligato a dire la verità.

3.2.1 LE CONSEGUENZE DELL'OMISSIONE DEGLI AVVERTIMENTI

La riforma apportata all'art. 64 ad opera della l. del 2001 ha introdotto il nuovo comma 3-*bis*, il quale prevede che, qualora l'autorità inquirente ometta di rivolgere gli avvisi di cui al comma 3, lettera a) e b), ovvero li fornisca in maniera incompleta, le dichiarazioni in tal caso rese dall'interrogato saranno affette totalmente dalla sanzione della inutilizzabilità.

In riferimento all'eventuale l'omissione dell'avviso, di cui alla lettera c), riguardante le dichiarazioni inerenti la responsabilità di altri, ciò implica una duplice conseguenza: le dichiarazioni

eventualmente rese dall'indagato, su fatti che concernono la responsabilità di altri, non saranno utilizzabili nei loro confronti e l'indagato non potrà assumere la qualità di testimone sulle dichiarazioni rese in mancanza degli avvertimenti suddetti; il tutto finché la sentenza a suo carico non sarà divenuta irrevocabile (art. 64, comma *3-bis*, secondo periodo). Infatti l'art. 197 lett. *a* e *b* prevede che quando nei confronti dell'imputato sarà stata emessa sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o patteggiamento, egli potrà essere allora sentito come testimone anche a prescindere dal meccanismo previsto dall'art. 64.

Sembrerebbe così essersi superato l'orientamento interpretativo previgente alla riforma, secondo il quale si riteneva che l'omesso avvertimento della facoltà di non rispondere comportasse la nullità dell'interrogatorio.

La Suprema Corte precisa che l'inutilizzabilità prevista nella nuova versione del comma *3-bis* deve considerarsi «patologica» e afferma che non possono utilizzarsi ai fini della decisione, atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e tutti gli altri atti che siano stati acquisiti senza le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p., neanche a seguito di accordo delle parti circa la loro acquisizione.¹¹²

¹¹² Cass., sez. VI, 4 marzo 2009, n. 25456/09, C.E.D. Cass., n. 244589.

Nell'ipotesi, ad esempio, di dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei confronti della quale sia pendente un procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e luogo ai danni dell'imputato, la quale sia stata sentita in precedenza come testimone (in mancanza dell'osservanza delle garanzie proprie del testimone assistito), queste sono inutilizzabili. Si tratta infatti di una situazione in cui l'autorità giudiziaria al tempo lo aveva interrogato come testimone, ma successivamente lo riconosce come indagato o imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 lettera c), o probatoriamente collegato a quello per cui si procede. In tal caso, non essendo stato dato l'avvertimento di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 64, è possibile sottoporlo a nuovo interrogatorio, questa volta con le garanzie prescritte.¹¹³ L'interrogando, non essendo qualificabile come testimone in virtù dell'inutilizzabilità delle sue precedenti dichiarazioni, può continuare ad avvalersi del diritto al silenzio. L'unico caso in cui assumerebbe la veste di testimone sarebbe quello in cui, ricevuti tutti gli avvisi, opti per rispondere su fatti che riguardino la responsabilità di altri e riproponga le stesse dichiarazioni.

Infatti, quando si procede all'interrogatorio, non è possibile prevedere preventivamente se il soggetto rilascerà dichiarazioni

¹¹³ G. LATTANZI-E. LUPO, *Codice di procedura penale*, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1178.

che concernono la responsabilità altrui, e soprattutto il contenuto che avranno, così come il tipo di rapporto che intercorrerà tra i reati imputati al dichiarante e i reati oggetto delle dichiarazioni, per cui l'avviso di cui all'art. 63, comma 3-*bis* lettera c) deve essere sempre reso.¹¹⁴

La dottrina ha poi messo in luce come le conseguenze legate al mancato avviso, risultino diverse a seconda dell'autorità che ha raccolto le dichiarazioni. Infatti, qualora a procedervi sia il pubblico ministero o il giudice per le indagini preliminari, sarebbero colpite da inutilizzabilità; qualora invece vi procedesse la polizia giudiziaria di propria iniziativa o dietro delega, ciò non rileverebbe ai fini della loro utilizzabilità, in quanto, se in sede di dibattimento, l'imputato decidesse di avvalersi della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rilasciate in un primo momento non sarebbero comunque utilizzabili, dal momento che l'art. 513, 1° comma c.p.p. permette la lettura delle sole dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria dietro delega del pubblico ministero. Rimarrebbero quindi utilizzabili solo quelle in merito alle contestazioni di cui all'art. 503, comma 3°,¹¹⁵ riguardanti la valutazione di credibilità del dichiarante.

¹¹⁴ E. APRILE-P. SILVESTRI, *Strumenti per la formazione della prova penale*, Giuffrè, 2009, p. 84.

¹¹⁵ L'art. 503, 3° comma così recita: «Fermi i divieti di lettura e allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della

La Suprema corte ha poi precisato che il rispetto delle forme previste dall'art. 64 è il presupposto per poter eventualmente dare lettura, in sede di dibattimento, del verbale dell'interrogatorio. In caso di contumacia o di rifiuto di rispondere, il limite all'utilizzabilità coinvolge soltanto le altre parti diverse dall'imputato, nel caso in cui questo abbia precedentemente reso dichiarazioni *contra se* nel rispetto delle garanzie ex art. 64, comma 3.¹¹⁶

3.2.2 LA DISCIPLINA TRANSITORIA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL 2001

La riforma attuata dalla l. n. 63 del 2001, ha comportato la necessità di stabilire la regolamentazione circa l'interrogatorio di tutti quei procedimenti pendenti al momento della sua introduzione. Così all'interno della stessa legge, il legislatore ha inserito l'art. 26 che riguarda, sia i procedimenti che erano già in corso prima della riforma costituzionale, per i quali si prevede, sulla base del disposto dell'art. 2 l. Cost. n. del 1999, che possa disapplicarsi parzialmente la nuova disciplina, sia quelli sorti successivamente, ai quali invece questa si applica in *toto*.

deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto».

¹¹⁶ Cass. sez. II, 28 giugno 2005, n. 30121/05, C.E.D. Cass., n. 231741.

Il 1° comma dell'art. 26 prevede in via generale che tutte le disposizioni di tale legge vengono applicate ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, ma sono previste delle deroghe presenti nei successivi commi, che prevedono una disciplina diversa a seconda della fase o del grado in cui viene a trovarsi il procedimento. Il 2° comma si occupa del caso in cui ci si trovi all'interno della fase delle indagini preliminari, il 3° comma riguarda la fase del giudizio di primo o secondo grado e, infine, il 5° comma viene preso come riferimento per quei procedimenti giunti in Cassazione.

Risulta controversa l'interpretazione che deve darsi circa quelle ipotesi che l'art. 26 non regola, quali ad esempio, l'uso che può farsi delle dichiarazioni precedentemente rese durante gli interrogatori intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto non si prevedeva al tempo una preventiva informativa circa gli avvisi, prevista invece con il nuovo comma 3 dell'art. 64 c.p.p.

Una parte della dottrina ritiene che il generale principio del *tempus regis actum* (art. 11 preleggi), nell'ipotesi di successione di norme processuali, interverrebbe in maniera diversa a seconda che si rivolga ad un atto processuale che esaurisca i suoi effetti appena compiuto (per esempio, presentare

un'impugnazione) o ad un atto preparatorio al compimento di uno successivo.

La Suprema corte ha, in varie pronunce, sostenuto che, in caso di modifiche legislative che vadano ad incidere sulla utilizzabilità delle prove, il *tempus regis actum* andrebbe riferito non al momento in cui l'atto viene effettivamente acquisito, ma a quello in cui interviene la decisione.¹¹⁷

Altra parte della dottrina sostiene invece che, in tal caso, si tiene conto del momento in cui si è formato l'atto probatorio, per cui si deve considerare il momento dell'ammissione, assunzione e acquisizione della prova. Ciò starebbe a significare che l'inutilizzabilità prevista dalla riforma del 2001 non si applicherebbe a tutti quegli atti già acquisiti sulla base delle vecchia disciplina.¹¹⁸

Il 2° comma dell'art. 26 prevede che, se al momento dell'entrata in vigore della legge del 2001, il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero doveva provvedere a rinnovare l'esame dei soggetti di cui agli art. 64 e 197-bis, (rispettivamente indagato e testimoni assistiti) con le

¹¹⁷Cass. Sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi, *Cass., pen.*, 1999, 11; Sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina, 1998, 1115.

¹¹⁸P.G. MOROSINI, *Il regime transitorio della novella attuativa dei principi del «giusto processo»*, in Aa. Vv., *Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, (l. 1 marzo 2001, n. 63), Cedam, 2001, p. 621.

nuove modalità previste dalla nuova disciplina, altrimenti le dichiarazioni precedenti saranno inutilizzabili.

L'applicazione della nuova normativa è condizionata, dunque, dal tipo di interpretazione che viene data al principio *tempus regis actum*, che abbiamo visto poc'anzi. Laddove si intenda nel secondo senso, ovvero che per individuare la norma da applicare si consideri la disciplina in vigore al momento della "formazione dell'atto", la funzione cui assolverebbe l'art. 26, 2° comma sarebbe quella di individuare quei soggetti che, secondo la previgente disciplina, sarebbero dovuti essere escussi in dibattimento a norma dell'art. 210 c.p.p., ma, che secondo la nuova normativa, potrebbero partecipare stavolta come testimoni; la novità si individua proprio nel fatto che, alla luce dell'innovazione intervenuta, questi soggetti possono assumere la qualità di testimoni ancora prima del dibattimento, quindi già nella fase delle indagini preliminari¹¹⁹, nell'ipotesi in cui riferissero circa la responsabilità *contra alios*, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, 3° comma lett. c).

Qualora invece si sposi l'interpretazione data del principio *tempus regis actum* nel senso che la normativa applicabile, in caso di successione di leggi in materia di formazione della prova, sia quella in vigore al momento in cui il materiale probatorio

¹¹⁹Ci si vuol riferire a quei soggetti indagati in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 lett. c) c.p.p., o collegato, ex art. 371 comma 2, lett. b) c.p.p.

viene effettivamente acquisito, «si riterrebbero inutilizzabili tutte le dichiarazioni rese precedentemente dagli indagati di cui all'art. 12 c.p.p., o di reato collegato circa la prova a quello per cui si procede, in virtù dell'immediata applicazione (art. 26, 1° comma) ai procedimenti pendenti anche dal novellato art. 64 c.p.p. che prevede, in caso di omissione di uno degli avvisi ivi indicati, l'inutilizzabilità *contra se* o *contra alios* delle dichiarazioni rese».¹²⁰

Ecco che allora qui il 2° comma dell'art. 26 circoscriverebbe lo status di alcuni dichiaranti e «consentirebbe di recuperare una serie di atti di indagine potenzialmente utilizzabili nel processo in un secondo momento che, sebbene formati secondo quanto previsto dalle normative vigenti in un certo momento, sarebbero altrimenti inutilizzabili alla luce della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 63 del 2001. In caso di mancata rinnovazione, non potrebbero utilizzarsi tutte le precedenti dichiarazioni rilasciate da tutti i soggetti indagati o imputati di procedimento collegato o connesso, e non potrebbe neanche darsene lettura tramite contestazione dibattimentali [...]».¹²¹

Rimangono esclusi da tale disciplina i procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare : a questi, in base alla

¹²⁰ G. LATTANZI - E. LUPO, *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 846.

¹²¹ G. LATTANZI - E. LUPO, *Ibidem*.

norma generale di cui al 1° comma , si ritiene debba applicarsi direttamente la nuova normativa prevista dalla l. n. 63 del 2001.

Il 3° comma dell'art. 26 regola le ipotesi in cui siano state fatte dichiarazioni durante le indagini preliminari o dell'udienza preliminare che siano già state inserite nel fascicolo del dibattimento, al momento in cui entra in vigore la l. n. 63 del 2001, in virtù di avvenute contestazioni dovute alla non coincidenza tra il contenuto delle precedenti dichiarazioni e quello delle dichiarazioni rilasciate in sede di dibattimento. La norma si limita a statuire che in tal caso si applicano le regole di valutazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6 del vecchio art. 500 c.p.p. Secondo quanto previsto da tali disposizioni, le dichiarazioni di cui sopra continuano ad avere la loro valenza probatoria, per cui possono utilizzarsi sia per verificare l'attendibilità del dichiarante che per dimostrare i fatti in esse contenute. Il comma 4, nella sua precedente formulazione, rappresentava la disposizione più significativa, in quanto prescriveva che, in caso di divergenza tra le dichiarazioni usate per operare le contestazioni e quelle rese in dibattimento, le prime sarebbero potute essere valutate come prova dei fatti affermati, purché vi fossero altri elementi di prova idonei ad avvalorarne l'attendibilità.¹²² Tale previsione è stata eliminata *in toto* con la nuova versione dell'art. 500, in

¹²² A. GIARDA – G. SPANGHER, Compendio di procedura penale commentato, Ipsoa, 2001, II ed. p. 864.

virtù dell'adeguamento ai principi del giusto processo del novellato art. 111 Costituzione, precisamente in virtù del necessario contraddittorio nella formazione della prova. Si deve concludere allora che tale previsione continua ad applicarsi solo durante il regime transitorio.

Rimane controverso invece, circa l'applicabilità della disciplina transitoria, il caso in cui non siano state ancora acquisite al fascicolo del dibattimento, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, quelle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini preliminari o in udienza preliminare. Poiché non viene specificato niente a riguardo, dovrebbe ritenersi applicabile in *toto* la novellata disciplina.

Il 4° comma dell'art. 26 della l. n. 63 del 2001 invece, prende in considerazione l'ipotesi in cui vengano acquisite al fascicolo del dibattimento dichiarazioni rilasciate durante le indagini o in udienza preliminare, da soggetti che, per libera scelta, si sono sempre sottratti all'esame dell'imputato o del suo difensore. A riguardo si prevede che «laddove le dichiarazioni, unilateralmente assunte, siano state acquisite prima del 25 febbraio 2001, queste saranno valutate ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 35 del 2000», ovvero solo nell'ipotesi in

cui vi siano altri elementi di prova (formatisi nel rispetto del contraddittorio) che possano confermarne l'attendibilità.¹²³

Il 5° comma dell'art. 26 della l. n. 63 del 2001 riguarda la disciplina transitoria in relazione all'utilizzabilità di quelle dichiarazioni che siano già state inserite nel fascicolo del dibattimento e che siano già state valutate e decise precedentemente, qualora il giudizio si trovasse pendente di fronte alla Corte di Cassazione. Si stabilisce che, in questa fase del giudizio, debbano applicarsi le disposizioni in materia di valutazione della prova in vigore al momento delle decisioni.¹²⁴

3.3 L'INVITO A PRESENTARSI E L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

Prendendo come riferimento l'interrogatorio che viene a svolgersi nella sua sede naturale, quale quella delle indagini preliminari, il legislatore prevede che, in caso di mancata comparizione dell'interessato, l'autorità possa disporre l'accompagnamento coattivo.

Nel caso in cui debba procedersi ad interrogare l'indagato libero, l'art. 375 c.p.p. prevede che il pubblico ministero, qualora debba compiere un atto al quale deve necessariamente partecipare

¹²³ G. LATTANZI – E. LUPO, op. cit., p. 847.

¹²⁴ Sotto questo profilo si nota un'uniformità di disciplina tra il criterio dettato dall'art. 1, comma 4 del d.l. 2 del 2000 con le modifiche apportate dalla l. n. 35 del 2000.

anche il soggetto interessato (si tratta del c.d. atto garantito), deve notificargli un invito a presentarsi.¹²⁵

Si noti che nella versione del codice del 1930 si parlava di “ordine”, che è stato poi sostituito con la parola “invito”. Tale nuova accezione in realtà non rispecchia pienamente l’idea dell’istituto in esame, in quanto, in caso di mancata partecipazione da parte del destinatario, che non sia giustificata da un legittimo impedimento, si prevede che il pubblico ministero possa chiedere al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre l’accompagnamento coattivo.¹²⁶ Dal combinato disposto degli art. 375, 2° comma, lettera d) e 376 c.p.p. si può ricavare però che si tratta di una “sanzione” applicabile a discrezione del pubblico ministero e perciò, soltanto meramente eventuale. Si ammette così una «forma di coazione e di intimidazione fisica e psicologica in funzione dell’interrogatorio»¹²⁷, per ottenere la presenza dell’indagato, che però, potrebbe legittimamente decidere di non rispondere.

Non si può fare a meno di notare allora come si sia venuta a creare una contraddizione tra il permettere una forma di accompagnamento coattivo e allo stesso tempo riconoscere

¹²⁵ La l. n. 234 del 16 luglio 1997 ha sancito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio qualora non sia preceduta dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio nel corso delle indagini preliminari (art. 416 c.p.p.).

¹²⁶F. CORDERO, op. cit., p. 817.

¹²⁷ M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, 1989, p. 55-56.

all'indagato la facoltà di non rispondere. Inoltre, sulla base delle modifiche apportate dall'art. 2 l. 16 luglio 1997 n. 234, l'invito a presentarsi era divenuto una condizione di validità per esercitare l'azione penale.¹²⁸

Procedendo ad analizzare la struttura dell'invito a presentarsi, si noti come l'art. 375 al 2° comma, disponga il contenuto che deve avere "l'invito a presentarsi", ovvero:

- le generalità della persona indagata;
- data, ora e luogo in cui è invitato a presentarsi;
- il tipo di atto per cui viene disposto tale invito;
- l'avviso che, in caso di mancata comparizione, non accompagnata da una legittima giustificazione, il pubblico ministero potrà, a norma dell'art. 132 c.p.p., disporre il suo accompagnamento coattivo.

L'art. 375 al 3° comma invece, stabilisce che l'indagato debba essere reso edotto della sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute fino a quel momento. Si ritiene che l'avviso debba contenere anche l'informazione che,

¹²⁸ A riguardo, prima di tale riforma, Cass. sez. III, 26 aprile 1995, Dubbini, in *Cass. pen.*, 1997, p. 510, m. 318, la Corte di Cassazione aveva ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 405 (inizio dell'azione penale) e 416 c.p.p.(presentazione del pubblico ministero della richiesta di rinvio a giudizio), riguardo gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo di un preliminare interrogatorio dell'indagato. Non può ravvisarsi infatti un'inosservanza del diritto di difesa poiché questo è garantito in ogni stato e grado del giudizio; allora dal momento che il pubblico ministero opera il rinvio a giudizio, facendo assumere all'indagato lo status di imputato, questo potrà difendersi in dibattimento e in tutte le fasi successive».

qualora l'interessato fosse sprovvisto di un difensore di fiducia, potrà nominarne uno o, in caso contrario, sarà assistito da uno d'ufficio.¹²⁹

Si prevede poi al 4° comma che il pubblico ministero deve disporre tale notificazione almeno 3 giorni prima della data fissata per l'interrogatorio. La ricezione della comunicazione contenente l'addebito, accompagnata da un adeguato termine per presentarsi, dà modo all'inquisito di esercitare appieno il suo diritto di difesa, operando investigazioni difensive deputate alla ricerca delle prove atte a saggiare la sua innocenza. Ma sempre al 4° comma si prevede una deroga a questo termine di preavviso di 3 giorni, poiché si stabilisce «salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire». Potrebbe dunque succedere che il tempo concesso all'indagato per preparare la sua strategia difensiva non risulti sufficiente per un concreto ed effettivo esercizio del suo diritto di difesa (anzi, talvolta potrebbero non bastare neanche i 3 giorni). Inoltre, si noti la divergenza di termini del preavviso rispetto ai difensori i quali, è sufficiente che siano avvisati almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto.

¹²⁹ Tale avviso potrebbe dunque considerarsi equipollente all'"avviso di garanzia".

Altro motivo di possibile ostacolo al diritto di difendersi potrebbe derivare dall'omissione o dall'incompleta enunciazione del fatto nell'invito di comparizione, il cui atto sarebbe travolto da nullità di tipo intermedio, ai sensi degli artt. 178 comma 1 lettera c) e 180 c.p.p. A sua volta, ciò coinvolgerebbe anche l'interrogatorio stesso, in quanto realizzatosi in violazione dei tempi congrui necessari per preparare la propria linea difensiva.

Tornando al comma 3 dell'art. 375 c.p.p., rileviamo che, nel caso in cui il pubblico ministero intenda procedere richiedendo al giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato, dovrebbe avere l'onere di indicare nell'avviso, oltre a quanto previsto dal comma 2, "anche" «l'indicazione degli elementi e fonti di prova che giustificano l'addebito e la sua volontà di richiedere il giudizio immediato». Ciò per dare modo all'indagato di avere un confronto con l'accusa circa l'esistenza di prove a suo carico di evidente colpevolezza, usando l'interrogatorio come istituto sostitutivo del contraddittorio che avrebbe avuto luogo solo successivamente, in sede di udienza preliminare,¹³⁰ e permettendo al pubblico ministero di operare una migliore valutazione, prima di formalizzare la sua scelta di richiedere al giudice tale rito speciale.

¹³⁰ O. MAZZA, op. cit. p. 106.

3.4 GLI ATTI PRELIMINARI ALL'INTERROGATORIO

Tradizionalmente, con riguardo al modello di interrogatorio seguito nelle indagini preliminari, era prevista una differenziazione fra quelli che erano gli atti preliminari e il merito dell'istituto vero e proprio.

Le attività preliminari all'interrogatorio si sostanziano nell'identificazione (riguardo le strette generalità e salvo la possibilità per l'indagato di esercitare il suo diritto di autodifesa), nella nomina del difensore (in mancanza, nell'assegnazione d'ufficio) e infine nell'indicazione del domicilio per l'invio delle notificazioni.¹³¹

Qualora infatti, il primo atto da compiersi con la presenza dell'indagato, sia l'interrogatorio, l'art. 66 c.p.p. prescrive che le autorità procedenti debbano invitarlo a «dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere ad identificarlo, avvisandolo circa le responsabilità cui può andare incontro nell'ipotesi in cui scelga di non darle o di rendere dichiarazioni mendaci a riguardo».¹³² Tutte le altre potenziali informazioni che possono essergli richieste sono indicate in modo tassativo nell'art. 21 disp. att. c.p.p., rubricato "Notizie da chiedere all'imputato nel

¹³¹ O. MAZZA, op. cit. p. 118.

¹³² In dottrina si ritiene che le dichiarazioni circa le generalità non implicherebbero l'esercizio del diritto di difesa. A riguardo O. DOMINIONI, sub. Art 66-68, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Giuffrè, 1989, p. 411, secondo il quale «l'indagato e l'imputato soggiacciono all'obbligo di farsi identificare esattamente e della relativa responsabilità penale (art. 495 e 496 c.p.) devono essere espressamente ammoniti».

primo atto cui egli è presente”, tra le quali troviamo la richiesta circa il fatto di avere un soprannome o uno pseudonimo, di essere in possesso o meno di beni patrimoniali, delle condizioni familiari e sociali, dell’aver riportato condanne nello Stato o all’estero o se risulta, allo stato attuale, pendente un processo a suo carico e, quando risulta necessario, anche se ha rivestito cariche pubbliche.

Nell’obbligo di declinare le proprie generalità può ravvisarsi l’intento del legislatore di imporre all’interrogato l’obbligo a collaborare in tal senso, prevedendo persino, in caso contrario, conseguenze sul piano penale ex art. 651 c.p. (nel caso di rifiuto di renderle) ed ex art. 495 c.p. (nel caso di dichiarazioni mendaci in tal senso).

Ma è necessario distinguere le risposte che attengono alle strette generalità da quelle che riguardano le altre informazioni identificative.

Abbiamo avuto modo di chiarire nel secondo capitolo, (quando abbiamo trattato la facoltà di mentire in rapporto all’esercizio dell’autodifesa attiva del soggetto) che possono verificarsi casi in cui l’eventuale silenzio o la falsità di certe dichiarazioni possono atteggiarsi come strategia difensiva, giustificata da una situazione di necessità e, quindi, scriminata ai sensi dell’art. 51

c.p.¹³³ Ecco che allora, a maggior ragione, la facoltà di tacere o mentire deve essere ammessa riguardo a tutte quelle domande indicate dall'art. 21 disp. att. c.p.p.¹³⁴

Da tale ragionamento sembrerebbe potersi concludere allora che, l'avviso della facoltà di non rispondere debba essere reso prima delle domande riguardanti l'identificazione. Ma l'art. 64 comma 3, lettera b) c.p.p. non contempla giustappunto, tra le ipotesi in cui è ammesso il silenzio, quella circa le risposte sull'identità personale. Sarebbe auspicabile dunque che l'avvertimento di poter tacere fosse formulato «omettendo l'inciso concernente il presunto onere di collaborazione alla fase di identificazione»¹³⁵.

Ma ammettendo tale impostazione, si rischierebbe di non dare all'interrogato un'informazione chiara e precisa circa le condotte da tenere nel compimento degli altri atti da effettuare, quali l'elezione del domicilio e la nomina del difensore di fiducia. Da ciò si ricava che può considerarsi ammissibile la scansione degli atti così come previsti dalla prassi, ovvero rendere preventivamente le domande di identificazione e, in un secondo

¹³³ Abbiamo precedentemente affermato in un esempio, nel capitolo 2, nel paragrafo dell'autodifesa attiva, che una situazione di necessità in tal senso possa ravvisarsi nell'ipotesi in cui rispondere circa le sue generalità dicendo il vero equivarrebbe ad autoincolparsi.

¹³⁴ Conclusione alla quale giunge E. KOSTORIS, sub. art 21, in *Commento del nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare, I, Norme di attuazione*, 1992, p. 75 ss.

¹³⁵ O. MAZZA, op. cit. p. 115.

momento, l'avvertimento della facoltà di potersi avvalere del silenzio.

Dopotutto, l'istituto dell'interrogatorio assolve proprio alla funzione di "mezzo di identificazione dell'indagato" che, se coinvolto tra i presupposti preliminari del procedimento per decreto, darebbe modo di rilevare fin dall'inizio l'eventuale errore di persona.

Tra gli atti preliminari troviamo inoltre, l'accertamento da parte dell'autorità dell'avvenuta nomina o meno del difensore di fiducia, altrimenti, in mancanza, questa provvederà ad assegnargliene uno d'ufficio,¹³⁶ e in tal caso, dovrà avvisare l'indagato che, qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge, potrebbe accedere al patrocinio dello Stato previsto per i non abbienti.¹³⁷

Infine, l'ultimo atto preliminare risulta essere l'invito all'indagato di dichiarare domicilio presso uno dei luoghi previsti dall'art. 157 comma 1 c.p.p. ("Salvo quanto previsto dagli art. 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una

¹³⁶ Si precisa che l'assistenza del difensore è prevista dal legislatore a pena di nullità.

¹³⁷ Art. 103, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci”) o eleggere domicilio per l’invio delle notificazioni, comunicandogli che, a norma dell’art. 161 c.p.p., ha l’obbligo di comunicarne ogni eventuale mutamento e che, in mancanza, queste verranno eseguite presso il difensore.

Una volta che siano state compiute l’identificazione, la nomina del difensore ed infine l’elezione di domicilio, dovrebbero, secondo l’impostazione più consona per garantire una adeguata informazione all’interrogando, essere resi gli avvisi di cui all’art. 64, 3° comma, per poi procedersi all’eventuale assunzione delle altre notizie indicate all’art. 21 disp. att. c.p.p. Sembra essere questo l’ordine cronologico in cui dovrebbero svolgersi tali attività preliminari, affinché l’interessato possa dirsi legittimamente edotto della portata e dei limiti dei propri diritti e obblighi in tale sede.

3.5 L’INTERROGATORIO NEL MERITO

Dopo aver adempiuto alle attività preliminari che abbiamo appena esaminato ed aver reso gli avvertimenti di cui all’art. 64 comma 3 c.p.p., così come riformulato a seguito della l. n. 63 del 2001, si apre l’interrogatorio nella sua piena sostanza, regolato dalla norma di cui all’art. 65 c.p.p.

Al 1° comma si prevede che l’autorità giudiziaria dovrà comunicare all’interrogato “in forma chiara e precisa il fatto che

gli viene addebitato e gli elementi di prova a suo carico” risultanti dalle investigazioni fino a quel momento effettuate. Verranno comunicate altresì, qualora ciò non rechi danno alle indagini in corso, “le fonti di prova” dalle quali siano emersi tali elementi probatori.

Con l’espressione “in forma chiara e precisa” ci si vuol riferire al fatto che «il magistrato non dovrà limitarsi ad indicare soltanto le circostanze di fatto, ma anche il rilievo accusatorio che queste assumono, le eventuali connessioni che vi intercorrono ed il contesto in cui vanno ad inserirsi».¹³⁸

Riguardo al “fatto addebitato” e agli “elementi di prova a suo carico” sembrerebbe che il magistrato non abbia potere di scegliere se rivelarne soltanto alcune, e quindi si ritiene che debba riferirle in *toto*.¹³⁹ A tale previsione corrisponde una *ratio* ben precisa del legislatore, ovvero quella di soddisfare un’esigenza connessa al diritto di difesa dell’interessato. La dottrina sostiene, a tal proposito che, per permettere un pieno esercizio del diritto di difendersi, qualora in seguito si rendano necessarie ulteriori indagini che vadano a mutare il quadro indiziario, dovrà procedersi nuovamente ad interrogatorio.¹⁴⁰

¹³⁸ O. DOMINIONI, in *Commentario Amodio-Dominioni*, I, p. 406.

¹³⁹ Deve ritenersi vietato il c.d. “interrogatorio in contropiede” che si configurerebbe nell’ipotesi in cui l’autorità effettuasse contestazioni inizialmente soltanto parziali, per poi completarle nel corso dello svolgimento dell’interrogatorio.

¹⁴⁰ DOMINIONI, *ibidem*. p. 407.

Appaiono controverse le conseguenze che possano scaturire dall'eventuale omissione della contestazione del fatto e degli elementi di prova. La dottrina appare orientata nel riconoscere un «vero e proprio obbligo incondizionato e inderogabile» di riferire circa tali elementi, pena la nullità di carattere generale sancita dall'art. 178 lett. c) c.p.p.¹⁴¹

Invece, in riferimento alle “fonti” da cui provengono tali elementi di prova, l'autorità procedente può renderle note solo se ciò non comprometta le indagini in corso. In tale contesto si deve operare infatti un bilanciamento tra le esigenze che si legano al diritto di difesa e quelle di garanzia delle investigazioni, le quali necessitano, in via generale, di rimanere segrete, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari,¹⁴² così come previsto dall'art. 329 c.p.p.¹⁴³

Attraverso lo svolgimento dell'interrogatorio, l'indagato prende conoscenza del fatto-reato che gli viene attribuito, anche se in tale fase può parlarsi ancora di “addebito provvisorio”, passibile ancora di ulteriori modifiche nel corso delle investigazioni future, tantoché qualora ciò accadesse, dovrebbe procedersi ad

¹⁴¹ R.E. KOSTORIS, *Commento agli artt. 64 e 65 c.p.p.* Chiavario, I, p. 332.

¹⁴² LORUSSO, *Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari e comunicazione delle fonti di prova*, CP 1995, 3421.

¹⁴³ La *ratio* di tale previsione si rinviene nel fatto che, essendo il rito penale strutturato in chiave accusatoria, la sfera del segreto viene determinata in rapporto alla conoscenza legittima che possa avere la persona indagata

una nuova contestazione del fatto che modifichi o integri la prima.¹⁴⁴

Una volta riferiti tali elementi previsti al 1° comma (contestazione del fatto, informativa sugli elementi, eventuali fonti di prova e fonti *contra reum*), il 2° comma dell'art. 65 c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria debba procedere ad invitare l'interrogato all'esposizione di quanto possa andare a vantaggio della sua posizione, degli elementi a sua discolpa rispetto al fatto addebitatogli. Il soggetto è libero di articolare la propria strategia difensiva come meglio ritiene, fornendo sì elementi idonei a discolparsi, ma anche potendosi avvalere del diritto al silenzio,¹⁴⁵ nel caso in cui rivelare certi fatti possa comportare il coinvolgimento inevitabile di un fatto altrui.

L'autorità giudiziaria può rivolgere all'interrogato domande dirette, dando avvio all'instaurazione di una sorta di "contraddittorio". Si è espressa al riguardo la Corte di Cassazione, rilevando che non sussiste un vero e proprio obbligo, ma soltanto una "mera facoltà" di effettuare l'interrogatorio rivolgendo direttamente domande all'indagato, per saggiare la credibilità delle sue dichiarazioni e chiarire alcuni punti non particolarmente chiari a riguardo¹⁴⁶. Nella fattispecie

¹⁴⁴ DOMINIONI, *Ibidem*.

¹⁴⁵ O. MAZZA, *Interrogatorio ed esame dell'imputato: identità di natura giuridica e di efficacia probatoria*, RIDPP 1994, p. 847.

¹⁴⁶ C. I. 23.8.1994, La Mari, CED 198928.

si è espressa in virtù di un caso in cui il giudice per le indagini preliminari aveva contestato all'indagato i fatti attribuitigli (omicidio volontario e associazione per delinquere a stampo mafioso), gli aveva riferito gli elementi di prova comunicandogli le fonti e lo aveva avvisato di potersi avvalere della facoltà di non rispondere, ma non gli aveva posto domande circa il reato di cui al 416-*bis* c.p., reato per il quale era stata mantenuta la sua custodia cautelare e, pertanto, il soggetto reclamava il permanere della sua carcerazione.¹⁴⁷

Il 3° comma dell'art. 65 c.p.p. contempla l'ipotesi in cui l'indagato si rifiuti di rispondere e ciò viene annotato nel verbale. Vengono riportati anche, se occorre, eventuali dati circa i connotati fisici e segni particolari della persona interrogata.

3.6 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTO NEL VERBALE

La documentazione di quanto avviene in sede di interrogatorio durante le indagini preliminari deve avvenire tramite verbale scritto, ad opera dell'ausiliario del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria specializzato.¹⁴⁸

Il verbale dell'interrogatorio deve essere compilato "contestualmente" al compimento dell'atto, a patto che non

¹⁴⁷ R. BRICCHETTI- E. MARZADURI, *Codice di procedura penale*, il Sole 24 ore, Milano, 2008, p. 250.

¹⁴⁸ Secondo Ass. La Spezia, 25 novembre 1995, Rakkab e altri, in *Giur. it.*, 1997, II, c. 34, C. FIORIO, «deve ritenersi giuridicamente inesistente l'eventuale verbale redatto direttamente dal pubblico ministero senza la presenza dell'ausiliario».

sussistano condizioni straordinarie che lo impediscano e, nel qual caso, la compilazione dovrà avvenire in un momento immediatamente successivo, specificando tali circostanze impeditive. (art. 373, 4° e 6° comma c.p.p.).

Nel verbale deve essere specificato se la dichiarazione sia stata resa spontaneamente, oppure a seguito di una domanda, se quanto ha dichiarato è frutto di dettatura dal parte dell'interrogato stesso, ovvero della consultazione di note scritte. Inoltre, come abbiamo accennato poco sopra, deve contenere anche la menzione dell'eventuale rifiuto di rispondere, sia in relazione all'interrogatorio in *toto*, che in relazione soltanto ad alcune domande. In particolare, nel caso di interrogatorio di persona sotto stato di fermo di cui all'art. 391, 3° comma c.p.p., la giurisprudenza è orientata a ritenere che questi sia sottoposto alle medesime regole generali sancite dagli artt. 64 e 65 c.p.p., anche con riguardo alle conseguenze derivanti dal rifiuto di rispondere (previste dal 3° comma dell'art. 65).

Nulla si prevede circa la documentazione dell'eventuale comportamento espressivo dell'interrogato, quindi di eventuali

gesti o sguardi operati, data anche la difficoltà di poterli riportare genuinamente.¹⁴⁹

Per cercare di sopperire a tale mancanza, si prevede l'uso di mezzi di riproduzione audiovisiva e fonografica dell'interrogatorio del soggetto che si trovi a qualsiasi titolo detenuto e purché non avvenga in sede di udienza. L'art. 141-*bis*, 1° comma,¹⁵⁰ prevede infatti l'integrale documentazione dell'atto con tali mezzi, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni.¹⁵¹ La *ratio* di una tale previsione può rinvenirsi nel fine di evitare pressioni illegittime nei confronti dell'indagato detenuto. L'introduzione dell'art. 141-*bis* ha sicuramente permesso di raggiungere in parte tale obiettivo, poiché garantisce la genuinità delle dichiarazioni in sede di interrogatorio sottoposto a registrazione, sebbene continui a non poter intervenire su eventuali pressioni esercitate prima di tale momento, atte a concordare preventivamente determinate "versioni" da dare.

¹⁴⁹ A riguardo, appare interessante la visione di C. G. A. MITTERMAIER, *Teoria della prova nel processo penale*, 1834, trad. it., Libreria di Francesco Sanvito, Milano, 1858, il quale sottolinea la rilevanza di inserire nel verbale dell'esame il contegno tenuto dall'esaminato, in modo da permettere ai giudici che non vi avessero presenziato, di meglio comprendere le qualità personali dell'interrogato. Tali elementi non sono invece rilevanti nel processo orale, dal momento che i giudici che decideranno vedranno e sentiranno l'accusato personalmente.

¹⁵⁰ Introdotto ad opera della l. 8 agosto 1995, n. 332 all'art. 2.

¹⁵¹ Cass. n. 17422/2011, secondo cui «la regola dell'inutilizzabilità per l'omessa riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio svolto fuori udienza, di persona detenuta, riguarda unicamente la sede cautelare, per cui non rileva nell'ambito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale».

Qualche perplessità è data inoltre, dal fatto che l'art. 141-*bis* non distingue le modalità di redazione in relazione all'organo che effettua l'interrogatorio (pubblico ministero, polizia giudiziaria, giudice per le indagini preliminari) e perciò, se ne deve dedurre l'esclusione di ogni atto che non possa qualificarsi come vero e proprio "interrogatorio" in senso tecnico.

Le modalità di redazione prescritte dall'art. 141-*bis* devono essere seguite senza operare distinzioni tra le dichiarazioni inerenti lo stesso interessato e quelle *contra alios*.

Presupposto fondamentale affinché possa assumersi tale regime documentale più rigoroso risiede nel fatto che il soggetto «si trovi in stato di qualunque forma di detenzione», ossia sia stato assegnato ad una casa di pena, di custodia o di cura, in regime restrittivo della sua libertà personale. Non si ritiene invece possa rientrarvi lo status di quel soggetto agli arresti domiciliari, dell'affidato in prova ai servizi sociali, del condannato in permesso premio o di colui che si trovi in stato di semilibertà.¹⁵²

In particolare, ha sollevato dubbi l'esclusione dalla disposizione di colui che si trovi in stato di arresto domiciliare, poiché evidente risulta il conflitto con l'art. 284, 5° comma c.p.p. il quale prevede che «l'imputato assegnato agli arresti domiciliari

¹⁵² Cass. sez. un. 25 marzo 1998, D'Abramo, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 78.

si considera in stato di custodia cautelare».¹⁵³ Non sembra tenersi conto infatti che il pericolo di costrizione della volontà dell'interessato possa derivare proprio da tale contesto ambientale.¹⁵⁴

La regola generale dell'art. 141-*bis* vorrebbe, dunque che si procedesse alla registrazione e documentazione integrale audiovisiva e fonografica dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, e ciò, non dovrebbe poter ammettere deroghe. Può presentarsi però, l'ipotesi nella quale non risultino disponibili gli strumenti di registrazione o il personale specializzato, così in tal caso vi si può ovviare ricorrendo alla documentazione mediante le forme proprie della perizia (disposta dal giudice) o della consulenza tecnica (richiesta dal pubblico ministero).

Se invece ricorrono le condizioni per una documentazione pienamente garantita dai mezzi di registrazione previsti dalla normativa, l'autorità giudiziaria può soltanto scegliere quale sia il mezzo che intende utilizzare.

La norma in esame prescrive che le condizioni che abbiamo analizzato devono sussistere, pena l'inutilizzabilità

¹⁵³ Tale equiparazione si ravvisa sotto l'aspetto temporale, dal momento che il periodo di tempo verrà computato per determinare la pena da espiare, nonché riguardo alla non integrazione del reato di evasione di cui al 3° comma dell'art. 385 C.p.

¹⁵⁴ M. BARGIS, *Non utilizzabili contro terzi le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato*, in *Dir. pen. proc.* p. 85

dell'interrogatorio e di quanto ivi riportato. Precisamente, si parla di "inutilizzabilità patologica", connessa ad un vizio genetico dell'atto, verificatosi nel procedimento probatorio durante l'ammissione, assunzione o valutazione della prova. Viene ricollegata all'art. 191 c.p.p. il quale dispone appunto, l'inutilizzabilità delle prove che siano state acquisite violando le disposizioni di legge. Nel caso di specie, si potrebbe parlare di una inutilizzabilità assoluta, rispetto a qualsiasi decisione, che può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento.

Tale forma di invalidità si ritiene che non coinvolga soltanto l'elemento di prova ottenuto violando l'art. 141-*bis*, ma travolga in *toto* l'intero interrogatorio, in quanto viola l'autodeterminazione dell'interrogato e perciò a questo non potrà attribuirsi alcun effetto giuridico.¹⁵⁵ Infatti, l'interrogatorio del soggetto *in vinculis*, eseguito violando le normative di legge, non garantirebbe il rispetto dei suoi diritti fondamentali connessi al diritto di difesa. L'inutilizzabilità priverà l'atto di rilevanza giuridica, così che per il giudice non sarà possibile neanche valutare le dichiarazioni divenute così inutilizzabili.¹⁵⁶

¹⁵⁵ O. MAZZA, op. cit. p. 169.

¹⁵⁶ L. MARAFIOTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 145., il quale ritiene che sia necessario «la documentazione fonografica o audiovisiva postulata come indefettibile, rende complicato ogni sottile distinguo tra inefficacia probatoria e semplice rilevanza dell'atto quale mero fatto giuridico. In tale ottica, tale adempimento non risponde soltanto alla funzione di attestare il contenuto dell'atto, ma si trasforma in una

Occorre però segnalare che parte della dottrina appare prevalentemente orientata ad accogliere un concetto di inutilizzabilità relativo soltanto all'elemento di prova e dunque, non riferibile anche al mezzo di prova in sé per sé.¹⁵⁷

sorta di requisito *ad substantiam* dell'atto stesso, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto, l'interrogatorio si rivela "*tamquam non esset*" ».

¹⁵⁷ In tal senso, G. P. VOENA, *Atti, in Compendio di procedura penale*, Milano, 2001, p. 214-215, il quale asserisce che «l'inutilizzabilità scatta ogni volta che nella motivazione si faccia un cospicuo impiego probatorio dell'atto viziato e non, invece, quando lo stesso funga da mero antecedente storico di un altro atto del procedimento».

4. LE FORME DI INTERROGATORIO NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

4.1 NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Nella fase delle indagini preliminari molteplici possono essere le modalità di apporto conoscitivo al processo da parte del soggetto indagato. In tale sede, si suole distinguere tre generi di interrogatorio, sulla base del criterio del soggetto che decide di compierlo: quello su iniziativa del pubblico ministero o tramite delega alla polizia giudiziaria, quello ad opera del giudice per le indagini preliminari e quello che viene richiesto dallo stesso indagato.

La dottrina, al contrario, ha sempre ritenuto che tale distinguo si dovesse più ai diversi scopi che ciascun interrogatorio volesse raggiungere, a seconda dell'autorità procedente (pubblico ministero o giudice).

E' stato ritenuto infatti, già nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, che i due tipi di interrogatori rispondessero a finalità ben diverse: investigative quello del pubblico ministero, mentre di garanzia e controllo quello del giudice.¹⁵⁸ Non è men vero però che, analizzando più approfonditamente la questione, le finalità dell'opera del giudice vadano ben oltre quelle appena menzionate. Consideriamo, ad

¹⁵⁸ *Rel. prog. prel. c.p.p.*, in G. U., 24 ottobre 1988 n. 250.

esempio, la verifica dei requisiti che deve realizzare quando procede alla decisione di convalida dell'arresto o del fermo; qui viene a concretizzarsi un rapporto tra il giudice e il soggetto arrestato o fermato, che si realizza attraverso modalità analoghe a quelle previste per l'interrogatorio (il secondo può contestare i provvedimenti presi a suo carico e il giudice dovrà verificare la sussistenza di tutti i presupposti delle misure restrittive operate a riguardo). Si potrebbe allora concludere che «anche quando a procedervi sia il giudice, possa comunque trattarsi di atti destinati al controllo di enunciati fattuali inerenti al merito dell'accusa mossa sebbene vadano ad integrare la motivazione di provvedimenti cautelari».¹⁵⁹

4.1.1 AD OPERA DEL PUBBLICO MINISTERO

L'interrogatorio della persona indagata non è regolato esplicitamente dal codice tra gli atti investigativi compiuti personalmente dal pubblico ministero. Ciononostante, rappresenta un utile strumento di indagine di cui la pubblica accusa può avvalersi in maniera pressoché libera, assicurando comunque le garanzie del modello generale di interrogatorio previste agli artt. 64 e 65 c.p.p. Si tratta allora di uno strumento soltanto "eventuale", così come ha chiarito la Corte

¹⁵⁹ O. MAZZA, *L'interrogatorio ed esame dell'imputato : identità di natura giuridica e di efficacia probatoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 863.

Costituzionale,¹⁶⁰ al quale il pubblico ministero può ricorrere ogniqualvolta ritenga insufficiente il quadro conoscitivo acquisito attraverso le investigazioni, integrandolo così con le conoscenze proprie dell'inquisito.¹⁶¹

La scelta se compiere l'interrogatorio può derivare anche dalla valutazione operata dall'accusa circa la possibilità di applicazione o meno di un rito speciale. Nel caso, ad esempio, del rito immediato, l'art. 453 c.p.p. richiede che, ai fini della sua attuazione, sia necessario che l'indagato venga interrogato, o quantomeno invitato a presentarsi secondo le forme previste all'art. 375 c.p.p. Dall'espletarsi dell'interrogatorio, che è bene precisare, deve svolgersi esclusivamente sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, potrebbe derivarne una confessione¹⁶² e pertanto si integrerebbero gli estremi per optare anche per il rito direttissimo che, a norma dell'art. 449, 5° comma, prevede che il pubblico ministero conduca l'indagato in udienza nel termine massimo di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

¹⁶⁰ C. cost., ord. 27 aprile 1995, n. 137, in *Giur. cost.* 1995, p. 1072.

¹⁶¹ Si esprime in tal senso A. DIDI, *Varie forme di dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato e natura giuridica dell'interrogatorio come atto di indagine preliminare*, in *Giust. pen.*, 1993, I, p. 23-24, il quale asserisce che «[...]l'interrogatorio diventa una sorta di banco di prova attraverso cui si può verificare la resistenza dell'accusa e, servendosi dell'impari rapporto che viene ad instaurarsi tra l'indagato e il suo accusatore, anche considerando legittime tecniche dialettiche inquisitorie, ottenere confessioni da parte della stessa persona indagata».

¹⁶² Si precisa che deve trattarsi di una confessione avvenuta nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del soggetto e che abbia ad oggetto un fatto di reato completo di tutti i suoi elementi.

Il pubblico ministero che intenda procedere ad interrogare l'indagato dovrà notificargli un "invito a presentarsi" (art. 375 c.p.p), il quale dovrà contenere (come avevamo già esposto in precedenza nel 3° capitolo) le generalità dell'indagato, la data e il luogo in cui dovrà avvenire l'interrogatorio, l'avvertimento che in caso di mancata comparizione senza un legittimo impedimento, potrà disporsi accompagnamento coattivo e, infine, la sommaria enunciazione del fatto addebitatogli (si tratta di un addebito provvisorio) sulla base delle risultanze investigative fino a quel momento ottenute.

Deve inoltre provvedere di regola, a norma dell'art. 364, 3° comma c.p.p., ad informare il difensore di fiducia o d'ufficio dell'indagato almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto. Può derogare a tale termine procedendo all'interrogatorio anche prima, nei casi di assoluta urgenza, per il fondato pericolo che il ritardo possa pregiudicare l'assunzione delle fonti di prova, ma dovrà comunque avvisarlo nel più breve tempo possibile (ciò vale anche quando sia necessario realizzare i confronti e le ispezioni).

L'interrogatorio di un indagato libero può essere condotto personalmente dal pubblico ministero, oppure dietro delega di questo a favore della polizia giudiziaria.

Nel primo caso, può essere eseguito anche senza la necessaria presenza del difensore (anche se è obbligatorio preavvisarlo), mentre se vi provvede la polizia giudiziaria non può avvenire in sua assenza.

Nei confronti invece di un soggetto arrestato o fermato, soltanto il pubblico ministero può procedere ad interrogatorio¹⁶³ (a norma dell'art. 388 c.p.p.) qualora lo ritenga utile e necessario ai fini della valutazione circa la legittimità dell'arresto o del fermo, o per la prosecuzione delle indagini. La pubblica accusa dovrà però informare tempestivamente il difensore del soggetto e dopodiché, potrà procedere all'interrogatorio secondo le forme di cui all'art. 64 c.p.p., informandolo dei fatti e delle ragioni per cui si è proceduto ad emettere tale provvedimento. Inoltre, ribadendo quanto già detto in precedenza, l'interrogatorio di un soggetto che si trovi in stato di detenzione, deve, ai sensi dell'art. 141-*bis*, essere integralmente registrato con mezzi fonografici o audiovisivi, pena la sua inutilizzabilità.

4.1.1.1 (SEGUE)...O AD OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DIETRO IL RILASCIO DI DELEGA DEL PM

A norma dell'art. 370, 1° comma c.p.p. il pubblico ministero procede personalmente al compimento di ogni atto di indagine. Nella versione precedente, in attuazione di una legge-delega

¹⁶³ In tal caso non è ammissibile la delega alla polizia giudiziaria.

c.p.p. (art. 2 n. 37 l. 16 febbraio 1987 n. 81), la norma in esame, faceva espresso divieto al pubblico ministero di delegare alla polizia giudiziaria atti quali i confronti o l'interrogatorio dell'indagato, in ragione della delicatezza di tali atti, col timore che altrimenti potessero venire pregiudicate le garanzie che la legge riconosce al soggetto sottoposto ad indagine. Si esprimeva in tal senso anche la dottrina, sottolineando come potesse derivarne «il discredito di ogni valore sostanziale dell'interrogatorio giudiziario ed un allineamento sempre maggiore dell'autorità giudiziaria con la polizia giudiziaria e dunque, il declino della giurisdizionalità del processo».¹⁶⁴ Si evidenzia infatti, come in tale istituto vengono a contrapporsi esigenze diverse: da un lato la tutela dei diritti dell'indagato, e dall'altro, la necessità di addivenire all'accertamento penale del reato.

Orbene, l'art. 5 comma 3 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 1992 n. 365, ha ribaltato l'impostazione legislativa iniziale, prevedendo, ai sensi dell'art. 370 c.p.p., la possibilità per il pubblico ministero di delegare alcuni atti di indagine, tra cui anche il confronto e l'interrogatorio dei soli indagati in stato di libertà (quindi si esclude per gli arrestati e i fermati), con la peculiarità però, che

¹⁶⁴ G. FOSCHINI, *Delegazione dell'interrogatorio e nullità dell'istruzione*, 1964, in Id., *Tornare alla giurisdizione. Saggi critici*, Milano, 1971, p. 313.

la funzione di emissione dell'invito a presentarsi continui a rimanere esclusivamente in capo al pubblico ministero.

In favore del potere della polizia giudiziaria è stato altresì previsto l'istituto delle "sommarie informazioni" di cui all'art. 350 c.p.p., il quale prevede tre differenti modalità con cui l'indagato può rendere dichiarazioni davanti alla polizia giudiziaria e sottoposte a diversi presupposti e regimi di utilizzabilità di quanto ivi riportato.

La prima modalità riguarda le informazioni ottenute da parte dell'ufficiale di polizia¹⁶⁵ rivolgendo all'indagato libero le relative domande e alla necessaria presenza del suo difensore. In tal caso, sono previste minori formalità rispetto al normale interrogatorio: infatti si impone di osservare le regole di svolgimento e gli avvisi ex art. 64, con l'obbligo di informare l'indagato della possibilità di nominare un difensore di fiducia e di far necessariamente presenziare quest'ultimo durante il compimento dell'atto.

¹⁶⁵ Non può trattarsi di un semplice agente di polizia giudiziaria, ma si parla proprio di "ufficiale". Si distinguono in quanto il primo è preposto dalla legge a compiere attività investigativa sia relativa all'accertamento dei reati, sia per l'acquisizione della *notitia criminis*; il secondo può compiere autonomamente certi atti quali perquisizioni, assunzioni di sommarie informazioni sul luogo o nell'immediatezza del fatto dell'indagato libero, in stato di arresto o di fermo ecc.; per compiere altri atti necessita invece dell'autorizzazione del pubblico ministero, come ad esempio per il sequestro della corrispondenza, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ecc.

Si parla in tal caso di “quasi interrogatorio”, in quanto diverge dall’interrogatorio vero e proprio per il fatto di non prevedere alcun richiamo all’art. 65 c.p.p. (regole circa l’interrogatorio nel merito), ma soltanto parzialmente all’art. 64, in relazione agli avvisi che deve rendere al soggetto, ad esclusione di quelli riguardanti la contestazione del fatto e la comunicazione degli elementi e delle fonti di prova su cui l’addebito provvisorio si basa.¹⁶⁶

Ai fini del regime di utilizzabilità, le dichiarazioni così assunte possono essere usate dal giudice per tutti i provvedimenti che possono emettersi in sede di indagini preliminari e di udienza preliminare. A seguito dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, il verbale nel quale le dichiarazioni sono contenute viene inserito nel fascicolo del pubblico ministero. Poi, in sede di dibattimento, le dichiarazioni ivi contenute potranno utilizzarsi soltanto se contestate all’imputato che abbia accettato di sottoporsi all’esame e servono, di solito, unicamente per attestare la credibilità dell’imputato che abbia ritrattato o abbia asserito di non ricordare (art. 503, 4° comma c.p.p.).¹⁶⁷

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì, stavolta anche di propria iniziativa, procedere, sul luogo e nell’immediatezza del fatto, all’assunzione da parte dell’indagato libero o arrestato di

¹⁶⁶ O. MAZZA, op. cit. p. 187-188.

¹⁶⁷ P. TONINI, op. cit. p. 520.

notizie utili per il proseguimento immediato delle indagini, anche senza la presenza del difensore. Inoltre, la polizia non è tenuta ad informare l'indagato della possibilità di rimanere in silenzio (così come vedremo a breve per le dichiarazioni spontanee). Ciò permette di comprendere come tale modalità di raccolta di informazioni possa servire soltanto ad indirizzare le indagini, ma debba considerarsi "assolutamente non garantita" e perciò destinata, secondo quanto stabilisce il 6° comma dell'art. 350 c.p.p., a non essere né documentata né utilizzabile nel procedimento.

Infine, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può ricevere "dichiarazioni spontanee" da parte dell'indagato libero o arrestato, ex art. 350, 7° comma c.p.p. In tal caso si tratta di informazioni rese dal soggetto di sua iniziativa e la polizia non porrà domande. La polizia anche qui non è obbligata a riferire gli avvisi di cui all'art. 64, 3° comma c.p.p. tra cui quello riguardante il diritto di non rispondere.

Il regime di utilizzabilità è analogo a quello esposto sopra circa le informazioni rese alla presenza del difensore (art. 350 , 1° comma): si prevede infatti, che le dichiarazioni spontanee vengono a servire in sede dibattimentale solo come prova di credibilità di chi le ha rese.

In linea generale, è necessario operare un chiarimento circa le potenzialità probatorie che può avere l'interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria. E' stata operata infatti, ad opera del d.l. n. 306 del 1992, un'estensione delle ipotesi di atti utilizzabili per le contestazioni ex art. 503, 5° comma, facendovi rientrare anche le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria dietro delega del pm. Si è espressa in tal senso la Corte Costituzionale¹⁶⁸, dapprima dichiarando incostituzionale l'art. 513, 1° comma c.p.p., nella parte in cui non prevedeva la possibile lettura, in sede dibattimentale, dei verbali contenenti le dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria durante le indagini. Tale principio è stato poi riconfermato in sede di riforma dell'art. 513, 1° comma c.p.p. ad opera dell'art. 1 l. 7 agosto 1997 e dalle altre aggiunte avvenute con l'art. 18 l. n. 63 del 2001 (al quale avevamo in precedenza accennato) e con l'art. 10 l. n. 67 del 28 aprile 2014.

Così, ai sensi del novellato comma 1 dell'art. 513 c.p.p., si prevede che, qualora l'imputato risulti assente¹⁶⁹ o si opponga all'esame, su richiesta di parte, il giudice possa autorizzare la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria

¹⁶⁸ C. cost., sent. 24 febbraio, 1995 n. 60, in Giur, cost., 1995, p. 509 ss.

¹⁶⁹ Nella precedente versione del comma 1 dell'art. 513 c.p.p. si annoverava anche il caso in cui l'imputato fosse "contumace", espunto in relazione all'eliminazione dell'istituto della contumacia operato a seguito della l. 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014.

dietro delega del primo, al giudice per le indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare, con la precisazione che queste rimarranno inutilizzabili *contra alios*, qualora questi non prestino il loro consenso e sempre che non siano emersi, in sede dibattimentale, elementi concreti che provino che le dichiarazioni siano state rese sotto violenza, minaccia o offerta di denaro o altra utilità affinché il dichiarante deponesse il falso (art. 500, 4° comma c.p.p.).

4.1.2 L'INTERROGATORIO DI GARANZIA

Le regole previste agli artt. 64 e 65 c.p.p., che abbiamo esposto precedentemente, e che riguardano lo svolgimento dell'interrogatorio nella fase "inquisitoria" del procedimento, sono passibili di applicazione, oltre che nei casi in cui venga condotto dal pubblico ministero durante le indagini, anche nei casi in cui a procedervi sia il giudice per convalidare l'arresto o il fermo, a seguito dell'applicazione di una misura cautelare personale¹⁷⁰.

In particolare, l'art. 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo prevede che, al fine di consentire, attraverso un rapporto diretto tra l'indagato e il giudice, l'acquisizione degli elementi necessari per verificare, nel più breve tempo possibile, la sussistenza dei presupposti della misura cautelare emessa, il giudice che l'ha

¹⁷⁰ G. LATTANZI-E. LUPO, *Codice di procedura penale*, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, Milano, 2003, p. 834

disposta debba svolgere l'interrogatorio dell'interessato. Si tratta di una delle garanzie indispensabili che devono animare lo svolgimento di un processo "giusto".¹⁷¹

Il legislatore ha operato la scelta di non eseguire l'interrogatorio in via preventiva, ma ha previsto un contraddittorio postumo all'applicazione della misura con il giudice che l'ha emessa, poiché in tale sede quest'ultimo si occupa di verificare la persistenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari che hanno giustificato l'adozione del provvedimento (art. 294, 3° comma c.p.p.).¹⁷²

Tale interrogatorio deve essere eseguito dal giudice procedente, nei confronti del destinatario della misura stessa, entro un termine perentorio stabilito dall'art. 294, 1° comma, di dieci o cinque giorni dall'esecuzione della misura, a seconda che si tratti della custodia cautelare (cinque giorni) o di altra misura cautelare (dieci giorni).

L'eventuale omesso compimento dell'interrogatorio da parte del g.i.p. nel termine prescritto dall'art. 294, 1° comma¹⁷³, provoca

¹⁷¹ Si esprime in tali termini G. PISAPIA, *Appunti di procedura penale*, I, Milano, 1971, p. 17.

¹⁷² L'unico caso in cui l'interrogatorio da parte del giudice viene eseguito prima dell'applicazione della misura cautelare è quello in cui sia stata disposta la misura di sospensione dai pubblici uffici o servizi (art. 289 c.p.p.). In tal caso, il giudice procede a interrogatorio in base alle modalità di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p., prima di applicare la misura.

¹⁷³ Osserva M. PISANI, in *Caducazione*, in *Enc. dir.*, V, Milano, p. 775, come l'immediata perdita di efficacia della custodia cautelare per omesso interrogatorio si possa far rientrare nel concetto di *caducazione propria*, intesa come «perdita

la perdita di efficacia del provvedimento cautelare: l'eventuale rinnovo della misura deve essere preceduta dall'interrogatorio del soggetto ormai libero (art. 302 c.p.p.).¹⁷⁴

Con la riforma dell' 8 agosto 1995 n. 332 è stato previsto che l'interrogatorio del g.i.p. ex art. 294 c.p.p.¹⁷⁵ deve precedere quello del pubblico ministero, in quanto si è rilevato che l'atto condotto da quest'ultimo poteva risolversi in indebite forme di pressione dell'inquirente nei confronti del soggetto *in vinculis*, e poteva condizionare il successivo interrogatorio del giudice. La *ratio* di tale disposizione deve rinvenirsi dunque nell'esigenza di garantire il rispetto del diritto di difesa nella fase immediatamente successiva all'esecuzione della misura della custodia cautelare.

Inoltre, solo per l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., si prevede espressamente l'obbligo di intervenire del difensore, secondo quanto disposto dal 6° comma, nell'inciso introdotto ad opera dell'art. 12 l. 1 marzo 2001, n. 63, obbligo non previsto invece per l'interrogatorio meramente investigativo, nel corso del quale, secondo un'ambigua pronuncia della Cassazione, è possibile addirittura l'allontanamento del difensore

successiva di efficacia degli atti giuridici, manifestantesi *ex nunc* per la scadenza dei termini fissati dalla legge».

¹⁷⁴ S.BUZZELLI, *Il contributo dell'imputato alla ricostruzione del fatto*, RIDPP 1990, p. 898.

¹⁷⁵ Non invece quello dell'arrestato o del fermato: C Cost. 384/1996, DPP 1996, 1451.

dell'indagato, senza che ciò determini la nullità dell'atto, né l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto¹⁷⁶.

L'interrogatorio di garanzia rappresenta il primo vero momento in cui l'inquisito ha la possibilità di intervenire sul tema cautelare, in posizione di parità rispetto al pubblico ministero.

Affinché però possa dirsi efficace il controllo operato dal giudice attraverso l'interrogatorio "differito", ai fini della verifica della persistenza delle condizioni che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare, è necessario che ricorrano tre requisiti: l'imparzialità dell'organo procedente, la tempestività e l'esclusività del primo contatto che il soggetto sottoposto a restrizione di libertà ha con il giudice, ed un effettivo contraddittorio fra accusa e difesa.

Circa la tempestività si deve osservare che la versione precedente dell'art. 294 c.p.p. circoscriveva l'interrogatorio di garanzia solo nella sede delle indagini preliminari, così che veniva a presentarsi un vuoto di tutela laddove la misura cautelare fosse intervenuta solo in una fase successiva. Si è espressa a riguardo la Corte Costituzionale,¹⁷⁷ affermando che la mancata previsione di tale interrogatorio nelle fasi che vanno dalla chiusura delle indagini fino alla trasmissione degli atti al

¹⁷⁶ *Cass. sent.* 25.6.2003, N., DG 2003, 42, 101.

¹⁷⁷ *Sent. cort. cost.* 3 aprile 1997 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".

giudice del dibattimento, ha provocato un'ingiustificata disparità di trattamento, andando così ad incidere negativamente anche sul diritto di difesa dell'imputato.

Con un intervento successivo¹⁷⁸ la Corte, inoltre, ha esteso ulteriormente l'arco cronologico di applicazione dell'interrogatorio di garanzia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, 1° comma, nella parte in cui lo stesso non prevedeva che fino all'apertura del dibattimento il giudice potesse procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, e ciò in ragione del lungo lasso di tempo intercorrente tra la trasmissione degli atti e l'inizio del dibattimento, situazione del tutto simile all'intervallo di tempo tra richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare.

Sulla base di tali due pronunce la Corte costituzionale ha chiarito l'obbligatorietà dell'interrogatorio di garanzia per l'intero processo, essendo irrilevante che la celebrazione del dibattimento sia diluita nel tempo, ovvero che si versi in una delle possibili situazioni di sospensione, o, ancora, in una delle fasi di passaggio tra i diversi gradi di giudizio.

Si è reso così necessario l'intervento del legislatore, che, con l'articolo 2 del decreto legge n. 29 del 1999, convertito nella legge n. 109 del 1999, ha sostituito le parole iniziali dell'articolo

¹⁷⁸ Sent. cort. cost. 17 febbraio 1999 n. 32.

294 c.p.p. “fino alla chiusura delle indagini preliminari” con l’inciso “fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento”.

Ma la decisione di far cessare l’obbligo di procedere all’interrogatorio di garanzia con l’apertura del dibattimento («il dibattimento, con le sue garanzie, potrebbe assumere la funzione dell’interrogatorio di garanzia qualora si esaurisca in un’unica udienza») ha sollevato numerose critiche, poiché non si è tenuti conto del fatto che esistono molti processi con pluralità di imputati che durano molto tempo e nei quali non si permetterebbe alla persona in stato di restrizione di libertà di essere sentita.¹⁷⁹

La Cassazione ha evidenziato però, in linea con le decisioni della Corte costituzionale, la superfluità dell’interrogatorio di garanzia a seguito dell’apertura del dibattimento. Appare evidente infatti, che l’imputato possa vedersi pienamente soddisfatte tutte le esigenze difensive con la celebrazione del dibattimento, in quanto fase processuale che consente già un pieno contraddittorio tra le parti e dunque, la possibilità di far valere le proprie ragioni, anche attraverso l’esame o le dichiarazioni spontanee ex art. 494 c.p.p. Non sarebbe dunque ravvisabile una maggior valenza difensiva nell’interrogatorio di garanzia rispetto

¹⁷⁹ G. VARRASO, *Interrogatorio in vinculis dell'imputato: tra istanze di difesa, esigenze di garanzia, ragioni di accertamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 1398.

all'istruttoria dibattimentale, anzi oseremmo dire semmai il contrario, ovvero che è proprio in questa seconda fase che si esplica pienamente il suo diritto di difesa.

Riguardo l'esclusività del primo rapporto tra il giudice e il detenuto, l'art. 294, 6° comma prevede che, in via generale, l'interrogatorio del pubblico ministero non possa precedere quello del giudice. E' prevista però una deroga rispetto a tale previsione, laddove la custodia cautelare sia stata applicata successivamente alla convalida di arresto o fermo; il che presuppone che il pubblico ministero abbia potuto già compiere l'interrogatorio prima della convalida del giudice. La l. 332 del 1995 vieta comunque che l'interrogatorio "investigativo", svolto dal pubblico ministero nei confronti del soggetto che si trovi in stato di custodia cautelare, avvenga prima dell'interrogatorio di garanzia da parte del giudice. La *ratio* di una simile previsione risiede nella necessità di scongiurare una strumentalizzazione del soggetto in stato di custodia, al fine di farlo confessare o dichiarare la responsabilità *contra alios*.

Abbiamo poi visto che, ai fini di un legittimo controllo circa la legittimità della misura cautelare applicata, altro requisito fondamentale è rappresentato dall'imparzialità del giudice procedente all'interrogatorio che poi, altro non è che lo stesso che l'ha disposta. Ma il fatto di concentrare entrambe queste

funzioni in uno stesso organo solleva sicuramente delle perplessità, riguardo proprio alla garanzia della sua imparzialità. Lo stesso giudice che ha deciso di applicare la misura restrittiva, «sarà infatti portato sicuramente a cercare più conferme che smentite alla propria precedente decisione».¹⁸⁰

Si dovrebbe dunque evitare al giudice un “pregiudizio”, proveniente dall’essersi già espresso in merito, che lo porterà molto probabilmente a mantenere la linea decisionale precedente.

Si noti che, nel tempo, sono stati operati vari interventi legislativi¹⁸¹ atti a ampliare la *discovery* in favore del giudice, prescrivendo al pubblico ministero di allegare alla richiesta di misura cautelare tutti gli elementi a sfavore dell’imputato, (che dunque la giustificerebbero) ma anche tutte le eventuali deduzioni e memorie già depositate che, invece, rappresentino elementi favorevoli per lo stesso imputato.

Secondo quanto disposto dall’art. 293, 3° comma c.p.p. poi, gli atti che il giudice ha conosciuto, vengono messi a disposizione dell’indagato e del suo difensore.¹⁸²

¹⁸⁰ G. VARRASO, op. cit. p. 1403.

¹⁸¹ E’ stato in tal senso modificato l’art. 291, 1° comma c.p.p. ad opera dell’art. 8, 1° comma della l. 8 agosto 1995, n. 332.

¹⁸² Tale articolo è stato prima modificato ad opera dell’art. 10 l. 332 del 1995 e poi dichiarato incostituzionale con sentenza del 24 giugno 1997 n. 192.

Occorre adesso procedere ad esaminare brevemente le modalità di svolgimento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294, 4° comma c.p.p., il quale richiama espressamente quelle dell'interrogatorio ex artt. 64 e 65 c.p.p., seppur con obiettivi diversi (nell'ipotesi in esame infatti, l'intento è quello di valutare la persistenza dei presupposti cautelari). E' necessario, secondo la Corte di cassazione che, nel rispetto del principio di non recare danno alle indagini, il soggetto in stato di restrizione personale, sia messo al corrente degli elementi a suo carico, in maniera tale da metterlo nelle condizioni di operare un'idonea difesa sul merito dell'accusa mossagli¹⁸³.

Si sono registrate a tal proposito delle deroghe di svolgimento dell'interrogatorio di garanzia rispetto allo schema tipico di cui agli art. 64 e 65 c.p.p., quali ad esempio l'interrogatorio condotto dal giudice con "metodi investigativi", senza però andare a sconvolgere completamente la normale sequenza di contestazione dell'addebito, indicazione degli elementi di prova e domande poste da parte del giudice interrogante.¹⁸⁴ Inoltre, anche qui, qualora l'indagato sia detenuto, si deve disporre la registrazione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, a pena di inutilizzabilità (art. 141-*bis*).

¹⁸³ Cass. sez. VI, 3 dicembre 1990, Indovina, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 255

¹⁸⁴ O. MAZZA, op. cit. p. 215.

L'atto deve compiersi, secondo quanto dispone l'art. 294, 4° comma c.p.p., alla necessaria presenza del difensore, il quale deve essere avvisato preventivamente, insieme al pubblico ministero (che però non ha obbligo di presenziarvi). L'eventuale assenza del difensore infatti, condurrà alla nullità assoluta dell'interrogatorio, ex art. 179, 1° comma c.p.p.¹⁸⁵

Precedentemente alla riforma operata dall'art. 12 l. n. 63 del 1 marzo 2001, non era previsto l'obbligo di partecipazione del difensore. Si è proceduti a modificarla in quanto il legislatore ha inteso rafforzare le garanzie di difesa dell'individuo, soprattutto riguardo all'integrazione del contraddittorio informato, dal momento che solo il difensore è autorizzato ad accedere agli atti che siano stati depositati in precedenza in base all'art. 293, 3° comma c.p.p.¹⁸⁶

Il giudice che conduce l'interrogatorio è, come abbiamo già avuto modo di chiarire, lo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia e pertanto, è l'unica autorità che può porre direttamente le domande, secondo quanto prevede l'art.

¹⁸⁵ In precedenza non era prevista l'obbligatoria presenza del difensore, per cui l'eventuale mancato avviso o comparizione di questi produceva nullità generale intermedia, ex art. 178 lett. c) c.p.p.: sent. Cass. sez. un. 26 marzo 1997, Procopio, in *Cass. pen.*, 1998, p. 45 m.9.

¹⁸⁶ La norma impone al giudice per le indagini preliminari di depositare tempestivamente in cancelleria, insieme all'ordinanza che applica la misura restrittiva, anche la richiesta del pubblico ministero e gli «atti presentanti insieme a questa», ovvero quelli su cui si basa la richiesta stessa e le «eventuali memorie difensive già depositate». P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè editore, Milano, 2014, p. 458.

294, 4° comma c.p.p. Quando invece, la misura cautelare viene disposta dalla Corte d'assise o dal tribunale, l'art. 294 comma 4-*bis* dispone che procederà all'interrogatorio il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

L'interrogatorio di garanzia può rappresentare il primo contraddittorio sulla misura cautelare, dando modo al giudice di decidere in maniera più oculata, solo dopo l'audizione delle parti.

Come abbiamo già anticipato, secondo quanto disposto dall'art. 294, 1° comma, c.p.p., l'interrogatorio di garanzia deve avvenire entro un termine breve di cinque giorni dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della custodia in carcere, oppure, in caso di misura cautelare diversa dalla custodia, entro dieci giorni dalla sua esecuzione.

4.1.3 L'INTERROGATORIO SU RICHIESTA DELL'INDAGATO

Nel novero degli interrogatori che possono intervenire durante la fase delle indagini preliminari, possiamo rinvenire anche una terza categoria di interrogatorio, caratterizzata dal fatto che in tal caso, questo viene eseguito dietro iniziativa dello stesso soggetto indagato.

Laddove il pubblico ministero ritenga di avere gli elementi sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio, invia all'indagato e al

suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini a norma dell'art. 415-*bis*, 1° comma c.p.p.

Tale avviso deve contenere, secondo quanto disposto dal 2° comma, la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, le norme di legge che si ritengono infrante, la data e il luogo in cui il fatto si è verificato, l'avviso che l'indagato e il suo legale possono visionare ed estrarre copia del fascicolo delle indagini depositato presso la segreteria del pubblico ministero.

Tra le altre informazioni che devono essere presenti nell'avviso, il 3° comma dell'art. 415-*bis* indica la possibilità per l'indagato di presentare memorie e documenti entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, richiedere al pubblico ministero la possibilità di svolgere ulteriori indagini, nonché di poter essere interrogato o rilasciare dichiarazioni spontanee.

Mentre nel caso di richiesta di ulteriori indagini, la pubblica accusa mantiene una certa discrezionalità a riguardo,¹⁸⁷ qualora l'indagato richieda di essere sentito, il pubblico ministero si trova ad essere obbligato a procedervi, tantoché laddove non lo inviti per renderlo, o anche nell'evenienza in cui non invii neanche l'avviso di conclusione delle indagini, si prevede la

¹⁸⁷ Qualora asseconi tale domanda, le ulteriori indagini non possono protrarsi oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta (termine prorogabile, a norma dell'art. 415-*bis*, 4° comma : «per una sola volta e per non più di sessanta giorni»).

nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.)¹⁸⁸.

Sicuramente la *ratio* che ha animato il legislatore risiede nel fatto di voler garantire ancora di più l'esplicazione del diritto di difesa dell'indagato prima che si concludano le indagini preliminari, dandogli la possibilità di anticipare il suo confronto con l'accusa, in modo da poter «cercare di fornire al pubblico ministero elementi difensivi eventualmente idonei a permettere la chiusura delle indagini preliminari con una pronuncia di archiviazione, piuttosto che il suo rinvio a giudizio».¹⁸⁹

Circa le modalità di svolgimento di tale forma di interrogatorio, si ricalcano le modalità generali previste agli artt. 64 e 65 c.p.p., ad eccezione di quelle che regolano la contestazione del fatto, in quanto già operata attraverso la notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini.¹⁹⁰ L'addebito del fatto indicato nell'avviso dovrà essere il medesimo che sarà posto dal pubblico ministero alla base della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) o del decreto di citazione diretta (art. 552 c.p.p.).

¹⁸⁸ Cass. sez.pen. n. 1043 /2013. La Corte di cassazione ha chiarito infatti, che l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari provoca la nullità intermedia, (art. 178, lett. c, c.p.p.)e, in quanto tale è eccepibile o rilevabile d'ufficio entro la deliberazione della sentenza di primo grado.

¹⁸⁹ A riguardo, V. BONINI, sub art. 17, in *Commento alla L. 16 dicembre 1999 n. 479, Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche del codice di procedura penale [...]*, in *Leg. pen.*, 2000, p.353.

¹⁹⁰ O. MAZZA, op. cit. p. 247.

Elencando il contenuto che deve avere l'avviso di conclusione delle indagini, abbiamo accennato al fatto che l'indagato ha a disposizione un termine di venti giorni dal momento della ricezione di questo, per presentare una richiesta di essere interrogato. A pena di inutilizzabilità, a norma dell'art. 415-*bis*, 5° e 6° comma, l'interrogatorio deve poi aver luogo entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui l'indagato ha proposto la sua richiesta, prorogabile eventualmente una sola volta, e per un massimo di sessanta giorni (che poi corrispondono agli stessi termini previsti per l'eventuale compimento di ulteriori indagini, sempre su richiesta dell'indagato). Si è ammessa comunque l'utilizzabilità dell'apporto conoscitivo eventualmente acquisito tramite un interrogatorio avvenuto fuori da detti termini, qualora si sia tradotto in risultati favorevoli per l'indagato, in modo da sanzionare il pubblico ministero per non aver adempiuto, facendogli "perdere" l'assunzione delle risultanze a carico dell'indagato.¹⁹¹

Sembrerebbe però meglio sposarsi con la *ratio* della norma dell'art. 415-*bis*, un'altra interpretazione, secondo la quale, l'interrogatorio eseguito fuori termine, non solo sarà colpito da inutilizzabilità, ma avrà ripercussioni anche sulla validità stessa della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che si tratta di una ipotesi assimilabile in *toto* a quella in cui il pubblico

¹⁹¹ O. MAZZA, op. cit. p. 251.

ministero non abbia *ab origine* nemmeno proceduto all'invio dell'invito a presentarsi¹⁹².

4.1.4 LA PRESENTAZIONE SPONTANEA DELL'INDAGATO PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

Oltre agli istituti sin qui esaminati, l'indagato può altresì decidere, secondo quanto disposto dall'art. 374 c.p.p., di presentarsi spontaneamente di fronte al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni. Si tratta di un'ipotesi poco applicata nella prassi e alternativa rispetto a quella prevista all'art. 415-*bis*, 3° comma, in cui l'interrogatorio ha invece luogo dietro sua richiesta.

Il 1° comma dell'art. 374 c.p.p. presume che l'interessato sia venuto a conoscenza di indagini in corso nei suoi confronti, o attraverso la notifica dell'avviso di garanzia, o tramite la consultazione del registro delle notizie di reato (art. 335, 3° comma c.p.p.), laddove queste non siano state secretate, o ancora, tramite i *mass media* o altre vie. In altri termini, non rilevano le modalità con cui sia venuto a conoscenza delle indagini a suo carico, poiché l'atto in esame non può essere qualificato come atto potestativo per l'indagato, dal momento che il pubblico ministero può decidere anche di disertare l'incontro, può ascoltarlo senza confermare o smentire quanto

¹⁹² Così prescrive l'art. 416, 1° comma c.p.p. nella nuova versione operata dall'art. 17, 3° comma della l. del 16 dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti).

detto, senza la necessità di riferirgli gli elementi nel frattempo acquisiti.

La presentazione spontanea, di per sé, non può essere assimilata all'interrogatorio vero e proprio, in quanto possono omettersi gli adempimenti di cui all'art. 64 c.p.p., non è necessaria la presenza del difensore e non è imposta la verbalizzazione integrale delle registrazioni fonografiche e audiovisive, nel caso di indagato detenuto. C'è da dire però, che il pubblico ministero, se sussistono certe condizioni, può in ogni momento, convertire l'atto in un interrogatorio.¹⁹³ Prescrive infatti il 2° comma dell'art. 374 c.p.p. che, qualora il pubblico ministero decida di operare la contestazione dell'addebito, allora «l'indagato sarà ammesso ad esporre le sue discolpe e l'atto così compiuto equivale a tutti gli effetti all'interrogatorio»¹⁹⁴. Verrà così a ritenersi necessario rendere gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., operare secondo le modalità previste per l'interrogatorio nel merito ex art. 65 c.p.p. e prevedere la necessaria presenza del difensore.

E' bene precisare che il potere di conversione, di fatto riconosciuto al pubblico ministero, non sembra legittimamente esperibile laddove la presentazione spontanea abbia luogo a seguito della notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle

¹⁹³ G. SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, Volume 3°, Utet, 2009, p. 346-347.

¹⁹⁴ Così recita l'art. 374, 2° comma c.p.p.

indagini preliminari. Secondo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, 3° comma c.p.p. infatti, come abbiamo già avuto modo di chiarire, le dichiarazioni spontanee rappresentano un'alternativa all'interrogatorio. E tale scelta sembra essere in linea con la ratio della disposizione che conferisce all'indagato la possibilità di optare preventivamente per l'essere interrogato dal pubblico ministero, oppure decidere di presentarsi spontaneamente.¹⁹⁵

Secondo una diversa interpretazione, che sembrerebbe però non condivisibile, invece, la differenza tra dichiarazioni spontanee e interrogatorio non può evincersi dalla norma dell'art. 415-*bis* c.p.p., in quanto le stesse dichiarazioni rese al pubblico ministero potrebbero comunque essere rilasciate alla presenza del difensore e potrebbe altresì applicarsi la procedura di cui all'art. 64 c.p.p. La contestazione del fatto invece, atto preliminare e essenziale affinché possa dirsi instaurato un legittimo contraddittorio, è contenuta soltanto nell'atto di avviso di conclusione delle indagini, in maniera tale che le dichiarazioni rilasciate a seguito di tale avviso, vengono a presentare le medesime caratteristiche e garanzie proprie dell'interrogatorio, distinguendosi solo circa le modalità di convocazione¹⁹⁶.

¹⁹⁵ O. MAZZA, op. cit. p. 258.

¹⁹⁶ F. VERDOLIVA, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999*, n.

Il 3° comma dell'art. 374 c.p.p. precisa poi che «la presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione delle misure cautelari, indipendentemente dalle forme seguite e dai contenuti delle dichiarazioni conseguenti». La Cassazione ha chiarito infatti, che in questo modo non sussiste alcun rischio che l'indagato possa servirsi del suo diritto ad essere ascoltato, usandolo come un espediente, per limitare un eventuale provvedimento cautelare del pubblico ministero¹⁹⁷.

Ipotesi assai diversa rispetto alla presentazione spontanea ex art. 374 e 415-bis, 3° comma c.p.p., è ravvisabile nel caso disciplinato dall'art. 350, 7° comma, in cui l'indagato si trovi già dinnanzi alla polizia giudiziaria e rilasci spontaneamente delle dichiarazioni¹⁹⁸. Ma ha da sempre destato critiche in dottrina, dovute ai dubbi circa l'effettiva "spontaneità" di queste, ma soprattutto, per il fatto di apparire più come un *escamotage* per motivare il mancato rispetto di tutte quelle garanzie, quali la necessaria presenza del difensore e l'avvertimento del diritto di non rispondere, che invece devono essere osservate per il consueto interrogatorio di polizia.

479, I, *Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, a cura di L. Kalb, Milano, 2000, p. 104.

¹⁹⁷ *Cass. sez. pen.* 22-12-1993, Puglisi, in *Cass. pen.*, 1995, 3373.

¹⁹⁸ Tale ipotesi prevista all'art. 350, 7° comma, va tenuta distinta anche dall'ipotesi di cui al 5° comma della stessa norma (sommarie informazioni alla p.g.), le cui dichiarazioni non possono essere né documentate, né utilizzate, se non per l'immediata prosecuzione delle indagini. *Cass. I*, 30 aprile 1997, Ventaloro, RPo 1998, 577.

Sarebbe allora l'interpretazione sposata da una dottrina minoritaria che auspicherebbe ad un'estensione delle garanzie minime previste per l'acquisizione di sommarie informazioni, di cui all'art. 350, dal 1° al 4° comma, anche alle dichiarazioni spontanee.¹⁹⁹

4.2 INTERROGATORIO E DICHIARAZIONI SPONTANEE NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

In seguito all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, si apre la fase processuale vera e propria. In tale sede le tecniche con cui si può acquisire il contributo conoscitivo dell'ormai "imputato"²⁰⁰ si traducono negli istituti dell'«interrogatorio» e dell' «esame» e che si tramutano in atti volontari,²⁰¹ che possono aver luogo soltanto per una precisa scelta dell'imputato, o dietro suo previo consenso. Infatti, nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato può liberamente scegliere di sottrarsi alle domande postegli dal giudice o dalle parti e dunque, impedire così che il suo contributo conoscitivo venga acquisito agli atti probatori.²⁰² La scelta che opera l'imputato va ben al di là del mero diritto al silenzio, poiché può

¹⁹⁹ M. CERESA GASTALDO, *Le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 110 ss.

²⁰⁰ A norma dell'art. 60 c.p.p., quando il pubblico ministero opta per l'esercizio dell'azione penale richiedendo il rinvio a giudizio dell'indagato, quest'ultimo assume la qualifica di "imputato".

²⁰¹ ad eccezione dell'interrogatorio di garanzia del soggetto *in vinculis*.

²⁰² O. MAZZA, op. cit. p. 262.

decidere a priori se avere un confronto con le altre parti o meno²⁰³.

L'autodifesa attiva dell'imputato in questa fase, può tradursi, ai sensi dell'art. 421, 2° comma c.p.p., innanzitutto nella facoltà di rendere dichiarazioni spontanee²⁰⁴, a seguito della breve esposizione da parte del pubblico ministero dei risultati delle indagini e degli elementi di prova a carico. Possiamo così iniziare a tracciare alcune differenze rispetto alle dichiarazioni spontanee proprie della sede investigativa. Nel corso delle indagini preliminari (così come nel corso del dibattimento), queste vengono rese nei confronti del giudice competente, a differenza di quelle nel corso delle indagini che, invece, vengono rilasciate al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Si aggiunga, inoltre che «in sede investigativa non implicano né la preventiva conoscenza dell'addebito, né l'assistenza del difensore, viceversa previste, seppur indirettamente, per le dichiarazioni raccolte dopo l'ingresso nella fase processuale vera e propria».²⁰⁵

Le dichiarazioni che l'imputato andrà a rendere dovranno però essere coerenti con il fatto oggetto del processo, contenute nei

²⁰³ E. AMODIO, *Il dibattimento nel nuovo rito accusatorio*, in *Lezioni sul nuovo processo penale*, Milano, 1990, p. 202.

²⁰⁴ Così come modificato dall'art. 20 l. 16 dicembre 1999 n. 479.

²⁰⁵ G. GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Processo penale dopo la riforma del giudice unico* (l. 16 dicembre 1999 n. 479), a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 379-380.

modi e nei tempi, e non dovranno ostacolare l'esecuzione dell'udienza, pena l'ammonizione da parte del giudice, il quale potrà arrivare perfino, in caso di persistenza, a togliergli la parola.²⁰⁶

L'imputato avrà la possibilità di presentare dichiarazioni generiche e integrative rispetto alle informazioni tratte dai mezzi di prova già acquisiti e, altresì, circa la "sua" versione dei fatti, per dare prova della sua innocenza e sollecitare la realizzazione degli istituti integrativi previsti dagli artt. 421-*bis* e 422 c.p.p.

L'art. 421-*bis* c.p.p. prevede infatti che, qualora il giudice rilevi un'incompletezza dei risultati delle indagini, ne dispone di ulteriori, mentre l'art. 422 riguarda l'ipotesi di integrazione probatoria, disposta dal giudice qualora non proceda né in base all'art. 421, né in base al 421-*bis*, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, per l'assunzione di prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

La *ratio* della nuova disciplina circa le dichiarazioni spontanee, operata a seguito della Legge Carotti,²⁰⁷ può rinvenirsi nell'aver voluto offrire all'imputato una valida alternativa autodifensiva, consistente nel poter riferire liberamente ogni informazione ritenuta utile ad avvalorare le proprie ragioni e, al contempo,

²⁰⁶ O. MAZZA, op. cit. p. 266.

²⁰⁷ l. 16 dicembre 1999 n. 479.

evitare i rischi che discenderebbero da un normale interrogatorio, essendo sottoposto alle domande delle parti.

In linea con lo spirito che anima la fase dell'udienza preliminare, tuttavia, a differenza di quella dibattimentale, il giudice qui non è obbligato ad informare l'imputato della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni, né al contempo, quest'ultimo le può rendere «in ogni stato», come previsto invece per il dibattimento, ex art. 494 c.p.p.

L'art. 421 c.p.p., così come modificato dalla l. 267 del 1997, come avevamo anticipato, prevede al 2° comma che, in alternativa o in aggiunta alle dichiarazioni spontanee, l'imputato possa richiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, oppure all'esame incrociato. La scelta della forma di autodifesa da impiegare spetta infatti a lui, sulla base di valutazioni strategiche operate in tale sede, «ai fini dell'impiego in dibattimento dei verbali contenenti il proprio contenuto narrativo».²⁰⁸

L'art. 421, 2° comma, così come modificato, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 514 c.p.p., secondo il quale è necessario che, ai fini della legittima lettura, e della conseguente assunzione, le dichiarazioni rese dall'imputato "anche" in sede di udienza preliminare (oltre che nelle indagini), siano state raccolte attraverso un interrogatorio svolto proprio con le

²⁰⁸ F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni. In Trattato di procedura penale*, Giuffrè editore, 2007, p. 256.

modalità tipiche dibattimentali ex art. 498 e 499 c.p.p, e alla presenza dell'imputato o del suo difensore.²⁰⁹

Si può ben comprendere allora come la funzione di tale tipo di interrogatorio non sia solo quella di riconoscere il merito del metodo di assunzione della prova, garantendo il contraddittorio delle parti, ma anche quella di permettere la lettura, e dunque l'utilizzazione, dei verbali delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato in udienza preliminare e che, in seguito, risulti assente o rifiuti di sottoporsi all'esame.

E' possibile inoltre rilevare che, l'interrogatorio eseguito in sede di udienza preliminare, si differenzia, in linea di massima, da quello realizzato durante le indagini preliminari, per il fatto di avvenire su richiesta di parte, invece che dietro iniziativa dell'autorità che procede.

A seguito della riforma del 1999, si è espressamente ammesso che l'imputato potrà operare dichiarazioni spontanee e chiedere di rilasciare interrogatorio, secondo le modalità dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p., così come nel caso in cui siano state disposte ulteriori indagini ex art. 422, 4° comma c.p.p. (integrazione probatoria). Qualora invece ne faccia istanza una parte, il giudice

²⁰⁹ Secondo F. PERONI, *La nuova disciplina delle letture di dichiarazioni provenienti dall'imputato*, in *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, p. 162, per «le dichiarazioni cui si riferisce l'art. 514, 1° comma» deve intendersi quelle che siano state rese non già dall'imputato dichiarante, ma dal coimputato raggiunto da dichiarazioni accusatorie: quello stesso coimputato che potrebbe impedire la lettura di quelle contra se, rifiutando il consenso.

potrà ordinare di provvedervi rendendo applicabili le forme di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p., che regolano l'esame dibattimentale. In altri termini, abbiamo due modalità con cui potrà realizzarsi l'interrogatorio: o tramite le forme classiche degli art. 64 e 65 c.p.p., oppure quello introdotto dalle riforme operate su tale istituto,²¹⁰ che hanno consentito l'applicabilità delle forme previste per l'esame in sede di dibattimento, ovvero secondo le modalità dell' "esame incrociato".

La *ratio* di anticipare le modalità di assunzione delle dichiarazioni tipiche dell' esame dibattimentale invece, sembrerebbe risiedere nel fatto di permettere di fissare l'apporto conoscitivo dell'imputato ai fini della sua futura lettura in base all'art. 514 , 1° comma c.p.p.

Inoltre, quando l'imputato propone richiesta di essere interrogato, tale richiesta deve considerarsi vincolante²¹¹. Nell'ipotesi in cui non venisse accolta da parte del giudice infatti, verrebbe a realizzarsi una nullità di tipo intermedio, ex art. 178 lettera c e 180 c.p.p.

La regola, lo ribadiamo, prevede che l'interrogatorio si svolga ex art. 64 e 65 c.p.p., ma qualora lo richiedano l'imputato o le altre

²¹⁰ Circa l'art. 421, 2° comma è stata operata la riforma di cui all'art. 2, 2° comma, l. 7 agosto 1997 n. 267; riguardo all'art. 422, 4° comma è intervenuta la l. 16 dicembre 1999 n. 479, con l'art. 22.

²¹¹ S. BUZZELLI, op. cit., p. 95-96.

parti che partecipano al processo, il giudice è vincolato a seguire il modello dell'esame incrociato²¹².

Tutto questo meccanismo ha indotto però notevoli dubbi, in relazione al fatto che, se in sede di udienza preliminare l'interrogatorio si atteggia come atto volontario dell'imputato, sembrerebbe contraddittorio permettere che le altre parti possano sollecitare una deroga alla scelta operata da questo, imponendo un interrogatorio quale quello che si realizza con le forme dell'esame incrociato, certamente più complesse per il pieno esplicarsi del suo diritto di difesa. La conseguenza che ne deriverebbe sarebbe quella di disincentivare l'imputato ad optare per la richiesta di sottoporsi a interrogatorio, decidendo di rinunciare *ex ante*²¹³.

Ma è bene precisare che, anche qualora l'interrogatorio in sede di udienza preliminare abbia luogo con le modalità dell'esame incrociato, da questo continua a rimanerne distinto, poiché non ne presenta propriamente tutti i caratteri.

Quando avviene l'interrogatorio infatti, l'interrogato, prima che le parti o il giudice gli pongano le domande, dovrebbe essere informato, a norma dell'art. 64, 3° comma lettera b, della facoltà

²¹² Il modello dell'esame incrociato si concretizza attraverso la scansione dell'esame diretto, del controesame (eventuale) e del riesame (doppiamente eventuale).

²¹³ R. BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Milano, 2000, p. 130.

di non rispondere ed essere invitato ad esporre, secondo quanto previsto dall'art. 65, 2° comma c.p.p., «tutto ciò che considera utile per la sua difesa», con la conseguenza che potrebbe avvalersi anche della facoltà di non rispondere.

Per evitare una situazione di paralisi del processo di tal genere, sembrerebbe allora auspicabile ammettere che, se da un lato possa concedersi alle altre parti processuali di proporre domanda per procedere con l'esame incrociato, dall'altra questa sia condizionata dal consenso dell'imputato.

CONCLUSIONI

Concludendo il presente lavoro, possiamo evincere come l'istituto dell'interrogatorio del soggetto imputato presenti notevoli risvolti sul piano processuale.

Abbiamo evidenziato come in dottrina risulti controversa la natura che assume questo istituto, in quanto può atteggiarsi ora come mezzo di difesa, attraverso il quale può contestarsi l'addebito mosso dall'accusa nei confronti dell'indagato, ora come vero e proprio mezzo di prova, qualora questo vada ad estrinsecarsi nell'esame che si realizza in sede dibattimentale, nel pieno contraddittorio delle parti. Si parla a tal fine di "atto complesso", il quale racchiude in sé fini propriamente investigativi, che risaltano in particolar modo in sede di indagini preliminari, e fini garantistici e di controllo operati dal giudice. Il legislatore ha operato la scelta di collocare l'istituto nel Titolo IV, libro I del Codice di procedura penale, invece che tra le disposizioni riguardanti le prove, scelta motivata dal fatto che si assumerebbe che ciò che può definirsi "prova" possa essere considerato soltanto ciò che viene a formarsi in sede di dibattimento. Ma tali conclusioni sembrerebbero non propriamente convincenti, in quanto possono rilevarsi contesti in cui le risultanze dell'interrogatorio fungono da elementi utili al fine di statuire riguardo a certe decisioni, quali l'opzione per il pubblico ministero di esercitare l'azione penale qualora

l'indagato confessi in sede proprio di interrogatorio, conclusione a cui è giunta anche la Corte Costituzionale, asserendo che l'interrogatorio possa assurgere anche a mezzo di prova oltre che a mero strumento difensivo.

Inoltre, abbiamo messo in luce le problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, che ha riformato l'art. 111 Cost. introducendo i principi di un "giusto processo", e con le successive modifiche di adeguamento apportate al Codice penale e di Procedura penale, operate con la l. 1 marzo 2001, n. 63. Ai sensi dell'art. 26 della citata legge, si sono andate a regolare tutte quelle situazioni relative ai procedimenti che risultavano, al tempo, ancora pendenti, dettando, a riguardo, una disciplina transitoria.

Ma più in generale, abbiamo sottolineato come l'interrogatorio dell'indagato, permettendo a questo di "far sentire la sua voce" e partecipare dunque, sia attivamente che passivamente al processo, alle varie fasi processuali (dalle indagini preliminari, all'udienza preliminare), sia un istituto le cui risultanze debbano poter essere "utilizzate" con cautela, data la loro stretta connessione al diritto di difesa, ma soprattutto di autodeterminazione, in quanto deve darsi conto di come in dottrina si sia cercato negli anni di "forzare la mano", deviando

sovente alla disciplina dettata dal legislatore al riguardo, cercando di rendere utilizzabili quante più risultanze possibili.

Centrale appare a riguardo la disposizione di cui all'art. 191 c.p.p. il quale dispone l'inutilizzabilità delle prove che siano state acquisite violando le disposizioni di legge, anche se la dottrina maggioritaria, come chiarito, tende ad accogliere un concetto di inutilizzabilità relativo solo all'elemento di prova e non riferibile anche al mezzo di prova *tout court*.

BIBLIOGRAFIA

- ALLORIO E., *Il giuramento della parte*, Milano 1937.
- AMODIO E., *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1974.
- AMODIO E., *Il dibattimento nel nuovo rito accusatorio*, in *Lezioni sul nuovo processo penale*, Milano, 1990.
- APRILE E. –SILVESTRI P., *Strumenti per la formazione della prova penale*, Giuffrè, 2009.
- BARGIS M., *Non utilizzabili contro terzi le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato*, in *Dir. pen. proc.*
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, 12° Edizione, Milano, Feltrinelli, 2007.
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, ss XI E XII, ed. a cura di Calamandrei, Firenze, 1950.
- BENEVOLO F., *Il decreto del 9 ottobre 1789, dell'Assemblea nazionale francese e le moderne legislazioni di procedura penale*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», a. XII, (1886), vol. XXIII.
- BONINI V., sub art. 17, in *Commento alla L. 16 dicembre 1999 n. 479, Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre*

modifiche del codice di procedura penale [...], in Leg. pen., 2000.

- BORSANI-CASORATI, *Codice di procedura penale*. it, vol. II, Milano 1876.
- BRICCHETTI R.- MARZADURI E., *Codice di procedura penale*, il Sole 24 ore, Milano, 2008.
- BRICCHETTI R., *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Milano, 2000.
- BUZZELLI S., *Il contributo dell'imputato alla ricostruzione del fatto*, RIDPP 1990.
- CARNELUTTI F., *Lezioni sul processo penale*, II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947.
- CARRARA F., *Opuscoli di diritto criminale*, Prato 1889, vol. I.
- CASSIBBA F., *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*. In *Trattato di procedura penale*, Giuffr  editore, 2007.
- CERESA GASTALDO M., *Le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2002.
- CONSO G., *Accusa e sistema accusatorio*, in Enc. Dir. Vol I, Milano, 1958.
- CONSO GREVI, *Commentario breve al Codice di procedura penale*, CEDAM, 2005.

- CORBI F., *Falsa dichiarazione di conseguita patente di guida e art. 495 codice penale*, in *Giur. It.*, 1969.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè editore, 2012.
- DIDDI A., *Varie forme di dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato e natura giuridica dell'interrogatorio come atto di indagine preliminare*, in *Giust. pen.*, 1993, I.
- DOMINIONI O., *Commento agli artt. 64 e 65 c.p.p.*, in E. Amodio-Dominioni, (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol I, Giuffrè, Milano.
- DOMINIONI O., sub. Art 66-68, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Giuffrè, 1989.
- Enc. Treccani, articolo reperito al sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/semantica>.
- Enc. Treccani, articolo reperito sul sito <http://www.treccani.it/enciclopedia/francescocarrara>.
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione,. Teoria del garantismo penale*, 7° ed., Laterza, Roma-Bari, 2002.
- FERRAJOLI L., *I diritti fondamentali nella teoria del diritto*, in *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, 2001.
- FIANDACA G.- DI CHIARA G., *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Ed. Jovene, 2003.

- FILANGIERI G., *La scienza della legislazione*, Genova, (1780-1785).
- FIORELLI P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol I, Varese, 1954.
- FOSCHINI G., *Delegazione dell'interrogatorio e nullità dell'istruzione*, 1964, in Id., *Tornare alla giurisdizione. Saggi critici*, Milano, 1971.
- FOSCHINI G., *L'interrogatorio dell'imputato*, in *Annali di dir. e proc. pen.*, 1943.
- FOSCHINI G., *Sistema del diritto processuale penale*, Giuffrè ed., 1968.
- FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, 2005.
- GARUTI G., *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Processo penale dopo la riforma del giudice unico* (l. 16 dicembre 1999 n. 479), a cura di F. Peroni, Padova, 2000.
- GIANTURCO E., *La prova indiziaria*, Milano, 1958.
- GIARDA A. – SPANGHER G., *Compendio di procedura penale commentato*, Ipsoa, 2001, II ed.
- GREVI V., *Nemo tenetur se detegere, Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, Giuffrè Editore, 1972.
- HOBBS T., *Leviatano* (1651), trad. it., Roma, 2000.

- KOSTORIS E., sub. art 21, in *Commento del nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare, I, Norme di attuazione*, 1992.
- KOSTORIS R. E., in *Commento agli artt. 64 e 65 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Utet, Torino, 1989.
- LA TORRE M., - LALATTA COSTERBOSA M., *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, ed. il Mulino, 2013.
- LATTANZI G. – LUPO E., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Giuffrè, Milano, 2003.
- LATTANZI G.-LUPO E., *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Giuffrè, Milano, 2012.
- LORUSSO, *Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari e comunicazione delle fonti di prova*, CP 1995.
- MANZINI V., *Trattato di dir. proc. pen. it.*, vol. I, Torino 1931.
- MARAFIOTI L., *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Giappichelli, Torino, 2000.
- MARANDOLA A., *Le invalidità processuali*, Utet, 2015.
- MARINI L. – PEPINO L., *Dieci anni di processo*, in *Quest. Giust.*, 2001, n. 2.
- MASINI E., *Il Sacro Arsenale*, 1621.

- MAZZA O., *Interrogatorio ed esame dell'imputato: identità di natura giuridica e di efficacia probatoria*, RIDPP 1994.
- MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, Vol. VII, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
- MAZZA O., *L'interrogatorio ed esame dell'imputato : identità di natura giuridica e di efficacia probatoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.
- MEREU I., *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, Milano, 1988.
- MEREU, I. *Storia dell'intolleranza in Europa*, Milano, 2000.
- MITTERMAIER C. G. A., *Teoria della prova nel processo penale* (1834), trad. it., Milano, 1858.
- MOROSINI P.G., *Il regime transitorio della novella attuativa dei principi del «giusto processo»*, in Aa. Vv., *Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, (l. 1 marzo 2001, n. 63), Cedam, 2001.
- NOBILI M., *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, 1989.
- PADOVANI T., *Lezione III sulla tortura alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, 8 febbraio 2007.
- PALADIN L., *Autoincriminazioni e diritto di difesa*, in *Giur. Cost.*, 1965.

- PATANE' V., *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Collana diretta da Bargis, Grevi, Illuminati Kostoris, Orlandi, Zappalà., Giappichelli, Torino, 2006.
- PERONI F., *La nuova disciplina delle letture di dichiarazioni provenienti dall'imputato*, in *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998.
- PISANI M., in *Caducazione*, in *Enc. dir.*, V, Milano.
- PISAPIA G., *Appunti di procedura penale*, I, Milano, 1971.
- PISAPIA G.D., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Ed. Giuffrè, Milano, 1960.
- SCOMPARIN L., *La tutela del testimone nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000.
- SPANGHER G., *Trattato di procedura penale*, Volume 3°, Utet, 2009.
- TAORMINA C., *Silenzio e mendacio dell'imputato sui suoi precedenti penali*, in *Giur. Cost.*, 1976, I.
- TARSKI A., *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica (1944)*, in *Semantica e filosofia del linguaggio (1952)*, a cura di L. Linsky, trad. it, Milano, 1969.
- TONINI P. , *Lineamenti di diritto processuale penale*, XIII ed. Giuffrè editore, Milano, 2015.
- TONINI P., *Manuale di procedura penale*, Giuffrè Editore, 2014.

- UBERTIS G., *La ricerca della verità giudiziale*, in ID. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1992.
- VARRASO G., *Interrogatorio in vinculis dell'imputato: tra istanze di difesa, esigenze di garanzia, ragioni di accertamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999.
- VERDOLIVA F., *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, a cura di L. Kalb, Milano, 2000.
- VERRI P., *Osservazioni sulla tortura*, a cura di S. Contarini.
- VOENA G. P., *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, Milano, 2001.

GIURISPRUDENZA

- Sent. Corte Cost., 16 dicembre 1970, n. 190
- Sent. Corte cost. 24 maggio 1991, n. 221
- Sent. Corte Cost. n. 258/1994
- Sent. Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 60
- Sent. Corte. cost., ord. 27 aprile 1995, n. 137
- Sent. Corte Cost. 11 maggio 1996, n. 384
- Sent. Corte Cost. 3 aprile 1997, n. 77
- Sent. Corte Cost. 24 giugno 1997, n. 192
- Sent. Corte Cost. 19 giugno 1998, n. 229
- Sent. Corte cost. 17 febbraio 1999, n. 32
- Sent. Corte Cost. 26 marzo 2003, n. 191
- Cass. Sez. I, 3 ottobre 1985
- Cass. sez. VI, 3 dicembre 1990
- Cass. sez. pen. 22 dicembre 1993, Puglisi, in Cass. pen., 1995, 3373.
- Cass. Sez. III, 26 aprile 1995, Dubbini, in Cass. pen., 1997
- Cass. Sez. Un., 13 febbraio 1997, Carpanelli, in Dir. proc. pen. 1997
- Sent. Cass. sez. un. 26 marzo 1997, Procopio, in Cass. pen. 1998
- Sent. Cass. I, 30 aprile 1997, Ventaloro, RPo 1998
- Cass. Sez. un., 25 febbraio 1998

- Cass. Sez. un. 25 marzo 1998, D'Abramo, in *Dir. pen. proc.*, 1999
- Cass. Sez. un., 13 luglio 1998, Gerina
- Cass. sent. 25.6.2003, N., DG 2003
- Cass. Sez. II, 28 giugno 2005, n. 30121/05
- Cass. Sez. VI, 4 marzo 2009, n. 25456/09
- Cass. n. 17422/2011
- Cass. sez. pen. n. 1043/2013
- Sent. Corte Eur. dir. uomo del 2007, n. 347 e 349

RINGRAZIAMENTI

Beh, che dire... questo percorso è stato veramente lungo e tortuoso, fatto di innumerevoli momenti bui, sbalzi di umore tra un “tieni duro ce la puoi fare” e un “sono esausta, non ce la farò mai”.

Devo riconoscere che quando mi sono iscritta all’Università ero piena di aspettative e riservavo grandi speranze nel mio futuro. Non che oggi non le conservi, solo che al tempo, non potevo rendermi conto dell’immenso impegno e costanza che richiedesse un percorso del genere.

Ho iniziato a dare i primi esami temporeggiando parecchio, lo ammetto, anche se comunque studiavo. Poi, la prima bocciatura, il primo voto rifiutato, che hanno provocato un susseguirsi di scelte sbagliate. Poi, finalmente, ho incontrato coloro che mi avrebbero accompagnato per il resto della mia carriera universitaria e che mi avrebbero fatto riscoprire quanto valevo: Sarah e Lorenzo.

Ringrazio il mio relatore Luca Bresciani per la professionalità che lo contraddistingue, per il sostegno e la sua disponibilità, avendomi permesso di svolgere il mio lavoro al meglio.

Ringrazio la mia amica Sarah...per parlare di lei non saprei da dove iniziare davvero. E’ stata, ed è, semplicemente UNICA. Dico

sempre che, metaforicamente, mi ha “raccolto dalla strada”. Rende bene l’idea. Mi ha accolto nel suo gruppo di studio, e in questo modo mi ha permesso di crescere e impegnarmi sempre di più per raggiungere l’obiettivo finale. E’ stata sempre, e sottolineo, sempre, vicina a me, mi ha consolato, consigliato e sostenuto negli innumerevoli esami preparati insieme. Le devo davvero molto e abbiamo formato negli anni una bellissima squadra, nello studio, ma soprattutto nella vita. Grazie di cuore!

Ringrazio Laura, presente ogni santissima sera prima degli ultimi esami, perché ci siamo convinte che mi portasse fortuna. Presente la sera all’aula studio Pacinotti, nonostante lei si fosse già laureata, solo per tenermi compagnia e sorbirsi le mie ansie e i miei sfoghi! Bellissima persona alla quale voglio un gran bene.

Ringrazio il mio fratellino Marco.. ha fatto uno dei lavori più grandi...aiutarmi ad impostare la tesi al computer, per il quale sono davvero negata! Mi ha sostenuto sempre, ad ogni esame, ma in particolare, mi ha accompagnato al primo e all’ultimo (e mi ha portato, devo dire, anche fortuna!). Un grazie immenso.

Ringrazio Gianfilippo, il mio più grande fan. Non ha mai smesso di credere in me e nelle mie potenzialità. Mi ha sempre rimproverato di svegliarmi troppo tardi la mattina, e a volte di “prendermela comoda”. Ma poi, qualunque fosse l’esito di un esame, non mi ha mai giudicata ed anzi, mi diceva che

comunque nutriva sempre tanta stima in me. Grazie amore, di tutto il tuo supporto, o dovrei dire piuttosto, sopporto.

Un immenso grazie a nonna Anna.. che gran donna. Lei, insieme ai miei genitori, mi ha permesso di poter frequentare l'università foraggiando il mio percorso. Ha sempre creduto in me e ha sempre compreso l'impegno che ci ho messo nello studio. In più, mi chiama avvocato già da anni. Facciamo finta di niente, va. Fa sempre piacere crederlo, nonostante tutto.

Grazie anche a Lorenzo (detto Lastru), che ha fatto parte del nostro gruppo di studi. Ricordo con particolare simpatia quando abbiamo preparato insieme Storia medievale. Io durissima, lui professorino, preciso e attento ad ogni dettaglio. E'diventato uno dei miei più grandi amici anche nella vita.

Un grazie sentito anche a Tamara che è stata favolosa, sempre disponibile a chiarire ogni mio dubbio, a incitarmi a non mollare mai. Una ragazza per la quale nutro una stima immensa!

Grazie anche a Aldo (detto Ardo), che mi ha sempre preso il posto all'aula studio e mi ha offerto un centinaio di caffè alla macchinetta.

Un grazie immenso anche a Eugenia e Lillo, anche loro miei grandi sostenitori.

Mi sembra doveroso ringraziare anche l'aula studio Pacinotti, che mi ha ospitato e che è stata, praticamente, la mia seconda casa per anni.

Ultimi, ma ovviamente non ultimi per importanza, i miei genitori. A loro devo il mio sacrificio. Hanno vissuto con me i momenti bui e quelli belli del mio percorso universitario. Credo non ci sperassero quasi più che arrivasse questo giorno memorabile per me. Finalmente oggi raggiungo quel traguardo che anni fa vedevo così lontano. Visto ce l'ho quasi fatta?

Ma questa vittoria la dedico al mio cuginetto Carlino, che purtroppo oggi non potrà festeggiare con me, perché la vita lo ha portato via troppo presto. Il mio pensiero va a te, dovunque tu sia. Ti dedico la mia laurea.